

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**SEZ. II CIVILE – G.I. DR. C. CARTONI – R.G. N. 26468/2023**

**Comparsa di costituzione e risposta**















**per**

**CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**, con sede legale in Roma, Via Goito n. 4, cod. fisc. 80199230584, p.iva 07756511007, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Dario Scannapieco, rappresentata e difesa, in virtù della procura speciale alle liti rilasciata in calce al presente atto, dal Prof. Avv. Andrea Zoppini (cod. fisc. ZPPNDR65P15H501F; p.e.c. andrezoppini@ordineavvocatiroma.org) e dall'Avv. Giacinto Parisi (cod. fisc. PRSGNT90P24L418W; p.e.c. giacintoparisi@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Piazza di Spagna n. 15 (tel. 06.32650081; fax 06.92912089),

*-convenuta-*

**contro**

**GREENPEACE ONLUS**, con sede in Roma, Via della Cordonata n. 7, cod. fisc. 97046630584, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Ivano Novelli; **RECOMMON APS**, con sede in Roma, Via dei Sardi n. 28, cod. fisc. 97686900586, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Tancredi Tarantino; 



[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alessandro Gariglio, Matteo Ceruti e Marco Casellato

-attori-

**nonché nei confronti di**

**ENI S.P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, cod. fisc. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma 00484960588, p.iva 00905811006

e

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, cod. fisc. 80415740580

-altri convenuti-

\* \* \*

SOMMARIO

I.	Premessa.....	3
II.	L'atto di citazione avverso.....	6
III.	Le eccezioni preliminari e pregiudiziali.....	12
III.1.	Sul difetto di legittimazione passiva di CDP rispetto alle condotte pacificamente ascritte dagli attori alla sola Eni ovvero allo "Stato".....	12
III.2.	Sulla nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminazione sia del titolo di responsabilità contestato che della domanda proposta dagli attori nei confronti di CDP.....	20
III.3.	Sul difetto assoluto di giurisdizione sulle domande proposte nell'atto di citazione.....	25
III.3.1.	Sulla "non giustiziabilità" delle domande attoree.....	25
III.3.2.	Sul difetto assoluto di giurisdizione sulle condotte asseritamente poste in essere da Eni in altri Stati.....	32
III.4.	Sul difetto di legittimazione ad agire in via individuale delle Associazioni ambientaliste e dei privati per la tutela di un interesse collettivo e, comunque, per far valere un c.d. danno ambientale.....	33



III.5.	Sul difetto di interesse ad agire degli attori in assenza di un pregiudizio attuale, immediato, concreto e diretto alla loro sfera giuridica.....	41
III.6.	Sull'impossibilità giuridica della tutela e del provvedimento giudiziale richiesto dagli attori ..	44
III.7.	Sulla prescrizione della pretesa fatta valere dagli attori.....	46
IV.	L'infondatezza nel merito.....	48
IV.1.	Sull'insussistenza di una posizione di garanzia generalizzata di CDP rispetto alle condotte poste in essere da Eni .....	48
IV.2.	Sull'insussistenza di una condotta illecita di CDP e, in ogni caso, di Eni.....	53
IV.2.1.	Sull'impossibilità per CDP di esercitare in concreto qualsivoglia influenza sulla gestione operativa di Eni .....	53
IV.2.2.	Sull'insussistenza, in ogni caso, di una condotta illecita di Eni .....	56
IV.2.3.	Sull'inapplicabilità degli artt. 2050 e 2051 c.c. nei confronti di CDP e, in ogni caso, sull'insussistenza di una responsabilità extracontrattuale dei Convenuti .....	66
IV.3.	Sull'insussistenza di un danno-conseguenza rispetto alla posizione dei singoli attori.....	69
IV.4.	Sull'insussistenza di un nesso di causalità tra la presunta condotta illecita di CDP e il danno-conseguenza lamentato dagli attori .....	72
IV.5.	Sull'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo e/o della colpa in capo CDP e/o a Eni ....	79
IV.6.	Sull'inidoneità del provvedimento giudiziale richiesto a porre rimedio ai presunti danni denunciati dai singoli attori .....	82
IV.7.	Sull'impossibilità di corredare il provvedimento giudiziale richiesto dagli attori di una misura coercitiva indiretta .....	83
V.	Conclusioni.....	85

\* \* \*

## I. PREMESSA

1. Con la presente comparsa di costituzione e risposta si costituisce nell'ambito del giudizio meglio individuato in epigrafe Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, 'CDP' o 'Società'), al fine di chiedere il rigetto di tutte le domande proposte dagli attori con l'atto di citazione notificato in data 9 maggio 2023 (di seguito, 'Citazione' – **doc. 1**), sui cui contenuti ci si soffermerà più nel dettaglio nell'ambito del successivo §



II.

2. Come si vedrà nel prosieguo, la domanda proposta dagli attori mediante la Citazione presenta diversi profili di inammissibilità e, comunque, nel merito, è del tutto infondata, sicché, anche per agevolare la lettura del presente atto da parte dell'ill.mo Giudicante, si ritiene opportuno richiamare sin d'ora, in estrema sintesi, le varie argomentazioni che verranno illustrate più analiticamente nei successivi paragrafi al fine di dimostrare *ictu oculi* la manifesta inammissibilità e, comunque, la totale infondatezza delle richieste avversarie, e ciò a maggior ragione con riferimento alla peculiare posizione della Società esponente.
3. Più nel dettaglio, si dimostrerà, in primo luogo, l'evidente difetto di legittimazione passiva di CDP e, dunque, la necessità di estromettere immediatamente la Società dal presente giudizio, anche mediante la pronuncia all'esito della prima udienza di un'ordinanza ai sensi dell'art. 183-*quater* c.p.c. Ciò in quanto, gli attori hanno espressamente dichiarato di agire esclusivamente per far valere le condotte asseritamente illecite poste in essere da soggetti autonomi e distinti da CDP, e cioè Eni S.p.A. (di seguito, **'Eni'**) e/o lo "Stato".
4. In secondo luogo – ferma l'eccezione preliminare sopra richiamata – si darà prova della palese improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione avversaria in considerazione:
  - (i) della nullità della Citazione per l'assoluta indeterminatezza sia del titolo di responsabilità contestato che della domanda proposta dagli attori nei confronti di CDP: altro vizio che potrà dare luogo alla pronuncia immediata di un'ordinanza di rigetto ai sensi dell'art. 183-*quater* c.p.c. all'esito della prima udienza di comparizione;
  - (ii) del difetto assoluto di giurisdizione, poiché le questioni sollevate dagli attori non possono essere conosciute dall'Autorità Giudiziaria, avendo natura politico-legislativa ed essendo, quindi, necessariamente rimesse alla competenza del Parlamento e dell'Esecutivo;
  - (iii) del difetto di legittimazione ad agire di Greenpeace Onlus (di seguito, **'Greenpeace'**) e di Recommon APS (di seguito, **'Recommon'** e, unitamente a Greenpeace, **'Associazioni'**) e degli attori persone fisiche *ex art.* 81 c.p.c., atteso che alla base dell'iniziativa giudiziaria dagli stessi promossa vi è la richiesta di tutela di un bene collettivo, ossia il c.d. diritto al clima, e che i medesimi attori, a ben vedere, lamentano un danno ambientale a norma dell'art. 311 d.lgs.



152/2006 (di seguito, '**Codice dell'Ambiente**'), la cui tutela è riservata in via esclusiva al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (oggi, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; di seguito '**MASE**');

- (iv) del difetto di interesse ad agire degli attori, i quali non fanno valere un pregiudizio attuale, immediato, concreto e diretto alla loro sfera giuridica, bensì un danno meramente potenziale, futuro e, comunque, nemmeno compiutamente allegato nella Citazione;
  - (v) del difetto di c.d. possibilità giuridica tanto della tutela azionata che del provvedimento richiesto, in quanto:
    - a) l'Autorità Giudiziaria non può intervenire in maniera così incisiva nello svolgimento dell'attività sociale di un'impresa;
    - b) anche ove venisse concesso il provvedimento richiesto esso non potrebbe essere attuato da (e, dunque, emesso contro) CDP, che non è in condizione di indirizzare in alcun modo l'operato dell'organo amministrativo di Eni;
    - c) in ogni caso, tale provvedimento sarebbe insuscettibile di essere attuato nelle forme dell'esecuzione forzata;
  - (vi) della prescrizione della pretesa fatta valere dagli odierni attori, ai sensi dell'art. 2947 c.c., in quanto il danno lamentato sarebbe stato causato da fatti verificatisi oltre cinque anni prima della data di notifica della Citazione.
5. Si è convinti che tali dirimenti rilievi siano da soli sufficienti ad attestare l'inconsistenza dell'iniziativa giudiziaria proposta dagli odierni attori; tuttavia, per mero tuziorismo difensivo, nel prosieguo si darà evidenza altresì dell'assoluta infondatezza anche nel merito delle deduzioni avversarie, atteso che:
- (i) CDP non ha alcuna posizione di garanzia rispetto alle condotte poste in essere da Eni, soggetto giuridico autonomo e distinto e la cui gestione, peraltro, è riservata esclusivamente ai suoi amministratori, i quali non sono nemmeno designati da CDP;
  - (ii) in ogni caso, tanto l'attività di CDP quanto quella di Eni non possono essere ritenute in alcun modo illecite;
  - (iii) è del tutto assente, nel caso di specie, un danno-conseguenza rispetto alla



posizione dei singoli attori e, pertanto, non sussiste alcun danno ingiusto risarcibile;

- (iv) non è possibile provare il nesso causalità tra l'asserita condotta illecita di CDP (e di Eni) e il danno lamentato dagli attori, posto che nessun soggetto può essere considerato unico e diretto responsabile del riscaldamento globale, essendo tale fenomeno causato da innumerevoli fattori, sia naturali che umani;
- (v) non sussiste l'elemento soggettivo del dolo e/o della colpa in capo a Eni e, naturalmente, a CDP.

6. Da ultimo, si dimostrerà che, in ogni caso, il provvedimento richiesto da controparte a) è inidoneo a porre rimedio ai presunti danni denunciati dai singoli attori; e b) non è in alcun modo suscettibile di essere corredato di una misura coercitiva indiretta nei confronti di CDP, ai sensi dell'art. 614-*bis* c.p.c.

\* \* \*

## II. L'ATTO DI CITAZIONE AVVERSARIO

7. Con la Citazione gli odierni attori hanno convenuto innanzi a codesto ill.mo Tribunale Eni, CDP e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, 'MEF' o 'Ministero' e, insieme a Eni e CDP, 'Convenuti') per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

*“In via istruttoria, ammettere prova per interpellato e testi sui capitoli che verranno formulati nelle successive memorie istruttorie, con richiesta di CTU come specificato infra sub 1;*

***Nel merito:***

**1)** *accertare, se del caso previa CTU, e dichiarare che ENI SPA, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Cassa depositi e prestiti SPA, a seguito delle emissioni in atmosfera di gas serra, e in particolare CO2, provenienti dalle attività industriali, commerciali e dei prodotti per il trasporto di energia venduti da ENI, non hanno ottemperato e non stanno ottemperando al raggiungimento degli obiettivi climatici internazionalmente riconosciuti di cui ENI S.p.A. si sarebbe dovuta dotare in linea con l'Accordo di Parigi e gli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi, in violazione degli artt. 2 e 8 della CEDU;*

**2)** *per l'effetto, accertare e dichiarare che ENI SPA, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Cassa depositi e prestiti SPA sono solidalmente responsabili, per violazione del combinato disposto degli artt. 2 e 8 della CEDU e degli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c., per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dagli attori per effetto delle conseguenze del cambiamento climatico che*



*essi hanno concorso a cagionare, ivi compresi:*

*a) nei confronti degli attori-persone fisiche, i danni ai beni patrimoniali di loro proprietà e i danni non patrimoniali ai beni della salute, dell'incolumità e i danni da metus, nonché per aver messo, e aver continuato a mettere, in pericolo gli stessi beni ed interessi;*

*b) nei confronti degli attori Greenpeace e ReCommon, i danni patrimoniali costituiti dalle risorse economiche e finanziarie messe in campo per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e i danni non patrimoniali conseguenti alla frustrazione dei rispettivi scopi statutari, nonché per aver messo, e aver continuato a mettere, in pericolo gli stessi beni ed interessi;*

**3)** *conseguentemente, condannare ENI SPA, ex art. 2058 c.c. ed ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a limitare il volume annuo aggregato di tutte le emissioni di CO2 in atmosfera (Ambito 1, 2 e 3) a causa delle attività industriali, commerciali e dei prodotti per il trasporto di energia venduti da essa in misura tale che tale volume di emissioni venga ridotto di almeno il 45% a fine 2030 rispetto ai livelli del 2020, ovvero in altra misura, accertanda in corso di causa, che garantisca il rispetto degli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi, stabilendo fin d'ora, in caso di inottemperanza, la condanna al pagamento della somma che il Giudice riterrà equa per violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento;*

**4)** *condannare altresì il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ex art. 2058 c.c. ed ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., ad adottare una policy operativa che definisca e monitori gli obiettivi climatici di cui ENI S.p.A. dovrebbe dotarsi in linea con l'Accordo di Parigi e gli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi, nei termini indicati al predetto punto 3), stabilendo fin d'ora, in caso di inottemperanza, la condanna dei convenuti al pagamento della somma che il Giudice riterrà equa per violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento;*

**5)** *in via subordinata, per l'effetto condannare i convenuti all'adozione di ogni necessaria iniziativa che garantisca il rispetto degli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi?.*

**8.** In fatto, gli attori hanno dedotto, in estrema sintesi, che:

- (i) con l'Accordo di Parigi del 2015 (di seguito, '**Accordo di Parigi**'), gli Stati partecipanti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (di seguito, '**UNFCCC**') si sarebbero posti l'obiettivo di mantenere il riscaldamento globale sotto i 2° C e di "*limitarlo preferibilmente a 1,5° C*" (pag. 13 della Citazione);
- (ii) secondo i report dell'*Intergovernmental Panel on Climate Change* (di seguito, '**IPCC**') la riduzione del riscaldamento globale a 1,5° C richiederebbe che le emissioni



globali di CO2 siano ridotte del 45% entro il 2030 e del 100% entro il 2050;

- (iii) il riscaldamento globale pregiudicherebbe il godimento dei diritti umani atteso che causerebbe rischi per la salute umana ed avrebbe aumentato in Italia il rischio da eventi estremi del 9% negli ultimi 20 anni;
- (iv) se non si intervenisse per prevenire gravi cambiamenti climatici e per mantenere l'aumento della temperatura al di sotto della soglia di 1,5° C, il fenomeno del cambiamento climatico colpirebbe più duramente i giovani e le generazioni future, ciò determinando una disuguaglianza tra le diverse generazioni;
- (v) la c.d. *attribution science* dimostrerebbe che Eni è uno dei maggiori emettitori di gas serra al mondo, in quanto le emissioni di CO2 e di CH4 derivanti dalle sue attività nel periodo ricompreso fra il 1988 e il 2015 ammonterebbero allo 0,6 % di tutte le emissioni industriali globali;
- (vi) Eni sarebbe consapevole da decenni degli effetti che le emissioni di CO2 derivanti dalla sua attività avrebbero sul cambiamento climatico e avrebbe dapprima cercato *“in tutti i modi di occultare le prove scientifiche di tale relazione eziologica attraverso campagne di disinformazione portate avanti negli anni”* e, quando gli effetti nefasti della propria attività non avrebbero più potuto essere negati, avrebbe *“cercato di apparire come una società votata alla tutela e alla sostenibilità ambientale”* (pag. 96 dell'atto di Citazione);
- (vii) il “Piano di decarbonizzazione al 2050” adottato da Eni non sarebbe idoneo al raggiungimento degli obiettivi posti dall'Accordo di Parigi, in quanto:
  - a) sarebbe vago nel lungo periodo, mentre nel breve periodo prevederebbe una crescita della produzione di idrocarburi fino al 2026;
  - b) gli strumenti di compensazione adottati da Eni, quali i progetti di conservazione forestale che consentono l'assorbimento di CO2 e la tecnologia di cattura e stoccaggio di CO2, non garantirebbero un'adeguata decarbonizzazione;
- (viii) al contempo, la “Strategia 2023-2026” presentata da Eni nel marzo 2023 dimostrerebbe che tale società non avrebbe intenzione nell'immediato futuro di diminuire le proprie attività ad alto livello di emissioni di CO2;
- (ix) a causa degli effetti del cambiamento climatico gli odierni attori avrebbero subito danni patrimoniali e non patrimoniale; in particolare:





- a) [REDACTED]
- b) gli altri attori persone fisiche avrebbero subito un danno non patrimoniale consistente nel timore che i propri beni, nonché la loro incolumità, la vita e salute personale possano essere pregiudicati dai fenomeni causati dal cambiamento climatico;
- c) per le Associazioni il danno patrimoniale si sostanzierebbe negli importi di denaro spesi per organizzare campagne mirate a contrastare e contenere i danni ambientali cagionati dalle attività di Eni.

9. In diritto, a sostegno delle proprie richieste, gli odierni attori hanno poi affermato che:

- (i) le Associazioni sarebbero legittimate ad agire in quanto:
- a) non richiederebbero il risarcimento di un danno ambientale – per il quale l'unico soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 311 del Codice dell'Ambiente, è il MASE – ma per il risarcimento degli *altri* danni, ai sensi degli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c., che le medesime Associazioni avrebbero individualmente patito a causa del cambiamento climatico;
- b) lo statuto delle Associazioni porrebbe come fine della loro attività la tutela dell'ambiente e del clima;
- c) la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus nel 1998 (di seguito, '**Convenzione di Aarhus**'), garantirebbe l'accesso alle corti alle associazioni ambientaliste per contestare le omissioni dei privati compiute in violazione del diritto ambientale nazionale;
- (ii) anche gli attori persone fisiche sarebbero legittimati ad agire nel caso di specie, in quanto anch'essi avrebbero adito codesto ecc.mo Giudicante per il risarcimento di danni individualmente subiti a causa degli effetti disastrosi del riscaldamento globale;
- (iii) legittimati passivi, invece, sarebbero:



- a) Eni perché avrebbe contribuito con la propria attività all'aggravamento del fenomeno del cambiamento climatico;
- b) lo "Stato italiano", identificato dagli attori nel MEF e in CDP, in quanto organi della Pubblica Amministrazione e azionisti di controllo di Eni;
- (iv) una lettura evolutiva della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (di seguito, 'CEDU') e, in particolare degli artt. 2 e 8, porterebbe a individuare l'ambiente come autonomo bene giuridico, la cui tutela sarebbe necessaria per garantire, rispettivamente, il diritto alla vita, ai sensi dell'art. 2 della CEDU, e il diritto al rispetto della vita privata e familiare, ai sensi dell'art. 8 CEDU;
- (v) la tutela dei diritti umani troverebbe tutela nel diritto interno sia a livello costituzionale, ai sensi degli artt. 10 e 11 della Costituzione, sia in base all'art. 2043 c.c.;
- (vi) gli artt. 9 e 41 Cost., così come modificati dalla legge costituzionale n. 1 dell'8 febbraio 2022, metterebbero in primo piano la tutela dell'ambiente e la tutela delle generazioni future, fungendo da parametro esegetico per le leggi ordinarie e consentendo un'ampia sindacabilità giudiziale degli interessi ambientali/climatici, anche nell'interesse delle future generazioni;
- (vii) la riforma degli artt. 9 e 41 Cost. avrebbe costituzionalizzato due principi già vigenti nell'ordinamento nazionale, ossia il principio dello sviluppo sostenibile, di cui all'art. 3-*quater* del Codice dell'Ambiente, e il principio dell'azione ambientale, di cui all'art. 3-*ter* del Codice dell'Ambiente;
- (viii) l'attività di Eni violerebbe gli artt. 2 e 8 della CEDU, in quanto, grazie alla c.d. *attribution science* si potrebbe ricostruire la responsabilità storica della medesima Eni, la quale avrebbe prodotto lo 0,6% delle emissioni cumulate industriali globali nel periodo compreso tra il 1988 e il 2015, contribuendo in tal modo all'aggravamento del riscaldamento globale;
- (ix) Eni avrebbe dolosamente causato i danni asseritamente patiti dagli attori, in quanto sarebbe stata consapevole da decenni degli effetti che le emissioni di CO2 derivanti dalla sua attività avrebbero sul cambiamento climatico;
- (x) in ogni caso, i danni lamentati sarebbero causati da una condotta colposa di Eni, atteso che quest'ultima avrebbe condotto la propria attività in violazione dei principi espressi dalla *soft law*, quali i Principi guida su imprese e diritti umani, il



Global Compact delle Nazioni Unite e le Linee Guida dell'OCSE per le imprese multinazionali;

- (xi) anche nel caso in cui fosse assente l'elemento soggettivo necessario per configurare una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. in capo a Eni, quest'ultima sarebbe comunque responsabile ai sensi dell'art. 2050 c.c. – atteso che l'attività dalla stessa posta in essere sarebbe da ritenersi senz'altro 'pericolosa' – ovvero ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
- (xii) il nesso di causalità dovrebbe essere valutato in base al criterio della c.d. probabilità prevalente e, nel caso di specie, lo stesso si sostanzierebbe nella circostanza per cui Eni sarebbe uno dei principali responsabili del cambiamento climatico mondiale, non potendosi dubitare, nella tesi attorea, della relazione causale tra l'utilizzo di fossili e il riscaldamento globale;
- (xiii) pur essendo il cambiamento climatico un fenomeno complesso e di portata globale, sussisterebbe comunque il nesso di causalità tra l'attività di Eni e i danni asseritamente subiti dagli attori, atteso che il fatto illecito altrui non escluderebbe comunque il rapporto di causalità, in quanto l'aumento del rischio di cambiamento climatico derivante dalla condotta di Eni sarebbe estremamente significativo;
- (xiv) della condotta illecita di Eni sarebbe responsabile anche lo "Stato" – in quanto "*Eni è lo Stato e lo Stato è Eni*" (pag. 113 della Citazione) – e, quindi, il MEF e CDP, poiché:
  - a) MEF e CDP disporrebbero dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'Assemblea ordinaria di Eni, "*che equiva[rrebbe] ad una situazione di "controllo" dello Stato sulla medesima società partecipata*" (pag. 115 della Citazione);
  - b) tale influenza dominante dello Stato, tramite le partecipazioni detenute da MEF e CDP, spiegherebbe la sua efficacia anche nella gestione di Eni, e, in particolare, nell'ambito del "Comitato sostenibilità" e del "Comitato controllo e rischi", i quali si occupano della strategia climatica di tale società;
  - c) troverebbe applicazione al caso di specie la c.d. teoria sostanzialistica d'impresa, elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea



(di seguito, ‘CGUE’) e recepita dalla giurisprudenza amministrativa nazionale al fine di individuare i soggetti tenuti a bonificare i siti inquinati, secondo la quale la responsabilità dell’inquinamento (e, dunque, l’obbligo di bonificare il sito) dovrebbe estendersi anche ai soggetti che abbiano un effettivo controllo della fonte di inquinamento;

- (xv) in definitiva, il contributo che l’attività di Eni presterebbe all’aggravamento del fenomeno del cambiamento climatico fonderebbe la richiesta di risarcimento in forma specifica, ai sensi dell’art. 2058 c.c., dei danni asseritamente subiti dagli attori affinché Eni riduca entro la fine del 2030 di almeno il 45% il volume annuo aggregato di tutte le emissioni di CO2 rispetto ai livelli del 2020 e ripristini lo *status quo ante*.

\* \* \*

### III. LE ECCEZIONI PRELIMINARI E PREGIUDIZIALI

#### III.1. Sul difetto di legittimazione passiva di CDP rispetto alle condotte pacificamente ascritte dagli attori alla sola Eni ovvero allo “Stato”

10. In via preliminare, si eccepisce, in primo luogo, il difetto di legittimazione passiva di CDP, in ragione del fatto che le condotte contestate dagli attori sono espressamente ascritte in Citazione esclusivamente a Eni ovvero allo “Stato”.
11. Nello specifico, nella propria Citazione controparte, oltre ad aver dedicato quattro paragrafi esclusivamente alla condotta di Eni, intitolati “L’industria petrolifera in Italia e la sua conoscenza dei cambiamenti climatici?” (§ 14), “ENI e l’industria petrolifera mondiale e il contributo ai cambiamenti climatici?” (§ 17), “Dati emissivi di ENP” (§ 18) e “La politica climatica di ENP” (§ 19), ha affermato che:
- (i) “**ENI, con la sua attuale politica climatica** inadeguata rispetto agli obblighi cui dovrebbe essere sottoposta, **benché avallata dallo Stato italiano** per le ragioni che saranno meglio illustrate, viola il diritto alla vita e il diritto a una vita familiare indisturbata come previsto dagli articoli 2 e 8 della CEDU (enfasi aggiunta)” (§ 5, pag. 19);
  - (ii) “**le condotte di ENI** per cui deve essere ritenuta responsabile ex artt. 2043, 2050 e 2051 c.c., e più in generale per la violazione dei diritti umani, **originano il diritto per gli attori privati e le associazioni di agire per il risarcimento** del danno (enfasi aggiunta)” (§ 20.1.3, pag. 60);
  - (iii) “**[g]li attori** Greenpeace e ReCommon **vantano, dunque, pieno diritto e**



- legittimazione**, in base allo statuto delle rispettive associazioni, **ad agire** [...] **per il risarcimento delle spese sostenute negli anni per studiare, denunciare e contrastare le condotte illecite di ENI** (sottolineatura aggiunta)” (§ 21.1, pag. 69);
- (iv) “le attività umane hanno inequivocabilmente causato il riscaldamento globale, principalmente attraverso l’emissione di gas serra **a cui ENI, in qualità di “Carbon Major”, ha contribuito** in modo rilevante attraverso il rilascio di CO2 e altri gas serra (enfasi aggiunta)” (§ 22, pag. 76);
- (v) “**[i]l fatto illecito di ENI** si manifesta dunque in tutta la sua evidenza, avendo la condotta della società violato quantomeno gli articoli 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (enfasi aggiunta)” (§ 26, pag. 93);
- (vi) “**la condotta della convenuta [ossia di Eni, n.d.r.]** è certamente da annoverarsi tra quelle c.d. “non iure”, non potendo ritenersi come giustificato l’esercizio dell’attività di impresa che si traduca di fatto in un abuso del diritto (enfasi aggiunta)” (§ 26, pag. 94);
- (vii) “non pare revocabile in dubbio il **contributo decisivo di Eni** alla verifica del danno-evento (sottolineatura aggiunta)” (§ 26, pag. 95);
- (viii) “[s]e dunque, come anticipato, la violazione dei diritti umani trova tutela interna nell’articolo 2043 c.c. che è la norma generale per sanzionare civilisticamente la **responsabilità per gli illeciti ambientali commessi da ENI** sotto il profilo soggettivo, non di meno vi sono altre due norme del codice civile che devono parimenti essere prese in considerazione laddove, per quanto inverosimile, si volesse obiettare l’assenza dell’elemento soggettivo della **responsabilità extracontrattuale in capo ad ENI** nella causazione del danno in esame, e cioè gli articoli 2050 e 2051 c.c. (enfasi aggiunta)” (§ 28, pag. 102);
- (ix) “[n]el caso di specie appare quindi possibile ritenere dimostrato il **nesso causale tra la condotta emissiva di gas alteranti da parte di ENI e l’evento cambiamento climatico** (enfasi aggiunta)” (§ 29.1, pag. 108);
- (x) “**ENI**, essendo concausale la sua condotta rispetto al mutamento climatico, **può essere chiamata a risponderne sul piano civile**, a mente dell’art. 41 c.p. (enfasi aggiunta)” (§ 29.2, pag. 109);
- (xi) “[l]a circostanza che il mutamento climatico sia determinato anche da altri fattori concausali [...] **non vale certo ad elidere la responsabilità della convenuta [ossia di Eni, n.d.r.]** e il suo apporto eziologico al predetto fenomeno (enfasi aggiunta)” (§ 29.2.1,



pagg. 112 e 113);

- (xii) “**ENI è civilmente responsabile** dei danni cagionati dal cambiamento climatico che essa ha determinato o ha comunque concorso a cagionare” (enfasi aggiunta)” (§ 29.2.1, pag. 113);
- (xiii) “**ENI non potrà andare esente da responsabilità** nemmeno accedendo a detta teoria, essendo comunque l’aumento del rischio di cambiamento climatico ricollegato alla propria condotta estremamente significativo dal punto di vista proporzionale (enfasi aggiunta) (§ 29.2.1, pag. 113);
- (xiv) “**è nel pieno dei poteri e doveri dello Stato** verificare il rispetto dell’ambiente e del sistema climatico da parte della società controllata attraverso l’esperimento di azioni di responsabilità nel caso del mancato rispetto da parte di Eni degli Accordi internazionali che vincolano direttamente lo Stato italiano nella materia, in primis l’Accordo di Parigi del 2015, ivi ricomprendendosi anche la mancata adozione da parte di Eni delle precauzioni richieste (enfasi aggiunta)” (§ 30.3, pag. 121);
- (xv) “**lo Stato italiano non può che essere corresponsabile** per il disastro ambientale-climatico causato nei decenni passati, nel tempo attuale ed in quello futuro da Eni S.p.A. (enfasi aggiunta)” (§ 30.3, pag. 121);
- (xvi) “**le alterazioni climatiche di cui ENI risulta essere uno degli artefici**, e senza dubbio il principale responsabile italiano, hanno prodotto e stanno producendo gravissimi danni in capo agli odierni attori (enfasi aggiunta)” (§ 31.1, pag. 121);
- (xvii) “non pare revocabile in dubbio che essi risultano soggetti danneggiati **dal fatto illecito della convenuta ENI** (enfasi aggiunta)” (§31.1.1, pag. 121);
- (xviii) “i danni patrimoniali e non patrimoniali di cui si chiede risarcimento in forma specifica da parte degli attori prefati non sono null’altro che i danni da lesione dei predetti scopi statutari nonché i pregiudizi delle risorse finanziarie e dei beni messi in campo e consumati da parte dalle stesse associazioni, **al fine di contrastare le attività produttive** – ex multis - **di danno ambientale/climatico compiute da ENI nel corso degli anni** (enfasi aggiunta)” (§ 31.1.2, pag. 124);
- (xix) “**qualora ENI non avesse posto in essere le attività** lesive dell’ambiente in esame nel presente atto, **i suddetti attori sicuramente non avrebbero patito i danni** (enfasi aggiunta)” (§ 31.1.2, pag. 125);
- (xx) “**la strategia di decarbonizzazione di ENI** al 2050 non è affatto in linea con quanto



*richiesto dagli scenari net zero dell'IPCC e dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, e che alla mancanza di un'azione incisiva di riduzione delle emissioni nella decade in corso è **imputabile la non compliance da parte di ENI** con quanto richiesto dalla comunità scientifica internazionale per evitare catastrofici cambiamenti climatici mantenendo l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi (enfasi aggiunta)” (§ 31.2, pag. 125);*

(xxi) *“**L'attuale piano industriale di ENI** provocherà nel futuro uno sfioramento, sia dell'obiettivo climatico mondiale di aumento della temperatura di 1,5°C, sia di 2°C e ciò in ragione del periodo di latenza tra il momento delle emissioni in atmosfera di gas serra (enfasi aggiunta)” (§ 31.4, pag. 130).*

12. A ciò si aggiunga anche il fatto che controparte, nel vano tentativo di dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo necessario al fine di ottenere la condanna dei Convenuti, tratta solo ed esclusivamente della posizione di Eni, senza fare alcun riferimento a CDP e al MEF. Nello specifico, nella Citazione gli attori hanno dedotto che:

(i) *“[s]i ricorderà infatti come già dalle pubblicazioni scientifiche curate da istituti di ricerca **riconducibili ad ENI** (come ISVET e TECNECO), nonché in diversi articoli pubblicati **dalla stessa ENI** (“Ecos” - pubblicata tra gli anni Settanta e il Duemila), si rinvenivano numerose testimonianze che dimostrano **l'assoluta consapevolezza**, da decenni, della problematica emissioni di CO<sub>2</sub>/cambiamento climatico **da parte di ENI** (enfasi aggiunta)” (§ 27.1, pagg. 95 e 96);*

(ii) *“[d]a quanto sopra deriva quanto meno l'assoluta **consapevolezza di ENI** circa la relazione tra emissioni di CO<sub>2</sub> (enfasi aggiunta)” (§ 27.1, pag. 96);*

(iii) *“tutte le compagnie petrolifere, **inclusa ENI**, avvalendosi dell'enorme potere economico generato dai profitti delle loro attività, hanno messo in campo una vera e propria strategia di occultamento sulle cause e sulle conseguenze dei cambiamenti climatici (sottolineatura aggiunta)” (§ 27.1, pag. 96);*

(iv) *“**Pillecito aquiliano contestato ad ENI** altro non è che il **frutto di una sua precisa scelta imprenditoriale**, portata avanti scientemente nonostante la consapevolezza circa le conseguenze che la sua attività aveva – ed ha – per l'ecosistema (enfasi aggiunta)” (§ 27.1, pag. 96);*

(v) *“[a]lla luce di tutte le considerazioni che precedono, dunque, si ritiene ampiamente dimostrato l'elemento soggettivo doloso **in capo alla convenuta ENI** (enfasi aggiunta)” (§ 27.1,*



pag. 97);

- (vi) “**la condotta di ENI** non si limita a violare i richiamati articoli del codice civile, della CEDU e della Costituzione della Repubblica Italiana, ma anche altre norme internazionalmente riconosciute, quali i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, il Global Compact delle Nazioni Unite e le Linee Guida dell’OCSE per le imprese multinazionali (enfasi aggiunta)” (§ 27.2., pag. 97);
- (vii) “**non v’è dubbio che la società convenuta [ossia Eni, n.d.r.] - vale a dire la prima azienda italiana per capitalizzazione** (quanto meno fino a qualche anno fa), **uno dei più importanti produttori di petrolio al mondo** e tra le più grande aziende partecipate dallo Stato italiano – incarni alla perfezione quell’“agente modello” da cui si poteva senz’altro pretendere il rispetto delle sopra richiamate regole cautelari. Sì che, il mancato rispetto delle medesime, integra altresì il parametro soggettivo della colpa, consentendo così di ascrivere colposamente il fatto illecito al suo autore (enfasi aggiunta)” (§ 27.2, pagg. 101 e 102).

13. Del resto, anche il provvedimento richiesto dagli attori ha ad oggetto, in sostanza, la condanna a diminuire le emissioni di gas climalteranti derivanti dalle attività di Eni. Dunque, ove per assurdo adottato – ciò che non potrà essere per tutte le ragioni esposte nel prosieguo – tale provvedimento produrrebbe effetti esclusivamente sulla condotta e sulla sfera giuridica di Eni. In particolare, gli attori hanno affermato che:

- (i) “**ENI dovrà seguire lo scenario di riduzione delle emissioni** necessario per stabilizzare le 126 concentrazioni di gas ad effetto serra nell’atmosfera tra le 400 e le 500 ppm. È, dunque, imprescindibile che ENI incominci a ridurre immediatamente e concretamente le sue emissioni (enfasi aggiunta)” (§ 31.2., pag. 126);
- (ii) “la necessità di **limitare** il volume annuo aggregato di **tutte le emissioni di CO2 in atmosfera di ENI** (Ambito 1, 2 e 3) a causa delle attività industriali, commerciali e dei prodotti per il trasporto di energia venduti da essa in misura tale che il volume di emissioni venga ridotto di almeno il 45% a fine 2030 rispetto ai livelli del 2020 (enfasi aggiunta)” (§ 31.2, pag. 126);
- (iii) “[c]he questi scenari di riduzione delle emissioni possano e **debbano essere richiesti ed imposti a ENI** è stato ampiamente chiarito e dimostrato, spiegando che **si tratta di percorsi fattibili**, sia a livello globale, che **per ENI** (enfasi aggiunta)” (§ 31.3, pag. 127);





- (iv) **“[c]iò a cui si mira, infatti, è che il Tribunale imponga ad ENI di cessare le condotte illecite attraverso una modificazione del piano industriale che tenga conto degli aspetti di diritto, anche sovranazionale, deputati al raggiungimento degli obiettivi di Parigi e alla cessazione dei reati ambientali (enfasi aggiunta)”** (§ 31.4, pag. 129);
- (v) **“[n]el caso di specie è del tutto evidente che *non ci si possa esimere dal chiedere anche una tutela inibitoria atteso che la condotta illecita di ENI rischia, se non è addirittura inevitabile, che si protragga nel tempo* (enfasi aggiunta)”** (§ 31.5, pag. 131).
14. È evidente, dunque, che gli odierni attori contestano esclusivamente l'inquinamento derivante dalle emissioni di gas climalteranti prodotte dalle attività di Eni.
15. Pertanto, nella prospettazione avversaria, CDP dovrebbe essere condannata al risarcimento di un danno provocato dalla condotta asseritamente illecita di Eni in quanto – coincidendo secondo gli attori con il soggetto “Stato” – avrebbe esercitato un’influenza dominante sulle scelte aziendali di tale società dalla sua fondazione ad oggi.
16. Ciò posto, si ritiene opportuno chiarire fin da subito che CDP è una società per azioni con personalità giuridica distinta e autonoma rispetto sia a quella dello Stato sia a quella di Eni. E, infatti, la confusa ricostruzione dei rapporti fra Eni, MEF, CDP e lo Stato italiano proposta da controparte, oltre ad essere priva di qualsiasi conseguenza in termini di legittimazione passiva di CDP, è assolutamente errata.
17. Invero, la tesi avversaria finisce per immedesimare in un unico soggetto lo Stato italiano, Eni, il MEF e CDP. È tuttavia pacifico che CDP non è né lo Stato né Eni, ma è un’autonoma società di capitali. Più in particolare, CDP è una società per azioni di diritto privato, con una propria autonomia statutaria, che svolge attività d’impresa, il cui capitale sociale è detenuto anche da soggetti privati. Pertanto, a prescindere dalla sua natura giuridica (pubblica o privata), non è sicuramente possibile ritenere che CDP e lo Stato siano un unico soggetto.
18. La migliore conferma di quanto sopraesposto si rinviene nel fatto che lo Stato sta in giudizio per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri <sup>(1)</sup>. Se, dunque, CDP

---

<sup>(1)</sup> Come, ad esempio, è avvenuto nell’ambito del giudizio recante n. 39415/2021 R.G. del Tribunale di Roma (richiamato anche da controparte alla nota 145 della Citazione) promosso da un gruppo di attori, composto sia da persone fisiche che da associazioni, nei confronti dello Stato italiano al fine di ottenere la condanna di



e Stato fossero stati il medesimo soggetto giuridico, è evidente allora che anche CDP, in quanto Stato, avrebbe dovuto “*stare*” nel presente giudizio, nell’accezione usata dall’art. 75 c.p.c., attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri. È pacifico, tuttavia, che non è così né la Presidenza del Consiglio dei ministri è stata evocata dagli attori nell’ambito del presente giudizio.

19. Le medesime argomentazioni valgono anche per quanto riguarda il rapporto fra CDP e Eni. Anche in questo caso, infatti, si tratta di due soggetti del tutto distinti e autonomi: CDP rappresenta solamente uno dei soci di Eni. Ritenerne, dunque, che la Società e Eni siano un unico soggetto per il sol fatto che CDP è uno dei soci di Eni, vorrebbe dire che tutte le società di capitali istituite sulla base della legge italiana non avrebbero una propria soggettività giuridica, identificandosi nelle persone dei loro soci.
20. Invero, le società di capitali, come Eni, in quanto dotate di personalità giuridica, sono soggetti distinti dai soci che detengono le relative azioni o quote e hanno una responsabilità patrimoniale autonoma ed esclusiva, sicché legittimata passiva in ordine alle domande di risarcimento del danno, sia contrattuale che extracontrattuale, è solo ed esclusivamente la società di capitali e non il singolo socio.
21. Del resto, il principio secondo cui il socio e la società sono due soggetti assolutamente distinti e autonomi è stato più volte ribadito dalla Corte di cassazione, secondo la quale “[p]roprio per le disposizioni sulle società di capitali e, segnatamente, delle società per azioni, quest’ultima **rimane autonomo soggetto di diritto, distinto dal socio di sia pur larga maggioranza** (enfasi aggiunta)” e, dunque, “*in quanto dotata di personalità giuridica, è per legge trattata come soggetto di diritto distinto dalle persone dei soci, e gode perciò di piena e perfetta autonomia patrimoniale. Perfino il concentrarsi di tutte le azioni nelle mani di un solo socio (e, come si è visto, tale ipotesi non ricorre nella specie) non è causa di scioglimento, sia pure differito, della società per azioni, la quale continua a vivere, con la modifica fissata dall’art. 2362 c.c., alla stregua del quale, in caso d’insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente* (enfasi aggiunta)”<sup>(2)</sup>.
22. La Suprema Corte ha più volte ribadito il principio sopraesposto, scolpendo, in ultima analisi, il seguente punto fermo: “[**l]a società è soggetto diverso dai soci che la compongono, in ciò sostanziandosi il fenomeno della personalità giuridica** (enfasi aggiunta)”

---

quest’ultimo, ai sensi dell’art. 2058 c.c., ad adottare ogni necessaria iniziativa per l’abbattimento, entro il 2030, delle emissioni nazionali artificiali di CO<sub>2</sub>-eq nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990.

<sup>(2)</sup> Cass., 25 gennaio 2000, n. 804.



(<sup>3</sup>).

23. Chiarito quanto precede, è dunque evidente che, nel caso di specie, CDP non è dotata di legittimazione passiva rispetto alla domanda promossa dagli attori nei confronti di altri soggetti, *i.e.* Eni e lo Stato.
24. In tal senso si è peraltro pronunciata in una fattispecie simile a quella oggi all'esame dell'ill.mo Tribunale anche la giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha avuto modo di rilevare il difetto di legittimazione passiva del socio di una società di capitali, al quale veniva richiesto l'adempimento di un'obbligazione della società. In particolare, la Cassazione ha rigettato la domanda attorea per il difetto di legittimazione passiva del socio – anche se quest'ultimo aveva acquisito una partecipazione tale da assumere il controllo pressoché totalitario della società – affermando che, trattandosi di una società di capitali, “è principio generale che **dette società - le quali, in quanto dotate di personalità giuridica, sono soggetti di diritto distinti dai soci che ne fanno parte - hanno la responsabilità patrimoniale esclusiva** (enfasi aggiunta)” (<sup>4</sup>).
25. Pertanto, posto che CDP non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per l'attività posta in essere da Eni, essa potrebbe ritenersi dotata di legittimazione passiva solo nell'ipotesi in cui gli attori avessero lamentato una condotta illecita realizzata dalla medesima Società esponente, autonoma e distinta rispetto a quella di Eni. Tuttavia, nel caso di specie, gli odierni attori fanno riferimento solo ed unicamente a condotte poste in essere da Eni, e, segnatamente, all'attività di produzione di idrocarburi, dalla fase esplorativa alla raffinazione.
26. L'unica ragione per cui CDP è stata evocata nell'ambito del presente giudizio è data dalla circostanza per cui la medesima CDP detiene parte del capitale sociale di Eni: ebbene tale circostanza – oltre a non costituire una condotta posta in essere da CDP, ma soltanto una mera situazione di fatto – non potrebbe di certo fondare la legittimazione passiva della Società, la quale è quindi chiamata nel presente giudizio, di fatto, a rispondere di una condotta altrui.
27. Tali dirimenti rilievi, dunque, attestano l'evidente necessità di estromettere immediatamente la Società dal presente procedimento, stante l'assoluto difetto di legittimazione passiva in capo alla Società, in quanto i titolari della posizione passiva, nel caso di specie, sono solo – nella stessa prospettiva di controparte – Eni e/o lo

---

(<sup>3</sup>) Cass., 5 dicembre 2011, n. 25946.

(<sup>4</sup>) Cass., 7 aprile 2006, n. 8174.



Stato.

28. Al riguardo, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha affermato che “[n]el caso in cui l’atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l’attore come titolare del diritto di cui si chiede l’affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l’azione sarà inammissibile (enfasi aggiunta)”<sup>(5)</sup>.
29. L’immediata estromissione di CDP potrà essere quindi pronunciata già all’esito della prima udienza con un’ordinanza di rigetto, ai sensi dell’art. 183-*quater* c.p.c.: e, infatti, le considerazioni che precedono dimostrano chiaramente la manifesta estraneità della Società esponente rispetto al presente giudizio, sicché il giudice non potrà che arrestare le proprie valutazioni in relazione alla posizione dell’odierna esponente di fronte all’evidente difetto di legittimazione passiva in capo a CDP, il quale vizia in radice l’iniziativa giudiziaria avversaria nei confronti della medesima Società.

\*

### **III.2. Sulla nullità dell’atto di citazione per assoluta indeterminatezza sia del titolo di responsabilità contestato che della domanda proposta dagli attori nei confronti di CDP**

30. Fermo quanto precede, si evidenzia, in ogni caso, che la Citazione avversaria è affetta da nullità, ai sensi degli artt. 163, comma 3, n. 4, e 164, comma 4, c.p.c., in ragione dell’assoluta indeterminatezza dell’oggetto delle domande e delle ragioni che hanno giustificato la loro proposizione da parte degli odierni attori nei confronti di CDP e, più in particolare, rispetto:
- (i) ai fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa responsabilità della Società esponente;
  - (ii) al titolo che giustificerebbe l’insorgere di una responsabilità di CDP per i fatti allegati dagli attori;
  - (iii) alla tipologia e ai contenuti del provvedimento la cui pronuncia è stata richiesta dagli attori nei confronti della Società.
31. Per quanto riguarda, in particolare, il profilo di cui al precedente punto (i), nel proprio libello introduttivo gli attori si limitano ad affermare che “[l]’influenza dominante del MEF e di CdP su ENI non si limita, però, al pacchetto azionario e all’Assemblea, ma si spinge al ‘cuore’

---

<sup>(5)</sup> Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951.



*della gestione ed amministrazione della società” (pag. 117 della Citazione) e, dunque “il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti, tenuto conto dei loro poteri e dell’influenza dominante che esercitano sulla società dalla fondazione ad oggi, non possono che essere ritenuti corresponsabili per le scelte aziendali compiute in tema di strategie energetico-climatiche e delle conseguenti emissioni di CO2 e di altri gas climalteranti” (pag. 120 della Citazione).*

32. Vi è, tuttavia, una totale carenza finanche dell’allegazione delle singole condotte che CDP avrebbe posto in essere e che configurerebbero una condotta illecita ai sensi degli artt. 2043 e ss. c.c. Invero, nella Citazione non è richiamata, né tantomeno è stata fornita la prova, di alcuna condotta illecita univocamente riconducibile alla Società esponente, la quale è stata citata in giudizio per il sol fatto di detenere una partecipazione nel capitale di Eni.
33. E infatti, il fatto che CDP è uno dei soci di Eni non rappresenta sicuramente una condotta illecita della Società. In realtà, non si tratta nemmeno di una condotta, ma solamente di una mera situazione di fatto, che non può assolutamente fondare alcun titolo di responsabilità ascrivibile a CDP.
34. A ben vedere, gli stessi attori sono ben consapevoli di tale carenza in punto di allegazioni, ma ritengono evidentemente sufficiente a soddisfare l’onere di compiuta articolazione della domanda spiegata le seguenti circostanze:
- (i) “[i]l CdA di Eni consta di 9 membri. Quindi **il MEF** presenta una lista di 6 candidati (1 il futuro presidente e 2 il futuro amministratore delegato) e i soci privati di norma solo una lista con 3 candidati. Lo stesso vale per la nomina dei sindaci della società (enfasi aggiunta)” (pag. 117 della Citazione);
  - (ii) il **MEF** nominerebbe la maggioranza dei componenti del “Comitato sostenibilità” e del “Comitato controllo e rischi”, che si occupano della strategia climatica di Eni.
35. Sul punto, si rileva, in primo luogo, che dalla stessa prospettazione avversaria non emerge alcun potere di CDP relativo alla nomina del consiglio di amministrazione di Eni. Invero, dalla ricostruzione degli stessi attori (ed ammesso che tale elemento abbia una qualche rilevanza ai fini che ci occupano) si ricava che solo il MEF svolge un ruolo attivo nel procedimento di nomina del C.d.A. di Eni. Infatti, non viene individuato nessun potere che la Società avrebbe potuto esercitare per influire sull’amministrazione di Eni (sull’insussistenza di qualsivoglia potere di CDP di influire sull’operato dell’organo amministrativo di Eni si tornerà anche nei successivi §§ IV.1 e IV.2).



36. In secondo luogo, si osserva che le circostanze descritte da controparte sono del tutto neutre, ove si consideri che gli attori si limitano a descrivere una situazione di fatto e i poteri che il MEF (e, dunque, non CDP) esercita in sede di nomina degli organi amministrativi di Eni. È pacifico che tali circostanze non rappresentano un'attività illecita. Controparte, invero, omette completamente di individuare puntualmente la condotta asseritamente illecita di CDP, né, infatti, cita alcuna norma a fondamento di tale responsabilità.
37. Del resto, come dimostrato nel precedente paragrafo III.1, sono gli stessi attori ad aver espressamente dichiarato di agire per far valere asserite condotte illecite attribuibili esclusivamente a Eni o, comunque, allo Stato.
38. Allo stesso modo, non si comprende in che modo possa fondare la pretesa risarcitoria degli attori la sola circostanza per cui la Società esponente “*apparterrebbe*” alla Pubblica Amministrazione, atteso che, anche nel caso in cui si ritenesse che CDP abbia natura pubblica, ciò non conferirebbe di per sé obblighi e/o poteri diversi da quelli di un socio di natura privata di una qualunque società di capitali. In altri termini, l'asserita qualificazione di CDP *sub specie* di Pubblica Amministrazione non attribuirebbe comunque alla Società gli obblighi e i poteri dello Stato.
39. All'assoluta carenza di allegazioni circa le condotte illecite ascritte alla Società fa poi da *pendant* anche l'omessa indicazione delle ragioni che sostanziano il preteso concorso di CDP nell'attività asseritamente illecita contestata ad Eni e/o allo Stato.
40. Non è dato infatti comprendere in che modo la pretesa condotta illecita di CDP avrebbe concorso nella causazione dell'illecito asseritamente commesso da Eni, atteso che, intuitivamente, la condotta contestata a quest'ultima – ossia la produzione di emissioni di CO2 derivante dall'attività di produzione di idrocarburi, dalla fase esplorativa alla raffinazione – non può in alcun modo essere attribuita alla Società. E invero, come dimostrato nel precedente paragrafo III.1, CDP è un soggetto distinto e autonomo rispetto ad Eni, non avente alcun obbligo di controllo sulla attività di tale società, né alcun potere di influenzarla.
41. Per tali ragioni, i cenni riscontrabili nella Citazione in ordine all'influenza (inesistente) di CDP sull'amministrazione di Eni e alla natura pubblica della Società, non sono assolutamente idonei a sostanziare – nemmeno ai fini del vaglio preliminare richiesto dall'art. 164, comma 4, c.p.c. per la verifica della sufficienza dell'atto di citazione – la *causa petendi* della domanda che si è inteso promuovere nei confronti della Società per



il titolo di responsabilità di cui agli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c. rispetto all'illecito asseritamente commesso da Eni.

42. È evidente, quindi, che gli odierni attori non hanno neanche tentato di dimostrare come la mera circostanza di fatto per cui CDP è uno dei soci di Eni possa rappresentare di per sé un illecito ai sensi degli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c. attribuibile alla Società esponente.
43. Per quanto riguarda, infine, l'assoluta indeterminatezza circa il provvedimento la cui pronuncia è stata richiesta dagli attori nei confronti di CDP, si osserva che esso consiste nella condanna a adottare una *“policy operativa che definisca e monitori gli obiettivi climatici di cui ENI S.p.A. dovrebbe dotarsi in linea con l'Accordo di Parigi e gli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi?”* (v. Conclusioni della Citazione).
44. È necessario evidenziare al riguardo che tale provvedimento è del tutto generico e indeterminato. Invero, oltre al fatto che Eni ha già predisposto un Piano di decarbonizzazione entro il 2050, è evidente che la richiesta di controparte sia assolutamente indeterminata, atteso che la condanna avrebbe la finalità di *“mantenere la temperatura entro 1,5 gradi?”*. Nell'ambito di un settore in continua evoluzione – come quello relativo allo studio del riscaldamento globale e delle misure da adottare per mitigarne gli effetti – in cui la ricerca scientifica è ancora in corso, è impossibile determinare quale *“policy”* garantisca di raggiungere l'obiettivo, da tutti auspicato, di mantenere l'aumento della temperatura globale entro 1,5 gradi. Del resto, la richiesta formulata da controparte è talmente generica da poter ricomprendere anche una ipotetica condanna a mutare completamente l'attività di Eni, se non addirittura a cessarla. E, infatti, gli attori non hanno specificato i dettagli del provvedimento richiesto, né hanno indicato quali specifiche misure dovrebbe adottare Eni per ridurre le proprie emissioni, continuando al contempo ad offrire un servizio necessario e essenziale per garantire la soddisfazione del diritto all'energia dei cittadini.
45. Del resto, merita ricordare che in Germania, nell'ambito del contenzioso climatico *Family Farmers and Greenpeace Germany v. Germany* <sup>(6)</sup> – in cui la stessa Greenpeace e tre

---

<sup>(6)</sup> Verwaltungsgericht Berlin, sent. 31 ottobre 2019, VG 10 K 412.18. Il testo della decisione in inglese può essere reperito al seguente *link*: [http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2021/20211031\\_0027117R-SP\\_judgment-1.pdf](http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2021/20211031_0027117R-SP_judgment-1.pdf). Il testo originale, invece, può essere consultato al seguente *link*: [http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2019/20191031\\_0027117R-SP\\_judgment.pdf](http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2019/20191031_0027117R-SP_judgment.pdf).



famiglie di agricoltori hanno convenuto in giudizio lo Stato tedesco per non aver raggiunto gli obiettivi di riduzione di emissioni di CO<sub>2</sub> previsti dalla normativa tedesca di cui al *Klimaschutzgesetz (Climate Protection Act)* – ha rigettato l’azione attorea, rilevando la sua inammissibilità proprio per l’assoluta indeterminatezza delle richieste degli attori. Invero, come nel caso di specie, gli attori chiedevano di condannare lo Stato tedesco a raggiungere gli obiettivi del *Klimaschutzgesetz* il prima possibile. La Corte Amministrativa di Berlino ha dunque affermato che tale domanda è troppo indeterminata e ha precisato che “[p]er soddisfare il requisito della certezza, una richiesta deve essere presentata in modo tale che una sentenza esecutiva abbia un contenuto esecutivo”, atteso che “se non vengono indicate né le misure necessarie né un termine specifico, è quasi certo che l’azione legale proseguirà nel procedimento di esecuzione. Le questioni essenziali saranno trasferite al procedimento di esecuzione, anche se non si tratta di un nuovo procedimento” (7).

46. A ciò si aggiunga il fatto che CDP non potrebbe in ogni caso adempiere ad un provvedimento di condanna del genere, atteso che essa non ha alcun potere in relazione all’amministrazione e alla *policy* operativa di Eni, essendo solamente uno dei soci di tale società (sull’impossibilità per la Società di adempiere al provvedimento richiesto dagli attori si veda anche il successivo § III.6).
47. In definitiva, si confida che l’ill.mo Tribunale adito, preso atto dell’assoluta incertezza in ordine ai predetti elementi della Citazione sopra esaminati, voglia rilevare nell’ambito del decreto di cui all’art. 171-*bis* c.p.c. la nullità dell’atto introduttivo avversario per le ragioni sopra esposte, con tutte le conseguenze di legge. Al riguardo, si evidenzia poi che, nel (probabile) caso in cui controparte non sanasse la nullità della Citazione rispetto alla domanda proposta nei confronti di CDP, la Società esponente dovrà essere immediatamente estromessa dal presente giudizio mediante la pronuncia all’esito della prima udienza di un’ordinanza di rigetto della domanda avversaria ai sensi dell’art. 183-*quater* c.p.c.

\*

---

(7) Nel testo originale della sentenza si legge: “Die Kläger beantragen, die Beklagte zu verurteilen, durch geeignete Ergänzungsmaßnahmen sicherzustellen, dass die Handlungslücke zur Erreichung des Klimaziels 2020 schnellstmöglich geschlossen wird. Dieser Antrag nennt wie die übrigen Anträge nur das zu erreichende Ziel, allerdings ohne konkrete zeitliche Vorgaben. Um dem Bestimmtheitsfordernis zu genügen, muss ein Antrag so gestellt werden, dass ein stattgebendes Urteil einen vollstreckbaren Inhalt hat. Dabei soll das Vollstreckungsverfahren nicht unter Fortsetzung des Streits mit Sachfragen überfrachtet werden”.





### III.3. Sul difetto assoluto di giurisdizione sulle domande proposte nell'atto di citazione

#### III.3.1. Sulla “non giustiziabilità” delle domande attoree

48. Ferme le dirimenti eccezioni esposte nei precedenti paragrafi, pertinenti, nello specifico, alla posizione della sola CDP, preme evidenziare che, anche a voler considerare unitariamente la posizione dei vari Convenuti, l'esame di codesto ill.mo Tribunale dovrebbe arrestarsi già solo nella verifica della (in-)sussistenza della verifica della propria *potestas iudicandi* sulle domande proposte dagli odierni attori.
49. Invero, controparte, domandando al Giudice di valutare l'adeguatezza delle misure adottate da Eni per diminuire le emissioni di gas climalteranti derivanti dalle sue attività – misure predisposte nel pieno rispetto della legge nazionale e europea –, chiede in sostanza che il Tribunale si sostituisca al Parlamento e/o all'Esecutivo affinché detti una politica in tema di cambiamento climatico vincolante per le società private.
50. E infatti, le questioni sollevate nella Citazione e le richieste rivolte a codesto ecc.mo Giudicante esulano dall'ambito dell'esercizio del potere giurisdizionale, trattandosi di questioni di natura politico-legislativa e, quindi, rimesse ai poteri di altre Istituzioni, vale a dire il Parlamento e/o l'Esecutivo.
51. Ciò in quanto, la questione del cambiamento climatico non può essere semplificata in un'analisi di raggiungimento o meno di un determinato risultato, ma è necessaria una valutazione anche in merito alle conseguenze socio-economiche legate ad una determinata strategia climatica, la quale è rimessa alla più ampia discrezionalità del potere legislativo e esecutivo.
52. A ben vedere, infatti, la risoluzione di un fenomeno globale così grave e complesso come il cambiamento climatico non può certamente essere pretesa dai Tribunali. È necessario piuttosto un intervento legislativo e/o governativo sofisticato e coordinato a livello internazionale. Infatti, la valutazione circa le misure da porre in essere richiede necessariamente un bilanciamento fra interessi di fondamentale importanza come, ad esempio, interessi economici, ambientali, di politica internazionale e di sicurezza nazionale. Un simile bilanciamento è impossibile senza un preesistente indirizzo politico determinato a livello legislativo e/o di esecutivo.
53. Ciò trova la migliore conferma nell'art. 57-*bis* del Codice dell'Ambiente. Tale disposizione rimette espressamente al potere esecutivo il compito di elaborare la strategia per la diminuzione delle emissioni di gas a effetto serra. In particolare, il



predetto art. 57-*bis* prevede che il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (di seguito ‘CITE’), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – composto dai Ministri della transizione ecologica (oggi dell’ambiente e della sicurezza energetica), dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali – approva il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare, tra le altre, le politiche in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

54. A ciò si aggiunga anche la circostanza per cui al MASE è affidata “*la salvaguardia del territorio e della risorsa idrica, degli ecosistemi terrestri e marini, delle specie animali e vegetali a rischio, alla bonifica delle aree e dei corsi d’acqua, **alla riduzione delle fonti di inquinamento e delle emissioni dei gas climalteranti, nel contesto della sfida del riscaldamento globale*** (enfasi aggiunta)”<sup>(8)</sup>. Nello specifico, l’art. 35 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, modificato da ultimo dall’art. 4 d.lgs. 11 dicembre 2022, n. 173, affida al MASE “*le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile e alla sicurezza energetica*” in materia di “*piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell’aria, **politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra*** (enfasi aggiunta)”.
55. Le disposizioni sopra richiamate sono dirimenti e dimostrano chiaramente che la materia del cambiamento climatico è rimessa esclusivamente al potere legislativo e/o esecutivo, essendo di natura prettamente politica.
56. Non ci si avvede, del resto, di come codesto ill.mo Giudicante possa valutare l’idoneità della strategia climatica di Eni a raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Né questo ecc.mo Tribunale potrebbe condannare Eni a ridurre drasticamente nel breve periodo le emissioni di CO2 senza effettuare delle considerazioni di natura prettamente politica, in quanto una tale decisione dovrebbe necessariamente prendere in considerazione e mettere a confronto le esternalità negative delle attività di tale società con i benefici socio-economici da essa derivanti. Si evidenzia, infatti, che i prodotti offerti da Eni sono utilizzati dall’intera collettività, compresi gli odierni attori, e consentono di soddisfare un interesse fondamentale quale l’accesso all’energia.

---

<sup>(8)</sup> V. <https://www.mase.gov.it/pagina/competenze>.



57. Per tali ragioni, l'attività giurisdizionale di codesto ill.mo Giudicante deve arrestarsi di fronte alle domande proposte dagli attori, nel rispetto del principio di separazione tra i poteri dello Stato.
58. Quanto sopraesposto, del resto, trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha avuto modo di precisare che l'eccesso di potere per invasione della sfera riservata al legislatore si configura ogni volta che il giudice non si sia limitato ad esercitare il potere interpretativo ad esso attribuitogli, ma “*abbia applicato non la norma esistente ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete*” <sup>(9)</sup>.
59. Per quanto riguarda, invece, lo sconfinamento dei poteri riservati all'Esecutivo, la Corte di cassazione ha affermato che il vizio di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito amministrativo si verifica ogni volta che il Giudice “*invade arbitrariamente il campo dell'attività riservata alla Pubblica Amministrazione attraverso l'esercizio di poteri di cognizione e di decisione non previsti dalla legge*” ovvero “*quando sostituisca propri criteri di valutazione a quelli discrezionali dell'Amministrazione o adotti decisioni finali c.d. autoesecutive*” <sup>(10)</sup>.
60. Alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza sopra citata, è evidente come, nel caso di specie, l'eventuale accoglimento delle domande avversarie da parte di codesto Ill.mo Giudicante si tradurrebbe in un'indebita intrusione del potere giudiziario nell'ambito di competenze del Legislatore e dell'Esecutivo, in palese violazione del fondamentale principio di separazione dei poteri.
61. Per quanto occorrer possa, si evidenzia, inoltre, che i Giudici stranieri che hanno già esaminato casi analoghi a quello di specie, in cui gli attori agivano contro società private o Stati per il risarcimento del danno causato dal cambiamento climatico, hanno più volte rigettato tali domande, rilevando un difetto assoluto di giurisdizione.
62. In particolare, nel caso statunitense *Comer v. Murphy Oil USA* del 2012 <sup>(11)</sup>, il sig. Ned Comer e altri tredici attori convenivano in giudizio un gruppo di società operanti nel settore dell'*oil and gas*, chiedendo alla *United States District Court for the Southern District of Mississippi Southern Division* il risarcimento del danno derivante dalla distruzione o

---

<sup>(9)</sup> *Ex multis*, v. Cass., Sez. Un., 19 maggio 2023, n. 13844; Cass., Sez. Un., 2 maggio 2023, n. 11444; Cass., Sez. Un., 14 aprile 2023, n. 10078.

<sup>(10)</sup> *Ex multis*, v. Cass., Sez. Un., 16 marzo 2022, n. 8559; Cass., Sez. Un., 9 novembre 2011, n. 23302.

<sup>(11)</sup> Primo grado: *Comer v. Murphy Oil*, Cause no. 1:11CV220-LG-RHW (S.D. Miss. 2012). Secondo grado: *Comer v. Murphy Oil*, Case no. 12-60291, 585 F.3d 855 (5th Cir. 2013).



comunque dal danneggiamento alle loro terre e ai loro beni causato dall'uragano Katrina. In particolare, i ricorrenti sostenevano che le società convenute, producendo un elevato quantitativo di emissioni di gas climalteranti, avrebbero contribuito a provocare un innalzamento delle temperature degli oceani e del livello del mare il che, a sua volta, avrebbe intensificato la forza dell'uragano Katrina. La Corte distrettuale del Mississippi ha rigettato *in toto* le richieste attoree, rilevando il difetto di giurisdizione, data la “non giustiziabilità” delle questioni legate al “*climate change*”.

63. In appello, la *United Court of Appeals for the Fifth Circuit* ha poi confermato la decisione di primo grado resa dalla Corte distrettuale del Mississippi per l'esistenza di una *res judicata*. La Corte statunitense ha dunque applicato il principio di separazione dei poteri per affermare che “*le richieste presentate dagli attori costituiscono questioni politiche non giustiziabili, perché non esistono standard giudizialmente utilizzabili per la risoluzione di tali questioni e perché il caso richiederebbe alla Corte di prendere decisioni politiche che sono state affidate all'EPA dal Congresso*” <sup>(12)</sup>.
64. Ancorché il precedente sopracitato appartenga a un ordinamento straniero, si deve ritenere che i principi da esso statuti possano comunque trovare applicazione al caso di specie, in quanto:
- (i) il caso *Comer v. Murphy Oil USA* e il presente contenzioso sono del tutto analoghi, atteso che in entrambi i procedimenti (ascrivibili alla categoria delle *climate change litigations*) un gruppo di privati ha citato in giudizio società private, chiedendo il risarcimento di danni asseritamente subiti a causa di disastri naturali e deducendo che le società convenute sarebbero state responsabili poiché le emissioni prodotte dalle loro attività avrebbero concorso all'aggravamento del cambiamento climatico;
  - (ii) la Corte statunitense ha rilevato il difetto di giurisdizione alla luce del fondamentale principio di separazione dei poteri, il quale ispira tutti i Paesi democratici e, quindi, ovviamente anche l'ordinamento italiano.
65. La tesi della “*non giustiziabilità*” delle questioni legate al cambiamento climatico – in quanto aventi natura politica e, conseguentemente, affidate esclusivamente al potere

---

<sup>(12)</sup> *Comer v. Murphy Oil*, Cause no. 1:11CV220-LG-RHW (S.D. Miss. 2006), p. 29. Nel testo originale si legge quanto segue: “*The Court finds that the claims presented by the plaintiffs constitute non-justiciable political questions, because there are no judicially discoverable and manageable standards for resolving the issues presented, and because the case would require the Court to make initial policy determinations that have been entrusted to the EPA by Congress*”. Il testo della decisione può essere reperito al seguente link: [http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/case-documents/2012/20120320\\_docket-111-cv-00220\\_memorandum-opinion-and-order-1.pdf](http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/case-documents/2012/20120320_docket-111-cv-00220_memorandum-opinion-and-order-1.pdf).



legislativo e esecutivo – è ormai stata uniformemente accolta sia dalla giurisprudenza statunitense, sia dalle Corti di altri paesi, sia appartenenti alla tradizione del *civil law* che del *common law*.

66. Al riguardo si osserva che i Giudici statunitensi hanno applicato i principi espressi nel caso *Comer v. Murphy Oil USA*, tra gli altri, nei seguenti ulteriori casi:

- (i) *Connecticut v. Am. Elec. Power Co.* <sup>(13)</sup>, in cui diversi Stati, la città di New York e un gruppo di enti *no profit* hanno convenuto in giudizio cinque grandi società, chiedendo che esse cessassero le loro attività produttive di emissioni di CO<sub>2</sub>, in quanto avrebbero consapevolmente, o comunque per negligenza, creato, mantenuto e contribuito a cagionare un danno collettivo, ovverosia, il riscaldamento globale. Come nel caso *Comer*, la Corte ha dichiarato inammissibili le richieste degli attori per difetto di giurisdizione, ritenendo che si trattasse di una “*political question*” e, pertanto, “*non-justiciable*”;
- (ii) *California v. Gen. Motors Corp.* <sup>(14)</sup>, nell’ambito del quale il Procuratore Generale della California ha convenuto in giudizio la società General Motors e altre cinque grandi case automobilistiche, deducendo che le emissioni da essi prodotte avrebbero contribuito all’aggravamento del riscaldamento globale e, dunque, alla verifica dei danni da esso derivanti. Anche in questo caso, il Giudice statunitense ha rigettato le domande attoree, rilevando il suo difetto di giurisdizione, a fronte della natura “*non-justiciable*” della questione, atteso che l’eventuale accoglimento delle richieste attoree “*avrebbe un effetto inestricabile sul commercio interstatale e sulla politica estera - questioni costituzionalmente affidate ai rami politici del governo*” <sup>(15)</sup>;
- (iii) *Native Vill. of Kivalina v. ExxonMobil Corp.* <sup>(16)</sup>, nell’ambito del quale gli abitanti di un villaggio in Alaska, hanno agito nei confronti di ventiquattro grandi società energetiche, chiedendo ai Giudici di condannarle a sostenere i costi per il

---

<sup>(13)</sup> *Connecticut v. Am. Elec. Power Co.*, sent. 564 U.S. 20 giugno 2011, Case 10–174. Il testo della decisione può essere reperito al seguente link: [http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/case-documents/2011/20110620\\_docket-10%E2%80%93174\\_opinion.pdf](http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/case-documents/2011/20110620_docket-10%E2%80%93174_opinion.pdf).

<sup>(14)</sup> *California v. Gen. Motors Corp.*, sent. 17 settembre 2007, Case 3:06-cv-05755-MJJ. Il testo della decisione può essere trovato al seguente link: [http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/case-documents/2007/20070917\\_docket-06-cv-05755\\_order.pdf](http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/case-documents/2007/20070917_docket-06-cv-05755_order.pdf).

<sup>(15)</sup> Nel testo originale si legge quanto segue: “*the Court finds that Plaintiff’s federal common law global warming nuisance tort would have an inextricable effect on interstate commerce and foreign policy – issues constitutionally committed to the political branches of government*”.

<sup>(16)</sup> *Native Vill. of Kivalina v. ExxonMobil Corp.*, sent. 30 settembre 2009, Case4:08-cv-01138-SBA. Il testo della decisione può essere reperito al seguente link: [http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/case-documents/2009/20090930\\_docket-408-cv-01138-SBA\\_order.pdf](http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/case-documents/2009/20090930_docket-408-cv-01138-SBA_order.pdf).



trasferimento del proprio villaggio, minacciato dall'innalzamento dei mari causato dal cambiamento climatico. Ancora una volta, la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto settentrionale della California ha respinto le richieste di risarcimento qualificandole come “*non-justiciable political question*” e stabilendo che gli attori non erano per l'effetto legittimati a intentare la causa. Nello specifico, i Giudici hanno affermato che “*gli attori ignorano che l'attribuzione della responsabilità e del costo del riscaldamento globale è una questione che deve essere determinata da parte del ramo esecutivo o legislativo in prima istanza*”<sup>(17)</sup>.

67. Per quanto riguarda, invece, altri pronunciamenti di Corti straniere, si ritiene utile ricordare:

- (i) il caso neozelandese *Smith v Fonterra Co-operative Group Ltd*<sup>(18)</sup>, nell'ambito del quale il sig. Smith ha citato in giudizio sette società neozelandesi, emettitrici di un elevato volume di gas serra, deducendo che le attività di tali società sarebbero illecite in quanto avrebbero contribuito all'aggravamento del cambiamento climatico. Il Giudice neozelandese, nel rigettare l'azione del sig. Smith, ha rilevato che la soluzione di un fenomeno di portata globale come il cambiamento climatico non può essere pretesa dall'organo giudiziario, ma piuttosto è necessario un intervento a livello internazionale. Invero, secondo la Corte neozelandese, i Giudici non possono valutare le implicazioni sociali ed economiche delle diverse strategie climatiche;
- (ii) il caso canadese *Friends of the earth v. Canada*<sup>(19)</sup>, nell'ambito del quale le associazioni ambientaliste *Ecojustice* e *Friends of the Earth* hanno citato in giudizio il Governo canadese, chiedendo al giudice di accertare la violazione dei vincoli e degli obiettivi climatici previsti dal Protocollo di Kyoto. Anche in questo caso, il Giudice ha rigettato l'iniziativa giudiziaria attorea, affermando che la questione è sottratta al potere giurisdizionale della Corte, in considerazione della sua natura eminentemente politica;

---

<sup>(17)</sup> Nel testo si legge quanto segue: “*Plaintiffs ignore that the allocation of fault - and cost - of global warming is a matter appropriately left for determination by the executive or legislative branch in the first instance. The Court thus concludes that the third Baker factor also militates in favor of dismissal*”.

<sup>(18)</sup> *Smith v Fonterra Co-operative Group Ltd*, sent. 21 ottobre 2021, Case CA128/2020 [2021] NZCA 552. Il testo della decisione può essere reperito al seguente link: [http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2021/20211021\\_2020-NZHC-419-2021-NZCA-552-2022-NZSC-35\\_appeal.pdf](http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2021/20211021_2020-NZHC-419-2021-NZCA-552-2022-NZSC-35_appeal.pdf).

<sup>(19)</sup> *Friends of the earth v. Canada*, sent. Del 20 ottobre 2008, 2008 FC 1183, [2009] 3 F.C.R. 201. Il testo della decisione può essere reperito al seguente link: [http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2008/20081020\\_2008-FC-1183-2009-FCA-297\\_decision.pdf](http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2008/20081020_2008-FC-1183-2009-FCA-297_decision.pdf).



(iii) il caso svizzero *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et al. v. Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications* <sup>(20)</sup>, in cui un gruppo di attori composto sia da associazioni che da persone fisiche ha convenuto in giudizio il “Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications”, deducendo che esso non avrebbe fornito una strategia climatica adeguata. La Suprema Corte Federale svizzera ha osservato che “[t]ali questioni non devono essere affrontate con azioni legali, ma con mezzi politici, per i quali il sistema svizzero, con i suoi strumenti democratici, offre sufficienti garanzie” <sup>(21)</sup>.

68. Le argomentazioni sopra svolte, del resto, sono state condivise anche dallo Stato italiano nell’ambito del procedimento n. 39415/2021 R.G., denominato dagli attori stessi “Giudizio Universale”, attualmente pendente dinanzi alla medesima II sezione del Tribunale di Roma (G.I. Dott.ssa Canonaco) e avente ad oggetto le medesime questioni sollevate dagli odierni attori nel presente procedimento <sup>(22)</sup>. In particolare, nell’ambito di tale giudizio un gruppo di attori, composto sia da associazioni che da persone fisiche, ha citato in giudizio lo Stato italiano lamentando che la normativa climatica italiana non sarebbe idonea a raggiungere gli obiettivi posti dall’Accordo di Parigi e dai *report* dell’IPCC, e, dunque, si porrebbe in violazione degli obblighi asseritamente vincolanti incombenti sullo Stato in base alle norme del diritto internazionale sui cambiamenti climatici e alle disposizioni sulla tutela dei diritti umani.
69. Ebbene, dagli articoli di stampa che hanno narrato la vicenda (cfr. **doc. 2**) e dalla documentazione disponibile sul sito *web* dedicato al c.d. Giudizio Universale <sup>(23)</sup> è emerso, infatti, che anche lo Stato italiano avrebbe eccepito l’improcedibilità dell’iniziativa giudiziaria attorea, data la natura evidentemente politico-legislativa della questione climatica, la quale deve essere gestita in un contesto di politica globale a livello internazionale, da parte del potere esecutivo e con la successiva ratifica del Parlamento, e il cui sindacato esula dai compiti del potere giudiziario. Pertanto, anche lo Stato italiano ha rilevato che se il Tribunale di Roma concedesse il provvedimento

---

<sup>(20)</sup> Federal Supreme Court [of Switzerland], Public Law Division I, sent. 5 maggio 2020, 1C\_37/2019. Il testo della decisione in inglese può essere consultato al seguente *link*: [http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2020/20200505\\_No.-A-29922017\\_judgment.pdf](http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2020/20200505_No.-A-29922017_judgment.pdf).

<sup>(21)</sup> Nel testo originale della decisione si legge quanto segue: “*Derartige Anliegen sind nicht auf dem Rechtsweg, sondern mit politischen Mitteln durchzusetzen, wozu das schweizerische System mit seinen demokratischen Instrumenten hinreichende Möglichkeiten eröffnet*”. Il testo è reperibile al seguente *link*: [http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2020/20200520\\_No.-A-29922017\\_judgment.pdf](http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2020/20200520_No.-A-29922017_judgment.pdf).

<sup>(22)</sup> Nell’ambito di tale giudizio il Giudice, “*ritenuto, alla luce delle eccezioni e difese della parte convenuta e della documentazione in atti, non opportuni gli ulteriori approfondimenti richiesti da parte attrice*”, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 13 settembre 2023.

<sup>(23)</sup> Il sito *web* è consultabile al seguente *link*: <https://giudiziouniversale.eu/la-causa-legale/>.



richiesto dagli attori, esso realizzerebbe un'evidente intrusione del potere giudiziario nell'ambito di questioni rimesse esclusivamente alla discrezionalità del Legislatore e/o del Governo.

70. Alla luce di tutte le considerazioni esposte nei precedenti paragrafi, si deve concludere che l'azione avversaria è improcedibile per difetto assoluto di giurisdizione, poiché le domande proposte dagli attori non sono giustiziabili, avendo natura politico-legislativa e essendo rimesse esclusivamente al potere legislativo e esecutivo.

\*

### **III.3.2. Sul difetto assoluto di giurisdizione sulle condotte asseritamente poste in essere da Eni in altri Stati**

71. In ogni caso, oltre all'evidente difetto assoluto di giurisdizione derivante dalla “*non giustiziabilità*” delle domande avversarie, si evidenzia che l'iniziativa giudiziaria di controparte è inammissibile poiché è viziata da un ulteriore difetto di giurisdizione, in quanto riguarda condotte poste in essere, almeno parzialmente, da società del Gruppo Eni in altri Stati.
72. E infatti, a fondamento della propria domanda controparte ha dedotto l'asserita illiceità non solo delle attività di Eni poste in essere in Italia, ma di tutto il suo operato, anche ove realizzato, tramite società in vario modo controllate, in altri Stati. Ciò emerge dalla semplice lettura della Citazione, ove si afferma, ad esempio, che “[i]n Nigeria, ad esempio, Eni è attiva dal 1965 nella regione del Delta del Niger, tristemente nota come una delle più inquinate del mondo, soprattutto a causa delle continue fuoriuscite di petrolio che contaminano l'acqua ed il suolo della regione” ovvero che “[i]n Mozambico ENI ha scoperto un maxi-giacimento di gas offshore a circa 1.600 metri di profondità” (pag. 35 della Citazione).
73. È evidente, dunque, che codesto ecc.mo Tribunale deve arrestare la propria valutazione sulle domande attoree nella parte in cui vengono contestate condotte poste in essere da altre società del Gruppo Eni al di fuori dello Stato italiano, atteso che esse esulano sicuramente dalla cognizione del Giudice italiano per difetto assoluto di giurisdizione.
74. Invero, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, il Giudice italiano ha potere giurisdizionale solo nel caso in cui la condotta illecita, generatrice del danno lamentato, sia occorsa nello Stato italiano.
75. In tal senso, del resto, si è pronunciata la consolidata giurisprudenza della Corte di





cassazione, la quale ha avuto modo di precisare che “[l]a Corte di Giustizia, com’è noto, identifica in generale detto luogo sia in quello in cui ha avuto luogo la condotta lesiva, sia in quello in cui il danno si è concretizzato, sicché il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi al giudice dell’uno o dell’altro di essi. Occorre aver presente, tuttavia, che **per luogo in cui il danno si è concretizzato si deve aver riguardo al “danno iniziale”, e dunque il criterio del locus commissi delicti** - come più volte ribadito ancora dalla Corte di Giustizia - **non può dilatarsi fino a ricomprendere qualsiasi luogo in cui possano essere risentite le conseguenze negative a valle di un danno verificatosi altrove, né tantomeno detto luogo può coincidere con il domicilio del danneggiato, laddove la condotta dannosa si sia verificata altrove** (enfasi aggiunta)” (24).

76. Alla luce dei principi espressi dalla Corte di cassazione sopra richiamati è evidente che il Giudice adito non può esprimersi *in parte qua* sulle domande attore, atteso che tanto il danno iniziale lamentato da controparte (*i.e.*, il riscaldamento globale) quanto la condotta di Eni o delle sue controllate asseritamente illecita, sarebbero occorsi, in tale parte, in uno Stato diverso da quello italiano.
77. Per tali ragioni, dunque, si deve comunque concludere, anche sotto tale ulteriore profilo, per l’improcedibilità della domanda avversaria, stante l’ulteriore difetto assoluto di giurisdizione derivante dal fatto che controparte eccipisce danni asseritamente verificatesi fuori dall’Italia e causati da condotte poste in essere da soggetti appartenenti al Gruppo Eni in Stati stranieri.

\*

#### **III.4. Sul difetto di legittimazione ad agire in via individuale delle Associazioni ambientaliste e dei privati per la tutela di un interesse collettivo e, comunque, per far valere un c.d. danno ambientale**

78. Fermo quanto precede, anche nella non creduta ipotesi in cui codesto ill.mo Tribunale non si fosse già convinto dell’inconsistenza dell’azione avversaria per le ragioni sopra esposte, si osserva che l’azione attorea è comunque assolutamente inammissibile, stante il palese difetto di legittimazione ad agire in via individuale sia delle Associazioni, sia dei privati, ai sensi dell’art. 81 c.p.c., atteso che essi hanno agito in giudizio per tutela di un interesse collettivo, ossia il c.d. diritto al clima, e comunque per far valere un danno ambientale.

---

(24) Cass., Sez. Un., 17 maggio 2023, n. 13504; conf., *ex multis*, Cass., Sez. Un., 28 aprile 2015, n. 8571; Cass., Sez. Un., 22 novembre 2010, n. 23593.



79. In particolare, gli attori hanno sostenuto di essere muniti di legittimazione attiva nel caso di specie, in quanto agirebbero per il risarcimento di danni individuali di natura patrimoniale e non patrimoniale individualmente patiti.
80. Tuttavia, è evidente che, in realtà, tale affermazione sia stata spesa dagli attori – ben consapevoli di non avere alcuna legittimazione a proporre l'azione per cui è causa – nel vano tentativo di celare il palese difetto di legittimazione ad agire che vizia la presente iniziativa giudiziaria.
81. Ciò in quanto, sostanzialmente, l'azione promossa dagli attori sottende un interesse collettivo e, segnatamente, la tutela del diritto al clima. Questo, tuttavia, costituisce un diritto collettivo, la cui tutela non può essere demandata individualmente da singole persone (fisiche o giuridiche).
82. Invero, la reale portata delle richieste avversarie emerge chiaramente già dalla sola lettura delle prime pagine della Citazione e, in particolare, dalle numerose contraddizioni in cui cadono gli attori. Nello specifico, la strumentalità della condotta processuale di controparte – la quale lamenta danni individuali, nemmeno specificamente allegati e, quindi, del tutto generici, al solo fine di superare l'evidente difetto di legittimazione attiva – si evince dal fatto che:
- (i) vi è contraddizione fra le norme che si assumono violate, ossia gli artt. 2 e 8 della CEDU, e i danni asseritamente patiti dagli attori: in particolare, i danni che potrebbero astrattamente derivare dalla violazione delle predette disposizioni non potrebbero che essere un danno alla vita, ovvero un rilevante pregiudizio alla vita privata o familiare, ma gli attori si limitano ad allegare, da un lato, danni meramente patrimoniali e, dall'altro lato, danni c.d. da *metus*;
  - (ii) in ogni caso, gli artt. 2 e 8 della CEDU tutelano solo diritti di cui godono le persone fisiche e non le Associazioni, non potendosi ipotizzare un diritto alla vita o alla riservatezza della vita privata e familiare in capo ad una persona giuridica;
  - (iii) gli attori omettono persino di allegare i danni pretesamente subiti e non tentano nemmeno di provarne l'esistenza: non sono infatti nemmeno prodotti documenti o richiesti mezzi di prova volti a dimostrare l'*an* o il *quantum* dei danni invocati;
  - (iv) l'assoluta inidoneità del provvedimento di condanna richiesto dagli attori a



ristorare i danni lamentati, atteso che esso avrebbe effetti solo per il futuro, non potendo in alcun modo ripristinare lo *status quo ante* (sul punto v. più approfonditamente al successivo § IV.6).

83. Alla luce di quanto precede, è evidente che controparte ha invocato pretesi danni asseritamente patiti individualmente dagli attori derivanti dal cambiamento climatico, del tutto generici e incoerenti con le argomentazioni spese del corpo della Citazione, al solo fine di conferire una (apparente) legittimazione all'iniziativa giudiziaria avversaria.
84. Pertanto, gli attori, in realtà, non hanno chiesto la tutela di un loro diritto personale diverso e distinto rispetto agli interessi di tutti gli altri cittadini e, quindi, in ultima analisi, hanno agito a protezione di un interesse collettivo. Essi chiedono infatti l'emanazione di un provvedimento inibitorio volto a far diminuire in futuro le emissioni di gas serra prodotte da Eni e, nella loro prospettazione, per combattere il cambiamento climatico in favore della collettività. E infatti, le circostanze in cui gli odierni attori si trovano a causa del cambiamento climatico, e per le quali hanno attivato la presente iniziativa giudiziaria, non affliggono solo ed esclusivamente gli stessi, atteso che questi non si trovano una situazione che li differenzia rispetto a tutti gli altri individui. Al contrario, il cambiamento climatico è un fenomeno che coinvolge tutta la collettività non solo nazionale, ma anche mondiale. Invero, una delle caratteristiche fondamentali del c.d. diritto al clima è proprio la sua ultra-soggettività.
85. È evidente, dunque, che parte attrice:
- (i) ha agito per la tutela dell'interesse collettivo sotteso al diritto al clima, che, nella prospettazione avversaria, troverebbe il proprio fondamento negli artt. 2 e 8 della CEDU;
  - (ii) ha strumentalmente dedotto di agire per il risarcimento di danni individuali – assolutamente incoerenti con le argomentazioni spese nel corpo della Citazione e nemmeno compiutamente allegati – al solo fine di dare una patente di legittimazione alla propria iniziativa giudiziaria.
86. Del resto, anche la CGUE, in casi analoghi a quello di specie, ha osservato che non vi è alcun interesse individuale qualora si agisca per danni asseritamente causati dal cambiamento climatico, da ciò desumendosi il difetto di legittimazione ad agire del privato per la tutela di un interesse collettivo.



87. Nello specifico, nel caso *Carvalho and others c. European Parliament and Council of the European Union* <sup>(25)</sup>, gli attori hanno citato in giudizio di fronte alla CGUE il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo, lamentando che l'obiettivo dell'Europa di ridurre le emissioni di gas serra del 40% rispetto al 1990 entro il 2030 non sarebbe idoneo ad evitare i danni che il cambiamento climatico avrebbe arrecato al loro diritto alla vita, alla salute, alla proprietà privata e al lavoro. La CGUE, sia in primo grado che in appello, ha rigettato le domande attoree, rilevando il difetto di legittimazione ad agire degli istanti. In particolare, la Corte ha dapprima precisato che **“le persone fisiche o giuridiche soddisfano la condizione dell'interesse individuale solo se l'atto impugnato le colpisce in ragione di talune caratteristiche loro proprie o di circostanze che le differenziano da tutte le altre persone, e in virtù di tali fattori le distingue individualmente proprio come nel caso del destinatario (enfasi aggiunta)”** <sup>(26)</sup>, ed ha infine ritenuto che, **“atteso che gli attori si sono limitati ad invocare una violazione dei loro diritti fondamentali, e, dunque, la violazione di interessi individuali, in quanto gli effetti del cambiamento climatico [...] sarebbero unici e diversi per ciascun individuo, non si può ritenere che gli atti impugnati incidano sui ricorrenti in ragione di talune caratteristiche loro proprie o di circostanze che li differenziano da tutte le altre persone e che, in virtù di tali fattori, li distinguano individualmente come nel caso del destinatario (enfasi aggiunta)”** <sup>(27)</sup>. Per tale ragione, dunque, la CGUE ha concluso affermando che **“gli attori non avevano dimostrato che le disposizioni contestate degli atti in questione li distinguessero individualmente da tutte le altre persone fisiche o giuridiche interessate da tali disposizioni (enfasi aggiunta)”** <sup>(28)</sup>.
88. Il provvedimento della CGUE sopra citato, pertanto, assume rilievo fondamentale nel caso di specie. La CGUE, infatti, ha rilevato come **il cambiamento climatico e i danni da esso causati colpiscono tutti gli individui indistintamente e, dunque, non è possibile**

---

<sup>(25)</sup> CGUE, sent. 8 maggio 2019, *Carvalho and others c. European Parliament and Council of the European Union*, Causa T-330/18; CGUE, sent. 25 marzo 2021, *Carvalho and others c. European Parliament and Council of the European Union*, Causa C-565/19 P.

<sup>(26)</sup> Nel testo inglese della sentenza d'appello si legge quanto segue: *“natural or legal persons satisfy the condition of individual concern only if the contested act affects them by reason of certain attributes which are peculiar to them or by reason of circumstances in which they are differentiated from all other persons, and by virtue of these factors distinguishes them individually just as in the case of the person addressed”*.

<sup>(27)</sup> Nel testo inglese della sentenza d'appello si legge come segue: *“Since, as is apparent from paragraph 46 of the order under appeal, the appellants merely invoked, before the General Court, an infringement of their fundamental rights, inferring individual concern from that infringement, on the ground that the effects of climate change and, accordingly, the infringement of fundamental rights are unique to and different for each individual, it cannot be held that the acts at issue affect the appellants by reason of certain attributes which are peculiar to them or by reason of circumstances in which they are differentiated from all other persons, and by virtue of these factors distinguish them individually just as in the case of the person addressed”*.

<sup>(28)</sup> Nel testo inglese della sentenza d'appello si legge quanto segue: *“the appellants had not established that the contested provisions of the acts at issue distinguished them individually from all other natural or legal persons concerned by those provisions”*.



individuare interessi individuali, diversi da quelli di tutte le altre persone, da poter far valere in giudizio nelle forme dell'azione individuale contro un soggetto per chiedere la riduzione delle emissioni di CO2.

89. Per tali ragioni, si deve ritenere che anche nel caso di specie gli attori non hanno alcun interesse individuale che possa fondare la loro legittimazione ad agire.
90. Si osserva, inoltre, come sono gli attori stessi ad affermare di agire per la tutela di diritti collettivi e, quindi, in ultima analisi, per la tutela di interessi altrui. Invero, controparte sostiene di agire per la tutela delle generazioni future e, dunque, di soggetti che non sono ancora nati.
91. Conseguenza immediata e diretta di quanto precede è il difetto di legittimazione ad agire in capo a controparte, ai sensi dell'art. 81 c.p.c., e, conseguentemente, l'inammissibilità della domanda proposta con la Citazione. E infatti, non è possibile agire in via individuale per la tutela di un interesse collettivo.
92. Per quanto riguarda specificatamente le associazioni di protezione ambientale la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che per valutare la loro legittimazione ad agire si deve fare riferimento al principio generale *“del divieto di sostituzione processuale, sancito dall'art. 81 del Codice di procedura civile: secondo cui “fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”*. **Il divieto di sostituzione processuale implica che, anche per gli enti esponenziali, la possibilità di far valere in nome proprio gli interessi diffusi dei singoli appartenenti alla categoria debba trovare, volta a volta, uno specifico fondamento normativo** (enfasi aggiunta)<sup>(29)</sup>, che, nel caso di specie, pacificamente non sussiste.
93. In ogni caso, le Associazioni non hanno in alcun modo dimostrato:
- (i) la stabilità e non occasionalità della loro azione;
  - (ii) l'effettiva rappresentatività degli interessi statutari;
  - (iii) di avere un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume lesa.
94. Del resto, tale ultimo requisito non potrebbe in alcun modo sussistere, atteso che l'interesse a limitare gli effetti negativi del cambiamento climatico appartiene ad ogni

---

<sup>(29)</sup> Cons. Stato, 21 luglio 2016, n. 3303.



soggetto, ovunque esso si trovi. Non si tratta, infatti, nel caso di specie, di un danno ambientale occorso in una precisa e delimitata zona geografica, che coinvolge una determinata categoria di individui, bensì di un evento di portata globale che coinvolge tutti gli individui.

95. Ciò posto, si osserva che la legittimazione delle Associazioni non potrebbe comunque trovare fondamento nella Convenzione di Aarhus, atteso che questa pone solo ed esclusivamente degli obblighi in capo agli Stati di garantire ai “*membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale*” la possibilità di agire in giudizio per lamentare eventuali violazioni del diritto ambientale nazionale (art. 9, comma 3, della Convenzione di Aarhus). Pertanto, la Convenzione di Aarhus – atteso che non può essere direttamente applicata nell’ordinamento italiano, dovendo essere attuata mediante un intervento del legislatore nazionale – non può assolutamente fondare alcuna legittimazione in capo agli odierni attori.
96. Del resto, la Convenzione di Aarhus non potrebbe legittimare l’azione giudiziaria delle Associazioni, atteso che non può derogare alle disposizioni del diritto interno, che escludono espressamente tale legittimazione.
97. Ciò posto, si osserva che, in realtà, lo Stato ha previsto espressamente gli strumenti volti a garantire l’accesso alla giustizia anche alle associazioni ambientaliste: si tratta in particolare dell’art. 309 del Codice dell’Ambiente, il quale prevede, al primo comma, che “**le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale** o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all’adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla parte sesta del presente decreto **possono presentare al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, depositandole presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, denunce e osservazioni**, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l’intervento statale a tutela dell’ambiente a norma della parte sesta del presente decreto (enfasi aggiunta)” (su tale disposizione v. più approfonditamente il successivo § III.6). Tuttavia, nel caso di specie, gli attori non hanno attivato il meccanismo di cui all’art. 309 del Codice dell’Ambiente, ma hanno agito, in totale assenza di legittimazione attiva, ricorrendo al Giudice ordinario.
98. Al riguardo, si evidenzia che la giurisprudenza citata da controparte nel vano tentativo di sostenere la sussistenza della propria legittimazione ad agire non è assolutamente



idonea a confutare quanto sopra dimostrato, ma anzi, ne fornisce una conferma. In particolare, tali sentenze <sup>(30)</sup> – tutte emanate dalla Corte di cassazione penale – affermano espressamente che le associazioni ambientaliste “**non possono agire in giudizio per il risarcimento del danno di natura ambientale**” in quanto “**il titolare della pretesa risarcitoria è esclusivamente lo Stato, in persona del [MASE]** (enfasi aggiunta)” <sup>(31)</sup>.

99. Al riguardo, inoltre, è necessario osservare che tali sentenze riconoscono unicamente la legittimazione delle associazioni ambientaliste a costituirsi parte civile nei procedimenti penali nel caso abbiano effettivamente subito dei danni personali e individuali e non affermano in alcun modo la legittimazione attiva delle predette associazioni nell’ambito del giudizio civile. E, infatti, il diritto processuale penale risponde ad una disciplina e a dei principi autonomi e distinti rispetto a quelli che regolano il processo civile. Invero, l’art. 91 c.p.p. prevede espressamente che le associazioni, a cui sono state riconosciute finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato. Per tale ragione, la Corte di cassazione penale è giunta a riconoscere la possibilità per le associazioni ambientaliste di costituirsi parti civili nell’ambito di procedimenti penali. Tale fondamento normativo, però, riguarda esclusivamente il processo penale e non può assolutamente essere applicato nell’ambito del diritto processuale civile, che è disciplinato da norme sue proprie e che non prevede una disposizione analoga al sopracitato art. 91 c.p.p.
100. Ma vi è di più. Come dimostrato nei paragrafi precedenti, gli attori hanno adito codesto ecc.mo Tribunale per far valere – a ben vedere – un c.d. danno ambientale. Ciò posto, si deve evidenziare che la legge riserva espressamente e in via esclusiva al MASE la legittimazione ad agire per far valere tale voce di danno. Nello specifico, l’art. 311 del Codice dell’Ambiente stabilisce che “[i]l *Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare* [oggi il MASE] *agisce, anche esercitando l’azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale*”.
101. Tale disposizione è dirimente e pone nel nulla l’iniziativa giudiziaria degli odierni attori. E, infatti, l’azione avversaria si pone in aperto e evidente contrasto con il dettato

---

<sup>(30)</sup> Cass. pen., 23 maggio 2012, n. 19437; Cass. pen., 26 settembre 2011, n. 34761; Cass. pen., 21 ottobre 2010, n. 41015; Cass. pen., 9 luglio 2014 n. 24677; Cass. pen., 25 maggio 2011, n. 25039; Cass. pen., 17 gennaio 2012, n. 19439; Cass. pen., 24 aprile 2014, n. 38343.

<sup>(31)</sup> Cass. pen., 21 ottobre 2010, n. 41015.



normativo, il quale affida esclusivamente al MASE la tutela degli interessi lesi da un danno ambientale, non lasciando alcun margine di intervento a soggetti diversi. Del resto, la *ratio* della disposizione da ultimo richiamata si fonda proprio sulla circostanza per cui il c.d. interesse all'ambiente è un interesse collettivo, che non può trovare tutela attraverso iniziative individuali di singoli soggetti.

102. E infatti, la disposizione di cui all'art. 311 del Codice dell'Ambiente è coerente con le funzioni affidate al MASE, al quale è riservata “*la salvaguardia del territorio e della risorsa idrica, degli ecosistemi terrestri e marini, delle specie animali e vegetali a rischio, alla bonifica delle aree e dei corsi d'acqua, alla riduzione delle fonti di inquinamento e delle emissioni dei gas climalteranti, nel contesto della sfida del riscaldamento globale*” (sottolineatura aggiunta)”<sup>(32)</sup>.
103. Per tali ragioni, si deve ritenere che l'unico soggetto a cui la legge riconosce la legittimazione ad agire per la tutela del clima, ove lo ritenga necessario nel necessario contemperamento di tutti gli altri interessi, pubblici e privati, coinvolti, sia solo il MASE.
104. Ciò posto, si evidenzia che anche i Giudici stranieri, nell'ambito di contenziosi climatici e, quindi, in casi del tutto analoghi a quello di specie, hanno ritenuto in radice inammissibile l'azione degli attori per il difetto di legittimazione attiva.
105. In particolare, il Giudice tedesco, nell'ambito del sopra citato caso *Family Farmers and Greenpeace Germany v. Germany*<sup>(33)</sup>, ha ritenuto l'azione inammissibile per il difetto di legittimazione ad agire degli attori. Nello specifico, la Corte Amministrativa di Berlino ha affermato, per quanto riguarda gli attori persone fisiche, che, facendo riferimento agli atti depositati di parte attrice, la violazione di interessi individuali non era neanche ipotizzabile. La Corte ha inoltre rilevato come “[o]gni individuo è influenzato dal cambiamento climatico in un modo o nell'altro. Il fatto che il cambiamento climatico possa avere effetti su alcuni individui rispetto ad altri non costituisce una ragione su cui fondare la legittimazione ad agire contro atti di applicazione generale”<sup>(34)</sup>.
106. Alla luce delle considerazioni sopraesposte, si deve dunque concludere per la palese inammissibilità delle domande attore, posto il difetto di legittimazione ad agire in via

---

<sup>(32)</sup> V. <https://www.mase.gov.it/pagina/competenze>.

<sup>(33)</sup> Verwaltungsgericht Berlin, sent. 31 ottobre 2019, cit.

<sup>(34)</sup> Nel testo originale si legge che: “Jedes Individuum sei auf die eine oder andere Weise vom Klimawandel betroffen. Der Umstand, dass sich der Klimawandel für einzelne Personen anders auswirken könne als für andere, begründe keine Klagebefugnis gegen allgemein anwendbare Maßnahmen”.





individuale delle Associazioni ambientaliste e dei privati per la tutela di un interesse collettivo e, comunque, per far valere, in ultima analisi, un c.d. danno ambientale.

\*

### **III.5. Sul difetto di interesse ad agire degli attori in assenza di un pregiudizio attuale, immediato, concreto e diretto alla loro sfera giuridica**

107. È inoltre necessario osservare, sempre in via preliminare, che l'iniziativa giudiziaria avversaria è inammissibile anche per il difetto di interesse ad agire degli odierni attori.
108. In particolare, gli attori hanno dedotto che le emissioni di gas climalteranti derivanti dall'attività svolta da Eni contribuirebbero nel lungo periodo a aggravare il fenomeno del cambiamento climatico, generando sia un danno consistente nel timore di subire in futuro le conseguenze del riscaldamento globale, sia un danno per le future generazioni, le quali saranno maggiormente colpite dal riscaldamento globale. E infatti, il provvedimento richiesto a codesto ill.mo Tribunale produrrebbe i suoi effetti solo per il futuro, non essendo stato richiesto di ripristinare lo *status quo ante*.
109. Alla luce di ciò è dunque evidente che l'azione avversaria è manifestamente inammissibile, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., stante il difetto di interesse ad agire degli attori, non avendo questi dedotto alcun pregiudizio attuale, immediato, concreto e diretto alla loro sfera giuridica.
110. In particolare, gli attori lamentano un danno meramente potenziale e futuro (e, comunque, del tutto indimostrato), ossia i danni che potrebbero derivare dal riscaldamento globale. Invero, controparte fa più volte riferimento alle conseguenze che il cambiamento climatico potrebbe portare nell'anno 2100 o 2050 se non venissero raggiunti gli obiettivi previsti dall'Accordo di Parigi. In particolare, gli attori hanno dedotto che:
- (i) *“la riduzione del riscaldamento globale a 1,5 °C richiede che le emissioni globali di CO2 siano ridotte del 45% entro il 2030 e del 100% netto entro il 2050. Ciò significa che dal 2050 (larghezza di banda 2045-2055), non ci potranno più essere emissioni di CO2 in atmosfera”* (pag. 14 della Citazione);
  - (ii) *“anche se la temperatura si limiterà a 1,5°C nel XXI secolo, il livello del mare continuerà a salire oltre il 2100”* (pag. 19 della Citazione);
  - (iii) *“[g]li Shared Socio-economic Pathway – SSP (Percorsi Socioeconomici Condivisi) considerano una varietà di contesti socioeconomici diversi associati all'implementazione di diverse strategie*



di gestione delle emissioni di gas serra. Questi percorsi partono dal 2015 e comprendono ipotesi con: alte emissioni di gas serra ed emissioni di CO2 che raddoppiano entro il 2100 o il 2050 [...]” (pag. 23 della Citazione);

(iv) “[n]ella “Climate Ambition Alliance” attori, sia statali che non statali, si sono impegnati a raggiungere emissioni nette di CO2 pari a zero entro il 2050, necessarie per raggiungere gli obiettivi climatici dell'accordo di Parigi?” (pag. 85 della Citazione);

(v) “il Rapporto SR 1.5 dell'IPCC del 2018 indica che la riduzione del riscaldamento globale a 1,5 °C richiede che le emissioni globali di CO2 siano ridotte del 45% entro il 2030 e del 100% netto entro il 2050” (pag. 126 della Citazione);

(vi) “le emissioni globali di CO2 dovranno essere ridotte a zero entro il 2050 per raggiungere l'obiettivo climatico di Parigi?” (pag. 126 della Citazione).

111. Ciò posto, si osserva che il mero timore di poter subire dei danni nel 2050, se non addirittura nel 2100, non può certamente sostanziare un interesse giuridicamente apprezzabile da porre a fondamento dell'azione giudiziaria, non potendo essere considerato come un interesse attuale.

112. A ciò aggiunga il fatto che i danni che gli attori asseriscono di temere di poter subire a causa dell'aggravamento del cambiamento climatico sono del tutto ipotetici, e sono privi di qualsivoglia carattere di certezza. Invero, non è possibile sapere oggi con ragionevole certezza se gli attori subiranno in concreto i danni individuali che temono. Ad esempio, non è possibile sapere se gli attori persone fisiche subiranno effettivamente dei danni ai propri beni mobili o immobili a causa di eventi naturali riconducibili al riscaldamento globale. Per tale ragione, l'interesse vantato da controparte non è assolutamente concreto, ma esclusivamente ipotetico.

113. È evidente, dunque, che le doglianze avversarie non sottendono alcun interesse concreto e attuale, né, comunque, personale. Da ciò consegue l'evidente difetto di interesse ad agire degli attori.

114. In tal senso si è pronunciata anche la Corte di cassazione, secondo la quale “**l'interesse ad agire**, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, **va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo**, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio



della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno. Da ciò consegue che esso **deve avere necessariamente carattere concreto e d attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto, in via di massima o accademica, di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche** (enfasi aggiunta)”<sup>(35)</sup>.

115. La Cassazione, in un'altra occasione, ha poi avuto modo di precisare che “*l'interesse ad agire richiede non solo, l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire*”<sup>(36)</sup>.
116. Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, non sussiste alcuna situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, atteso che gli attori si sono limitati a lamentare un danno meramente potenziale e futuro, assolutamente non concreto né attuale. Pertanto, la richiesta avversaria costituisce solo “*una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche*”, che può rilevare esclusivamente “*in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte*”.
117. Ma vi è di più. L'eventuale accoglimento delle richieste attoree non sarebbe neanche idoneo a conseguire qualsivoglia effetto utile. Ciò per due diverse ragioni:
- (i) un provvedimento che condannasse Eni a ridurre le emissioni di gas a effetto serra sarebbe del tutto inutile, dato che, da un lato, Eni ha già adottato il Piano Strategico di lungo termine al 2050, nel quale ha elaborato una strategia per ridurre dell'80% delle emissioni di gas climalteranti al 2050 e raggiungere nel medesimo anno il 100% della vendita di prodotti decarbonizzati, e, dall'altro lato, non potrebbe comunque garantire realisticamente il raggiungimento di obiettivi climatici migliori di quelli già individuati virtuosamente da Eni nel predetto Piano;
  - (ii) anche se Eni cessasse completamente la propria attività, comunque, l'interesse vantato dagli attori non sarebbe soddisfatto. Ciò in quanto, come affermato

<sup>(35)</sup> Cass., 26 gennaio 2016, n. 1370; conf. Cass., 9 marzo 2022, n. 7735; Cass., 15 gennaio 2015, n. 595. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è stato uniformemente accolto anche dalle Corti di merito: *ex multis*, v. App. Genova, 25 novembre 2019, n. 536, in *OneLegale*.

<sup>(36)</sup> Cass., 15 gennaio 2015, n. 595.



anche da controparte, le attività poste in essere da Eni concorrerebbero solo in minima parte all'aggravamento del riscaldamento globale, che, dunque, si realizzerebbe anche nel caso in cui Eni non producesse più emissioni di gas serra. Pertanto, il provvedimento non potrebbe in alcun modo porre rimedio all'asserito timore degli attori di subire le conseguenze del riscaldamento globale, né potrebbe evitare l'aggravamento del cambiamento climatico.

118. Alla luce di quanto sopra dimostrato, in assenza della fondamentale condizione dell'azione costituita dall'interesse ad agire *ex art. 100 c.p.c.*, codesto ecc.mo Tribunale dovrà dichiarare inammissibili anche per tale profilo le domande avversarie.

\*

### **III.6. Sull'impossibilità giuridica della tutela e del provvedimento giudiziale richiesto dagli attori**

119. Deve inoltre concludersi per l'inammissibilità delle domande proposte da controparte anche per difetto di c.d. possibilità giuridica tanto della tutela azionata quanto del provvedimento richiesto.
120. Al riguardo, gli attori hanno richiesto a codesto ill.mo Giudicante, da una parte, di condannare Eni a limitare il volume annuo aggregato di tutte le emissioni di CO<sub>2</sub> di almeno il 45% entro la fine 2030 rispetto ai livelli del 2020, ovvero in altra misura che garantisca di mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi, e, dall'altra, di condannare altresì il MEF e CDP ad adottare una *policy* operativa che definisca e monitori gli obiettivi climatici di cui Eni dovrebbe dotarsi in linea con l'Accordo di Parigi e gli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi.
121. Ciò posto, da una attenta lettura delle conclusioni avversarie si evince chiaramente come le richieste degli attori difettino assolutamente della condizione dell'azione della possibilità giuridica.
122. Per quanto riguarda la (im-)possibilità giuridica della tutela demandata da parte attrice, si osserva, in primo luogo, che non è neanche ipotizzabile un provvedimento di codesto ecc.mo Giudicante che possa garantire che l'aumento della temperatura sia limitato entro 1,5 gradi. Infatti, anche se Eni cessasse del tutto la sua attività, ciò non potrebbe comunque di per sé garantire il raggiungimento di tale obiettivo, in quanto l'aggravamento del cambiamento climatico è un fenomeno globale, al cui



aggravamento concorrono molteplici fattori, sia umani che naturali.

123. In secondo luogo, merita evidenziare che, in ogni caso, l'Autorità giudiziaria non potrebbe intervenire in maniera così incisiva nello svolgimento dell'attività sociale di un'impresa privata, quale è Eni, che peraltro opera nel pieno rispetto delle regole stabilite per il settore di riferimento. E invero, l'accoglimento delle domande attoree comporterebbe uno stravolgimento dell'attività di tale società; per tale ragione è evidente come il provvedimento richiesto dagli odierni attori sarebbe eccessivamente oneroso e, dunque, non potrebbe assolutamente essere concesso da questo ill.mo Giudicante.
124. Ma vi è di più. Non sussiste alcuna norma che obblighi le società operanti nel settore dell'*oil and gas* a diminuire le proprie emissioni in misura tale da mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi, né, infatti, tale norma è stata individuata da controparte. Pertanto, l'eventuale (e non creduto) accoglimento delle domande attoree si tradurrebbe in un'ingerenza da parte dell'Autorità giudiziaria nell'iniziativa privata d'impresa di Eni priva di qualsivoglia fondamento normativo.
125. Il difetto di possibilità giuridica riguarda non solo la tutela richiesta da controparte ma anche il provvedimento che viene demandato a codesto ill.mo Tribunale. In particolare, si deve considerare che un simile provvedimento, anche nel caso in cui potesse essere concesso (*quod non*), sarebbe del tutto insuscettibile di essere sottoposto ad esecuzione forzata, in quanto coinvolgerebbe scelte gestionali che sono rimesse in via esclusiva agli amministratori di Eni. Invero, si tratta di scelte fondamentali per le attività di Eni, che necessitano specifiche conoscenze tecniche e, pertanto, rimesse esclusivamente alla discrezionalità all'organo amministrativo di Eni.
126. Nel caso di specie, inoltre, non è ipotizzabile alcun provvedimento concreto che potrebbe essere emesso nei confronti di CDP, poiché, come sopra dimostrato, essa è un soggetto del tutto distinto da Eni e, quindi, non può in alcun modo influenzare l'amministrazione di Eni. In particolare, la condanna richiesta dagli attori nei confronti di CDP non potrebbe attribuire ad essa poteri che il legislatore ha riservato esclusivamente all'organo amministrativo di Eni. Infatti, la Società non potrebbe in nessun caso determinare o, comunque, influenzare le scelte gestionali di Eni, ivi inclusa la *policy* climatica da essa adottata.
127. Per tali ragioni è evidente che il provvedimento condannatorio richiesto dagli attori avverso CDP non potrebbe assolutamente essere concesso, non potendo essere in



alcun modo attuato dalla Società, stante l'assenza di qualsivoglia potere relativo all'amministrazione di Eni.

\*

### III.7. Sulla prescrizione della pretesa fatta valere dagli attori

128. Infine, ferma l'assoluta inammissibilità dell'iniziativa giudiziaria avversaria, di cui si è data ampia dimostrazione nei termini che precedono, si deve in ogni caso evidenziare che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto ill.mo Tribunale ritenesse ammissibile la domanda proposta mediante la Citazione avversaria, una valutazione del merito delle richieste degli odierni attori sarebbe comunque preclusa dall'avvenuta prescrizione dell'asserito diritto al risarcimento dei danni lamentati, ai sensi dell'art. 2947 c.c.
129. Al riguardo, si deve innanzitutto osservare come, non avendo individuato la condotta asseritamente illecita che CDP avrebbe realizzato, ma avendo contestato solo condotte attribuibili esclusivamente ad Eni, o, comunque, allo Stato (cfr. *retro* al § III.1), al fine di valutare se sia intervenuta o meno la prescrizione del diritto vantato nel presente giudizio dagli attori non può che farsi riferimento alla condotta contestata a Eni.
130. Ciò posto, si evidenzia che controparte ha dedotto che avvalendosi della c.d. *attribution science* sarebbe possibile ricostruire la responsabilità storica di Eni, la quale, nel periodo compreso tra il 1988 e il 2015, avrebbe prodotto lo 0,6 delle emissioni cumulate industriali globali e che le attività da essa svolte tra il 1980 e il 2015 avrebbe contribuito a acidificare gli oceani (pagg. 44 e 94 della Citazione). Al riguardo, controparte ha citato il *Carbon Majors Database* (CDP 2017), definendolo come “*il più completo database sulla contribuzione storica in termini di emissioni di gas serra da parte delle compagnie private*” (pag. 44 della Citazione).
131. Pertanto, è evidente come gli odierni attori possano fare riferimento solo ed esclusivamente alla condotta posta in essere da Eni nel periodo compreso tra il 1988 e il 2015. E, infatti, l'unica prova volta a dimostrare che Eni ha concorso all'aggravamento del riscaldamento globale (ossia il *Carbon Majors Database*) si riferisce solo a tale periodo. Pertanto, si deve ritenere che controparte non abbia contestato le attività di Eni poste in essere dopo il 2015, non avendo in alcun modo tentato di fornire la prova che tali attività abbiano effettivamente concorso in maniera rilevante all'aggravamento del cambiamento climatico.



132. Del resto, Eni è stata una delle prime società del settore a definire nel 2015, in linea con l'Accordo di Parigi, una serie di obiettivi volti a migliorare le *performance* relative alle emissioni di gas serra, con indicatori specifici che illustrano i progressi finora conseguiti in termini di riduzione di emissioni in atmosfera consultabili liberamente sul sito di Eni.
133. Tanto premesso, si osserva che l'azione di risarcimento del danno proposta ai sensi degli artt. 2043 e ss. c.c. è soggetta alla prescrizione di cinque anni “*dal giorno in cui il fatto si è verificato*”, ai sensi dell'art. 2947 c.c. Sul punto, preme evidenziare che, come sopra rappresentato, i fatti contestati da controparte si sarebbero realizzati nel periodo compreso tra il 1988 e il 2015, avendo gli odierni attori espressamente fatto riferimento a tale frangente temporale ed essendo il 2015 l'ultimo anno dal quale sarebbe possibile ricostruire se e in quale misura le attività di Eni abbiano concorso all'aggravamento del riscaldamento globale.
134. Ebbene, come anche affermato da controparte, gli odierni attori sono consapevoli degli effetti delle emissioni di gas serra derivanti dalle attività delle società operanti nel settore dell'*oil and gas* ormai da decenni. Nello specifico, gli odierni attori hanno affermato espressamente che “*i sospetti sugli effetti climalteranti dell'uso dei combustibili fossili forniti dalle compagnie petrolifere alle nostre società, che datano dalla fine dell'Ottocento, **hanno trovato tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta del Novecento una risposta certa e inequivocabile** (sottolineatura aggiunta)*” (pag. 22 della Citazione).
135. Dunque, l'anno dal quale deve intendersi decorrere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale fatto valere dagli attori è, al più tardi, il 2015, in quanto dalla lettura della Citazione si evince che il danno asseritamente patito dagli attori deriverebbe dalle condotte poste in essere da Eni fino al 2015 e che gli attori sarebbero venuti a conoscenza di tale danno già almeno dagli anni Ottanta del secolo scorso.
136. Si rileva, poi, come gli odierni attori abbiano fatto valere per la prima volta il diritto al risarcimento dei danni asseritamente patiti a causa dell'attività di Eni posta in essere tra il 1988 e il 2015 soltanto nell'ambito della Citazione, la quale risale al 9 maggio 2023 e, quindi, circa otto anni dopo il *dies a quo* di decorrenza del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c.
137. Per tali ragioni, codesto ecc.mo Tribunale, anche nella non creduta ipotesi in cui ritenesse ammissibile l'iniziativa giudiziaria avversaria, dovrà comunque dichiararla



infondata in ragione dell'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del preteso danno sofferto da controparte, essendo lo stesso relativo a fatti ipoteticamente occorsi anteriormente al quinquennio.

\* \* \*

#### **IV. L'INFONDATEZZA NEL MERITO**

138. Le dirimenti eccezioni esposte nei precedenti paragrafi sono da sole sufficienti a condurre all'immediata definizione dell'azione giudiziaria avversaria. Tuttavia, anche se si volesse esaminare il merito delle domande promosse da parte attrice, ugualmente si dovrebbe apprezzare l'assoluta infondatezza dell'azione esperita nei confronti di CDP.
139. Pertanto, per mero tuziorismo difensivo, di seguito si dimostrerà la totale infondatezza delle richieste avversarie, le quali non potranno che essere integralmente rigettate da codesto ill.mo Tribunale.

\*

#### **IV.1. Sull'insussistenza di una posizione di garanzia generalizzata di CDP rispetto alle condotte poste in essere da Eni**

140. In primo luogo, è necessario evidenziare che controparte ha convenuto in giudizio, tra gli altri, la Società, deducendo che il MEF e CDP, potendo esercitare un'influenza dominante sull'operato degli amministratori di Eni, sarebbero responsabili delle scelte aziendali e, segnatamente, della strategia climatica adottata dal C.d.A. della medesima Eni, e, conseguentemente, delle emissioni di gas climalteranti prodotte da quest'ultima.
141. La tesi sostenuta da controparte è manifestamente infondata, atteso che si pone in aperto contrasto con i principi fondamentali del diritto societario e, in particolare, della disciplina delle società per azioni.
142. Nello specifico, CDP non può assumere alcuna responsabilità per le condotte autonomamente poste in essere da Eni, in quanto essa è solamente una dei soci di tale società e, in quanto tale, non ha alcun potere di amministrazione.
143. Invero, nell'ambito della società per azioni, la gestione della società è affidata unicamente agli amministratori. Conseguenza diretta e immediata di ciò, è l'assoluta impossibilità di ritenere responsabile il socio per gli eventuali atti illeciti posti in essere dalla società.





144. Al riguardo è necessario innanzitutto richiamare l'art. 2325 c.c., il primo articolo del codice civile riservato alla disciplina delle società per azioni, rubricato significativamente "*Responsabilità*". Tale disposizione enuncia il principio cardine secondo cui le società di capitali godono di piena e perfetta autonomia patrimoniale rispetto ai soci, i quali, pertanto, non potranno rispondere per nessuna delle obbligazioni sociali, sia contrattuali che extracontrattuali. Tale caratteristica della società per azioni deve essere ricollegata all'impossibilità per il socio di compiere atti di ingerenza nella gestione della società. La centralità e l'importanza del principio della responsabilità esclusiva della società si evince dal fatto che il codice civile detta la disciplina delle società per azioni facendo riferimento innanzitutto alla "[r]esponsabilità" della società per azioni, stabilendo espressamente che "[n]elle società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio".
145. Nel caso di specie poi assume rilevanza anche l'art. 2380-*bis* c.c., il quale prevede espressamente che l'amministrazione della società spetta **esclusivamente agli amministratori**. La disposizione attribuisce all'organo amministrativo della società per azioni il monopolio sulla gestione della società. A tale monopolio corrisponde il divieto di ingerenza dell'assemblea dei soci nell'amministrazione della società. In particolare, all'assemblea non compete alcun potere di impartire direttive, di dare specifici ordini agli amministratori o di sostituirsi agli stessi nelle deliberazioni in materia di gestione.
146. Corollario dell'esclusiva competenza degli amministratori nella gestione della società è il principio secondo cui il socio non può rispondere degli atti illeciti commessi dalla società. In altri termini, la irresponsabilità del socio si pone quale immediata conseguenza del conferimento alla società della personalità giuridica, la quale implica responsabilità esclusiva di essa e alla quale devono essere interamente imputati gli atti compiuti.
147. Invero, come ampiamente dimostrato nel precedente § III.1, la società per azioni è un soggetto totalmente diverso e distinto rispetto ai soci che ne fanno parte. Pertanto, è evidente che CDP, in qualità di socio di Eni, non può assolutamente ritenersi responsabile per gli atti posti in essere da quest'ultima società.
148. Per tali ragioni, la sola partecipazione della Società al capitale sociale di Eni non può in alcun modo fondare alcuna posizione di garanzia di CDP per l'attività di Eni.
149. Quanto sopra esposto trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha avuto modo di precisare che "la società, per il principio



dell'immedesimazione organica, **risponde civilmente degli illeciti** commessi dall'organo amministrativo nell'esercizio delle sue funzioni, **ancorché l'atto dannoso** sia stato compiuto dall'organo medesimo con dolo o con abuso di potere, ovvero esso **non rientri nella competenza degli amministratori, ma dell'assemblea, richiedendosi unicamente che l'atto stesso sia, o si manifesti, come esplicazione dell'attività della società, in quanto tenda al conseguimento dei fini istituzionali di questa** (enfasi aggiunta)”<sup>(37)</sup>.

150. Allo stesso modo, sempre la Suprema Corte ha affermato che “**[l]a società** e in genere le persone giuridiche e gli enti collettivi **rispondono civilmente degli illeciti commessi dai loro organi nell'esercizio delle loro funzioni**: questa è la regola derivante dall'immedesimazione organica - comunemente riconosciuta in dottrina e in giurisprudenza – delle persone fisiche, titolari dell'organo, nell'ente, che fa sì che l'agire delle prime costituisca agire dell'ente stesso (enfasi aggiunta)”<sup>(38)</sup>.
151. Alla luce di quanto precede, non è revocabile in dubbio che, anche là dove l'attività di Eni fosse per assurdo considerata illecita (sul punto v. più approfonditamente il successivo § IV.2.2), in ogni caso CDP non potrebbe in alcun modo essere ritenuta responsabile di alcunché.
152. Al riguardo si osserva inoltre che tale conclusione non può assolutamente essere confutata dal richiamo alla c.d. teoria sostanzialistica dell'impresa effettuato da controparte nell'ambito della Citazione, il quale è del tutto inconferente nel caso di specie.
153. In particolare, è necessario evidenziare che la teoria sostanzialistica dell'impresa è stata elaborata dalla giurisprudenza amministrativa nell'ambito degli obblighi di bonifica dei siti inquinati al solo fine di individuare il soggetto che ha tratto effettivamente beneficio dall'attività inquinante e che, dunque, può essere considerato egli stesso soggetto inquinatore. Tuttavia, nel caso di specie controparte non agisce nei confronti di CDP per vederla condannare alla bonifica di siti inquinati, ma ha esclusivamente dedotto un titolo di responsabilità aquiliana di CDP e degli altri Convenuti ai sensi degli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c. Tuttavia, la responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2043 e ss. c.c. è nettamente distinta rispetto alla disciplina di cui agli artt. 309 e ss. del Codice dell'Ambiente, la quale risponde a principi e criteri del tutto specifici e differenti.

---

<sup>(37)</sup> Cass., 27 dicembre 2019, n. 34483. I principi espressi dalla Corte di cassazione sono stati uniformemente applicati dalla giurisprudenza di merito. *Ex multis* v. App. Napoli, 22 luglio 2022, n. 3450.

<sup>(38)</sup> Cass., 5 dicembre 2001, n. 25946.



154. E, infatti, la giurisprudenza amministrativa consolidata è conforme nel ritenere che la responsabilità da fatto illecito “**si distingue nettamente dall’azione prevista dagli artt. 309 e seguenti del d.lgs. n.152 del 2006**, in quanto quest’ultima [...] è finalizzata a tutelare il valore “ambiente”, che costituisce **l’oggetto di uno specifico interesse pubblico** rispetto a casi di danno o anche di semplice minaccia di danno ambientale (enfasi aggiunta)” <sup>(39)</sup>. Nello specifico, con il medesimo provvedimento il Consiglio di Stato ha riconosciuto come la differenza fra i due sistemi si giustifichi in base agli interessi sottesi alle diverse discipline: mentre nell’ambito della responsabilità aquiliana l’interesse tutelato è quello individuale di un singolo soggetto a fronte di un danno cagionato alla propria sfera patrimoniale, la normativa ambientale tutela invece l’interesse ambientale, il quale è posto in capo al MASE.
155. Dunque, stante la strutturale differenza che distingue la disciplina della responsabilità extracontrattuale e quella prevista dagli artt. 309 e ss. del Codice dell’Ambiente, i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di bonifica ambientale non possono sicuramente trovare applicazione al caso di specie.
156. Ma vi è di più. Anche a voler ritenere applicabile la c.d. teoria sostanzialistica dell’impresa in materia extracontrattuale, si evidenzia che, nel caso di specie, non sono sicuramente presenti i requisiti necessari affinché il socio possa essere ritenuto responsabile dell’inquinamento commesso dalla società partecipata, atteso che la semplice detenzione di CDP di azioni di Eni non è assolutamente sufficiente a dimostrare – per usare le parole della Corte di cassazione – “l’unità economica” delle due società.
157. Come sopra dimostrato, infatti, CDP non ha alcun potere di influenzare la gestione di Eni, le cui scelte gestionali sono rimesse esclusivamente e inderogabilmente al CdA di tale società.
158. Invero, la medesima giurisprudenza citata da controparte precisa che “[a]ffinché un gruppo possa costituire un’impresa unica ai fini di una imputazione di responsabilità, secondo la giurisprudenza europea, devono ricorrere alcune condizioni, atteso che **la sola partecipazione maggioritaria di una società nel capitale di un’altra non è sufficiente per comportare la costituzione di un’impresa unica**, essendo necessario che la società controllata, nella sostanza, **applichi le direttive impartite dalla controllante**” <sup>(40)</sup>.

---

<sup>(39)</sup> Cons. Stato, 8 febbraio 2021, n. 1166.

<sup>(40)</sup> Cons. Stato, 6 aprile 2020, n. 2301. In tal senso si è pronunciato anche TAR Veneto, 13 marzo 2023, n. 340,



159. E infatti, secondo la giurisprudenza della CGUE, è necessario anche che la società ‘figlia’ “non determini in modo autonomo, al momento della commissione dell’infrazione, la propria linea di condotta sul mercato, **ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società madre, alla luce in particolare dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono le due entità giuridiche**, di modo che, in tale situazione, queste ultime fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa autrice del comportamento illecito (enfasi aggiunta)” <sup>(41)</sup>.
160. Del resto, i casi citati da controparte nell’ambito della Citazione a sostegno dell’applicazione della c.d. teoria sostanzialistica dell’impresa si differenziano nettamente rispetto alla fattispecie in esame, in quanto il socio ritenuto responsabile per l’attività inquinante posta in essere dalla società deteneva l’intero capitale della società ed aveva il pieno controllo di essa.
161. Per tali ragioni, nel caso di specie non sussiste il requisito minimo per l’applicazione della teoria sostanzialistica dell’impresa, ossia la detenzione in capo al socio della partecipazione maggioritaria nel capitale della società.
162. In primo luogo, infatti, la Società esponente non detiene la partecipazione maggioritaria nel capitale di Eni, ma solo il 27,73 %.
163. Inoltre, non sono presenti nemmeno gli ulteriori requisiti, in quanto CDP:
- (i) non è la controllante di Eni, né può influenzare in alcun modo l’amministrazione di essa;
  - (ii) conseguentemente, non ha alcun potere di impartire proprie direttive a Eni, la quale adotta le proprie scelte gestionali in piena autonomia.
164. Per tutte le ragioni sopraesposte, si deve necessariamente concludere per l’insussistenza di una posizione di garanzia generalizzata di CDP rispetto alle condotte poste in essere da Eni.

\*

---

anch’esso citato da parte attrice e secondo il quale “il comportamento di una “società figlia”, [può] essere imputato anche alla “società madre” (rispetto alla quale conservi una personalità giuridica autonoma), ove essa non determini in modo autonomo la propria linea di condotta, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società madre, alla luce in particolare dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono le due entità giuridiche, di modo che, in tale situazione, queste ultime fanno parte di una stessa unità economica”.

<sup>(41)</sup> *Ex multis*, CGUE, sent. 6 ottobre 2021, Causa C-882/19, “Sumal, S.L. c/ M.B.T.E., S.L.”, in particolare punti 41-43; CGUE, sent. 27 aprile 2017, Causa C 516/15 P, “Akzo Nobel e a./Commissione”, in particolare punti 52 e 53.



## IV.2. Sull'insussistenza di una condotta illecita di CDP e, in ogni caso, di Eni

### IV.2.1. Sull'impossibilità per CDP di esercitare in concreto qualsivoglia influenza sulla gestione operativa di Eni

165. Dimostrato nei termini che precedono che CDP non può assolutamente essere considerata responsabile per le attività di Eni, si deve ora evidenziare che, anche nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse che, in astratto, il socio di una società di capitali possa rispondere civilmente per la condotta illecita della società a cui appartiene nel caso in cui abbia influenzato le scelte gestionali di essa, nel caso di specie CDP non può aver in alcun modo condizionato l'operato degli amministratori di Eni e, dunque, non può aver commesso alcuna condotta illecita.
166. Invero, come già illustrato nei precedenti paragrafi, controparte non ha contestato alcuna condotta di CDP, ma ha citato in giudizio la Società eccependo esclusivamente che essa detiene una partecipazione nel capitale sociale di Eni e che “[l]’*influenza dominante del MEF e di Cdp su ENI non si limita, però, al pacchetto azionario e all’Assemblea, ma si spinge al “cuore” della gestione ed amministrazione della società*” (pag. 117 della Citazione).
167. Ciò posto, si evidenzia che le deduzioni degli odierni attori sono del tutto prive di fondamento.
168. Ebbene, la detenzione di una partecipazione nel capitale di una società non può sicuramente costituire un atto illecito, ma sostanzia una mera circostanza di fatto, di per sé neutra. È dunque pacifico che CDP non ha posto in essere alcun atto illecito.
169. Tuttavia, anche se si accedesse alla (assurda) tesi secondo cui la Società possa in astratto essere ritenuta responsabile ai sensi dell’art. 2043 c.c. in quanto titolare di azioni di Eni, si evidenzia che, nel caso di specie, CDP non avrebbe potuto comunque esercitare in concreto alcun potere decisionale sulle scelte dell’organo amministrativo di Eni.
170. L’insussistenza di qualsivoglia potere decisionale in capo a CDP si evince già dalla Citazione avversaria, nell’ambito della quale non viene individuato alcun potere di CDP in relazione alla nomina degli amministratori di Eni. Del resto, anche in questo caso, come più volte avviene nel libello introduttivo avversario, gli attori fanno confusione, riferendosi al MEF e a CDP come se fossero un’unica entità, chiamata dai medesimi attori “Stato”.
171. Peraltro, l’assenza di poteri gestori di CDP su ENI è confermata anche:
- (i) dall’art. 5, comma 9, d.l. 269/2003, secondo il quale “[a]l *Ministro dell’economia e*



delle finanze spetta il potere di indirizzo della gestione separata”. Pertanto, CDP non ha alcun potere di indirizzo sulle partecipazioni rientranti nella gestione separata e, dunque, anche sulle partecipazioni in Eni, le quali rientrano in tale gestione;

- (ii) dal decreto del MEF del 18 giugno 2004 <sup>(42)</sup>, che, in attuazione dell’art. 5, comma 11, d.l. 269/2003, ha stabilito i criteri di gestione delle partecipazioni trasferite dal MEF a CDP, ivi incluse le partecipazioni nel capitale di Eni. In particolare, l’art. 1, comma 1, del suddetto decreto prevede che CDP è tenuta “*a consultare preventivamente*” il MEF ai fini della gestione della partecipazione in Eni e “*ad attenersi alle indicazioni motivate [del MEF], ove difformi dalla proposta formulata [da CDP]*”;
- (iii) dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2012 <sup>(43)</sup>, da ultimo aggiornato con decreto del 15 novembre 2019, avente ad oggetto il “*modello di separazione proprietaria della società SNAM Spa*” (in attuazione della direttiva c.d. *unbundling*), il quale prevede espressamente che:
  - a) è assicurata “*la **piena autonomia dell’organo amministrativo di ENI S.p.A.** in ordine alle decisioni strategiche e operative di tale società (enfasi aggiunta)*”;
  - b) “*i membri dell’organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ed abbiano un rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con società operanti nel settore del trasporto del gas naturale o della trasmissione di energia elettrica, in SNAM S.p.A., TERNA S.p.A., e loro controllate operanti nel settore del trasporto del gas naturale o nella trasmissione di energia elettrica non possono rivestire alcuna carica nell’organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società*”.

172. Le dirimenti fonti sopracitate dimostrano chiaramente come anche se un socio di una società per azioni potesse in astratto influenzare in qualche modo la gestione della società (*quod non*), nel concreto CDP non ha comunque alcun potere decisionale in

---

<sup>(42)</sup> Il decreto ministeriale del 18 giugno 2004 non risulta pubblicato, ma è consultabile, ad esempio, in V. DONATIVI-A. MALTONI, *Cassa Depositi e Prestiti. Profili giuridici*, Torino, 2021, 188.

<sup>(43)</sup> Consultabile, ad esempio, al seguente link: <https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/DecretoSnam-maggio2012.pdf>.



relazione alla gestione di Eni.

173. Pertanto, non potendo in concreto esercitare alcun potere nell'ambito dell'amministrazione di Eni è evidente che – anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto ill.mo Tribunale ritenesse che i soci possano in astratto essere responsabili per gli illeciti commessi dalla società di cui fanno parte per avere, direttamente o indirettamente, partecipato all'amministrazione di essa – nel caso di specie la Società non avrebbe sicuramente potuto, in concreto, concorrere all'adozione delle scelte gestionali di Eni relative alla strategia climatica.
174. Fermo quanto precede, si ritiene opportuno sottolineare anche in questa sede che CDP segue da vicino gli sviluppi dell'approccio alla sostenibilità adottato dalle società da essa partecipate, ivi inclusa Eni.
175. Attraverso tale controllo la Società ha potuto osservare come Eni ha previsto un piano di decarbonizzazione per raggiungere entro il 2050 il “*Net Zero*” di tutte le emissioni *Scope 1, 2 e 3*. Inoltre, nel 2022 Eni ha ricevuto il riconoscimento dei suoi sforzi in materia di sostenibilità da parte, tra gli altri, della Moody's ESG Solutions <sup>(44)</sup>. In particolare, ENI è stata reputata “*Advanced*”, posizionandosi al 1° posto su 30 società europee del settore dell'*oil and gas*. Inoltre, anche nei *rating* con *focus* sul clima, Eni ha ottenuto risultati di eccellenza, come ad esempio nell'ambito del “*Climate Action 100+ Net Zero Benchmark*” <sup>(45)</sup>, che ha confermato Eni come una delle aziende più virtuose in termini di obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, di *governance* climatica.
176. Quanto precede dimostra chiaramente come CDP non ha assolutamente dubitato (e non avrebbe potuto dubitare) della liceità delle attività di Eni, ma, al contrario, ha preso atto dell'impeccabilità della strategia climatica di Eni. In altri termini, non vi era (e non vi è tutt'ora) alcun motivo di sospettare della legittimità dell'attività di Eni, la quale è stata una delle prime società del settore a definire nel 2015, in linea con l'Accordo di Parigi, una serie di obiettivi volti a migliorare le *performance* relative alle emissioni di gas serra, con indicatori specifici che illustrano i progressi finora conseguiti in termini di

---

<sup>(44)</sup> Moody's ESG Solutions Group è un ramo della società Moody's – una delle più importanti agenzie di *rating* a livello internazionale – che integra le proprie analisi con valutazioni circa fattori cc.dd. ESG (Environmental (ambiente), Social (società) e Governance), ivi incluso l'impatto climatico delle attività svolte dalle società.

<sup>(45)</sup> Climate Action 100+ è la più grande iniziativa di investitori al mondo sul cambiamento climatico, con 700 investitori firmatari. È stata lanciata nel 2017 con l'obiettivo di utilizzare l'influenza degli investitori per garantire che le maggiori aziende emettitrici di gas serra al mondo intraprendano le azioni necessarie per il cambiamento climatico, compresa la riduzione delle emissioni di gas serra in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Nel marzo 2021, Climate Action 100+ ha lanciato il proprio Net Zero Company Benchmark, definendo gli indicatori chiave di successo per l'allineamento delle aziende con un futuro a emissioni zero e con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.



riduzione di emissioni in atmosfera consultabili liberamente sul sito di Eni.

177. L'assenza di alcun dubbio circa la liceità della condotta di Eni si è poi rafforzata a fronte della pubblicazione del più volte citato Piano strategico di lungo termine al 2050 (**doc. 3**), con il quale la società si è posta l'obiettivo di ridurre dell'80% le emissioni di gas climalteranti al 2050 e di raggiungere nel medesimo anno il 100% della vendita di prodotti decarbonizzati.
178. Alla luce delle considerazioni sopraesposte si deve dunque concludere per l'insussistenza di una condotta illecita di CDP.

\*

#### **IV.2.2. Sull'insussistenza, in ogni caso, di una condotta illecita di Eni**

179. Se poi, per mera concessione dialettica, si volesse ritenere comunque configurabile una responsabilità in capo a CDP rispetto alle condotte poste in essere da Eni – nonostante essa sia soltanto uno dei soci di tale società e non abbia potuto, in concreto, influenzare l'amministrazione di Eni – non si potrebbe comunque pervenire all'accoglimento delle domande attoree, atteso che la condotta di Eni non può assolutamente ritenersi illecita.
180. Ciò in quanto l'attività di Eni non ha mai violato alcuna norma. E invero, la prospettazione avversaria, secondo cui l'attività di Eni violerebbe l'Accordo di Parigi, gli artt. 2 e 8 CEDU e gli artt. 9 e 41 Cost., è del tutto priva di qualsivoglia fondamento per i motivi di seguito esposti.
- A. L'insussistenza della violazione dell'Accordo di Parigi
181. In primo luogo, preme evidenziare che l'attività di Eni è assolutamente in linea con gli obiettivi previsti dall'Accordo di Parigi. Nello specifico, Eni ha adottato il Piano strategico di lungo termine al 2050, ponendo gli obiettivi di ridurre dell'80% le emissioni di gas climalteranti al 2050 e di raggiungere nel medesimo anno il 100% della vendita di prodotti decarbonizzati.
182. Al riguardo, controparte ha dedotto che l'attività di Eni sarebbe illecita in quanto non si porrebbe *“in linea con quanto richiesto dagli scenari net zero dell'IPCC e dell'Agenzia Internazionale dell'Energia”*, contestando, dunque, *“la non compliance da parte di ENI con quanto richiesto dalla comunità scientifica internazionale per evitare catastrofici cambiamenti climatici mantenendo l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi”* (pag. 125 della Citazione).
183. Sul punto si osserva che la strategia climatica di Eni è assolutamente coerente con





quanto previsto dall'Accordo di Parigi, nell'ambito del quale gli Stati, consapevoli del fatto che una totale decarbonizzazione non può avvenire nel breve periodo, si sono impegnati a fissare obiettivi esclusivamente a lungo termine. Nello specifico l'art. 10 dell'Accordo prevede che “[l]e Parti condividono una visione **a lungo termine** sull'importanza di realizzare appieno lo sviluppo e il trasferimento delle tecnologie al fine di migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (enfasi aggiunta)”.

184. Inoltre, l'art. 4 dell'Accordo prevede espressamente che “[p]er conseguire l'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all'articolo 2, **le Parti mirano a raggiungere il picco mondiale di emissioni di gas a effetto serra al più presto possibile** [...] **e ad intraprendere rapide riduzioni in seguito**, in linea con le migliori conoscenze scientifiche a disposizione, così da raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra **nella seconda metà del corrente secolo** (enfasi aggiunta)”. Dunque, per valutare l'idoneità della strategia climatica di Eni non possono che prendersi come riferimento gli obiettivi che essa si è posta nel lungo periodo.

185. Del resto, gli odierni attori tentano invano di dimostrare che l'attività di Eni non sia coerente con gli obiettivi posti dall'Accordo di Parigi, qualificandola dunque come illecita, esclusivamente sulla base di presunti studi scientifici, i quali tuttavia hanno un'assai dubbia efficacia probatoria nell'ambito del processo civile. A ben vedere, non vi è quindi nemmeno la prova dell'illiceità dell'attività di Eni.

186. È evidente che, nel caso di specie, trattandosi di una materia in continua evoluzione, nell'ambito della quale la comunità scientifica non ha assunto posizioni univoche, gli studi scientifici prodotti da controparte non possono aver alcun valore probatorio, non essendo idonei a provare con certezza l'asserita inadeguatezza della strategia climatica di Eni. Si fa riferimento, in particolare, non agli studi che dimostrano la portata globale e la complessità del cambiamento climatico, bensì alle prove fornite da controparte nel tentativo di sostenere che il Piano di decarbonizzazione al 2050 adottato da Eni non sia idoneo a raggiungere gli obiettivi a lungo termine previsti nell'Accordo di Parigi (v. in particolare le fonti scientifiche citate da controparte ai §§ 17 e 19 della Citazione).

187. Invero, la comunità scientifica non è giunta a conclusioni univoche e condivise circa le soluzioni alla crisi del riscaldamento globale. Pertanto, gli studi citati da controparte, tutt'altro che certi e inconfutabili, non possono essere presi in considerazione dal Giudice. Del resto, molti degli studi scientifici citati da controparte al riguardo sono attribuibili proprio alle Associazioni attrici, o, comunque, sono stati effettuati in



collaborazione con esse <sup>(46)</sup> e, dunque, sicuramente non garantiscono una sufficiente affidabilità e attendibilità, provenendo dalle medesime Associazioni avversarie. È, quindi, evidente come tali studi scientifici non possano avere alcuna valenza probatoria nella presente causa, non potendo essere ammissibile una prova fondata su una teoria scientifica non affidabile.

188. Sul punto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la prova scientifica incerta e inaffidabile non possa aver alcun valore probatorio, precisando che il giudice deve verificare la “*correttezza applicativa [della prova scientifica] sulla base di criteri universalmente conosciuti ed approvati*” <sup>(47)</sup>. Ebbene, come nel caso deciso dalla Corte di Cassazione, anche nel caso di specie gli studi scientifici prodotti da controparte utilizzano “*modalità e parametri che pervengono a risultati valutativi non agevolmente suscettibili di verifiche empiriche, che siano ripetibili, falsificabili e confutabili secondo i canoni scientifici universalmente approvati, e di riscontri univoci attraverso protocolli condivisi dalla comunità scientifica*”.
189. Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, in alcun modo l'ecc.mo Giudicante potrà valutare l'idoneità della strategia climatica di Eni a raggiungere gli obiettivi del predetto Accordo e, dunque, a far fronte all'aggravamento del riscaldamento globale sulla base degli studi scientifici prodotti dagli odierni attori.
190. Fermo quanto precede, si deve in ogni caso evidenziare che l'Accordo di Parigi non pone alcun obbligo di riduzione delle emissioni di CO2 né per gli Stati partecipanti alla UNFCCC né, tantomeno, per i privati.
191. Nello specifico, l'Accordo prevede esclusivamente che gli Stati definiscano i contributi nazionali volontari e non vincolanti (i cc.dd. *Nationally Intended Contributions*), volti a mitigare il fenomeno del cambiamento climatico. Il rispetto di tali contributi è soggetto solamente ad un controllo indiretto da parte delle istituzioni previste dall'Accordo medesimo. Ciò trova conferma nell'ampio utilizzo nel testo inglese dell'Accordo di Parigi della locuzione “*should*” al posto di “*shall*”, le quali si differenziano proprio poiché la prima, a differenza della seconda, non sottende nessun obbligo, ma solo delle indicazioni non vincolanti.
192. Il carattere non vincolante dei contributi definiti dagli Stati nell'ambito dell'Accordo di Parigi è confermato altresì dal fatto che essi vengono determinati a livello nazionale dalle singole parti, anziché essere negoziati a livello internazionale, nonché dal fatto

---

<sup>(46)</sup> Come, ad esempio, le fonti citate nella Citazione alle note a piè di pagina nn. 66, 76, 88, 89, 90, 105, 107.

<sup>(47)</sup> Cass., 24 marzo 2022, n. 9691.



che essi vengono annotati in un apposito registro tenuto dal segretariato della Convenzione, al contrario di quanto avveniva con il Protocollo di Kyoto – che invece poneva obiettivi vincolanti per le parti – nell’ambito del quale i contributi dovuti dalle Parti per contrastare il riscaldamento globale erano specificatamente indicati nell’allegato I della Convenzione-quadro.

193. Gli unici obblighi posti dall’Accordo di Parigi, dunque, sono obblighi di natura procedurale, come, ad esempio, l’obbligo di fornire, contestualmente alla comunicazione dei propri contributi nazionali, tutte le informazioni necessarie per assicurare la chiarezza e la trasparenza dei propri impegni determinati a livello nazionale (art. 4, comma 8).
194. Del resto, è la stessa Decisione 1/CP.21, con cui la Conferenza delle parti ha adottato l’Accordo di Parigi, che afferma espressamente, al punto 51, che le Parti “[a]grees that *Article 8 of the Agreement does not involve provide a basis for any liability or compensation* (sottolineatura aggiunta)”<sup>(48)</sup>.
195. Ma anche se si volesse attribuire qualche potere vincolante all’Accordo di Parigi (*quod non*), tale potere avrebbe effetto solo ed esclusivamente nei confronti degli Stati; i privati, invece, non potrebbero in alcun caso ritenersi vincolati dallo stesso. Ciò si evince dalla semplice lettura dell’Accordo, il quale prevede all’art. 6, comma 4, lett. b), che gli Stati si impegnano a incentivare i soggetti pubblici e privati e a partecipare alla mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra. E invero, non ci avvede di come un accordo fra Stati possa stabilire degli obblighi in capo ai privati senza l’intervento di una norma attuativa sul piano nazionale. In altri termini, anche nel caso in cui l’Accordo di Parigi ponesse degli obblighi, essi vincolerebbero solo gli Stati, i quali dovrebbero garantire al proprio interno il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti attraverso interventi di natura legislativa.
196. Le medesime considerazioni valgono, naturalmente, anche con riferimento ai rapporti dell’IPCC, che sicuramente non possono avere alcuna natura obbligatoria né per gli Stati né per i privati. Invero, tali rapporti “sono neutri, rilevanti per la politica, ma non prescrittivi”<sup>(49)</sup>. Del resto, essi si limitano ad analizzare scientificamente solo le caratteristiche del cambiamento climatico e le sue possibili conseguenze, ma è poi

---

<sup>(48)</sup> In italiano: “[le Parti] concordano che il meccanismo di cui all’art. 8 dell’Accordo non comporta e non fornisce la base per qualsivoglia responsabilità o risarcimento”. Il testo della decisione in inglese è consultabile al seguente link: <https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf#page=2>.

<sup>(49)</sup> La citazione è tratta dal sito ufficiale dell’IPCC, consultabile al seguente link: <https://www.ipcc.ch>.



rimesso agli Stati il compito di utilizzare tali rapporti e di contemperare l'esigenza di mitigare il riscaldamento globale con altri fondamentali interessi, inquadrando il tema del contrasto al riscaldamento globale in un disegno più ampio. Pertanto, i rapporti dall'IPCC, lungi dal porre degli obblighi vincolanti nei confronti degli Stati e dei privati, rappresentano solo uno degli strumenti che i singoli Stati possono tenere in considerazione nell'elaborazione della propria strategia climatica. In altri termini, l'allineamento ai suggerimenti dettati dai report dell'IPCC e degli altri comitati scientifici internazionali è rilevante solo in termini di opportunità, ma non di legalità<sup>(50)</sup>.

197. Per tali ragioni, codesto ill.mo Tribunale non potrà che riconoscere l'assoluta liceità dell'attività di Eni, la quale non viola in alcun modo l'Accordo di Parigi.

B. L'insussistenza della violazione degli artt. 2 e 8 CEDU

198. L'asserita illegittimità della condotta di Eni non potrebbe trovare fondamento neanche nella presunta violazione degli artt. 2 e 8 della CEDU.

199. In particolare, controparte ha dedotto che, anche se la Convenzione dei diritti dell'uomo non prevede espressamente un diritto alla salubrità dell'ambiente, i danni derivanti dal riscaldamento globale determinerebbero un danno al diritto alla vita e/o al diritto alla riservatezza della vita privata e familiare, ai sensi degli artt. 2 e 8 CEDU.

200. Al riguardo, tuttavia, merita evidenziare, in primo luogo, che una violazione dei diritti previsti dalla CEDU potrebbe essere realizzata solo dagli Stati, e non dai privati. Invero, come anche affermato da controparte, se un privato dovesse violare la CEDU dovrebbe comunque essere responsabile lo Stato per non aver adottato le misure necessarie a prevenire o eliminare tale violazione. E, infatti, tutte le sentenze della Corte EDU citate da controparte sono state emanate nell'ambito di procedimenti in cui era convenuto uno Stato, anche se l'attività inquinante era posta in essere da privati.

201. In secondo luogo, anche nel caso in cui si ritenesse che un privato possa essere responsabile per la violazione di diritti previsti dalla CEDU, si deve comunque

---

<sup>(50)</sup> La natura non vincolante dei rapporti dell'IPCC è sostenuta anche dalla dottrina. In particolare, secondo S. VALAGUZZA, *Liti strategiche: il contenzioso climatico salverà il pianeta?*, in *Dir. proc. amm.*, 2021, 293, “[a] ben vedere, però, la tematica è, come si anticipava, maggiormente critica rispetto a quanto potrebbe a prima vista apparire, anzitutto perché i rapporti scientifici dell'IPCC, utilizzati come parametro per giudicare l'efficacia delle politiche degli Stati, escludono di essere dotati di natura vincolante”. L'A. inoltre specifica che “non vi è alcun automatismo tra dati scientifici e giudizio delle Corti. La scienza, infatti, descrive le caratteristiche di un fenomeno, il cambiamento climatico, e le sue possibili conseguenze, ma le politiche soppesano ed inquadrano il tutto in un disegno più ampio: una politica inefficace per la riduzione della CO<sub>2</sub>, per esempio, potrebbe essere ritenuta razionale all'interno di determinati equilibri e compromessi di governance”.



escludere che, nel caso di specie, Eni abbia commesso tale violazione. In particolare, la CEDU non prevede un diritto alla preservazione dell'ambiente. Sul punto, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha specificato che “né l'articolo 8 né qualsiasi altra disposizione della Convenzione garantiscono specificamente una protezione generale dell'ambiente in quanto tale”, e dunque “l'elemento cruciale che permette di determinare se, nelle circostanze di una causa, il danno ambientale abbia comportato violazione di uno dei diritti garantiti dal paragrafo 1 dell'articolo 8 è l'esistenza di un effetto nefasto sulla sfera privata o familiare di una persona, e non semplicemente il degrado generale dell'ambiente” <sup>(51)</sup>.

**202.** A ben vedere, del resto, i danni lamentati da controparte dimostrano proprio l'insussistenza di una violazione di diritti umani. Invero, i danni asseritamente sofferti dagli attori sarebbero danni di natura patrimoniale e danni da *metus*, i quali non possono sicuramente essere la conseguenza diretta di violazioni così gravi, quali la violazione del diritto alla vita e alla riservatezza della vita privata e familiare. Tali violazioni, ove esistenti, avrebbero causato la perdita dei beni sottesi ai diritti di cui agli artt. 2 e 8 CEDU, ossia la perdita della vita ovvero “un effetto nefasto sulla sfera privata o familiare”. Simili danni, tuttavia, non sono stati in alcun modo dedotti da controparte, la quale si è limitata ad affermare che l'attività di Eni sarebbe esercitata in violazione degli artt. 2 e 8 CEDU, senza tuttavia trarre alcuna conseguenza pratica da tale violazione. Pertanto, le deduzioni avversarie sul punto rimangono delle mere petizioni di principio, che controparte non ha nemmeno tentato di calare in concreto nel caso di specie.

**203.** Del resto, la Corte di Strasburgo, nel caso *Ivan Atanasov v. Bulgaria* – in cui gli attori avevano convenuto in giudizio il Governo bulgaro per non aver impedito che l'inquinamento derivante da una miniera di bronzo situata a circa un chilometro di distanza dalla propria abitazione e dai terreni da essi coltivati mettesse in pericolo la loro salute e la possibilità di vivere serenamente nella propria casa – ha rigettato le domande attore, in quanto “il ricorrente ha ammesso di non essere in grado di dimostrare un effettivo danno alla salute o anche solo un rischio sanitario a breve termine, **ma di temere solo conseguenze negative a lungo termine** (enfasi aggiunta)” <sup>(52)</sup>.

**204.** Invero, gli odierni attori si sono limitati a sostenere che in astratto l'inquinamento

---

<sup>(51)</sup> Corte Edu, sent. 24 gennaio 2019, n. 54414, *Cordella e altri c. Italia*, in *OneLgeale*. In tal senso, *ex multis*, v. anche Corte Edu, sent. 27 febbraio 2020, *Erol ÇIÇEK and Others against Turkey*; Corte Edu, sent. 22 maggio 2003 *Kyrtatos v. Greece*; Corte Edu, sent. 2 dicembre 2010, *Ivan Atanasov v. Bulgaria*.

<sup>(52)</sup> Corte Edu, sent. 2 dicembre 2010, *Ivan Atanasov v. Bulgaria*. Nel testo originale della decisione si legge quanto segue: “the applicant conceded that he could not show any actual harm to his health or even a short-term health risk, but **merely feared negative consequences in the long term** (enfasi aggiunta)”.



potrebbe comportare la violazione dei diritti di cui si discute. Tuttavia, il solo peggioramento della salubrità dell'ambiente, anche là dove effettivamente provato, non determina sempre e comunque la violazione delle suddette disposizioni. Nello specifico, tale violazione sussisterebbe solo nel caso in cui vi sia un “*immediate link*” tra l'attività contestata e il danno alla vita e/o alla riservatezza della vita privata e familiare. In tal senso si sono pronunciati più volte sia la Corte dei diritti umani che i Giudici di altri ordinamenti.

205. In particolare, la Corte EDU ha avuto più volte modo di precisare che “[g]obblighi dello Stato ai sensi dell'articolo 8 entrano in gioco in questo contesto solo se esiste un **legame diretto e immediato** tra la situazione contestata e il domicilio o la vita privata o familiare del richiedente (enfasi aggiunta)”<sup>(53)</sup>. La Corte ha, dunque, osservato come la valutazione circa la violazione dei diritti umani non deve arrestarsi alla semplice circostanza per cui un'attività è inquinante, ma è necessario effettuare un'analisi caso per caso per verificare se, in concreto, l'inquinamento abbia effettivamente pregiudicato i diritti di cui agli artt. 2 e 8 CEDU.
206. Ciò posto, si evidenzia come, nel caso di specie, l'attività di Eni non ha assolutamente violato alcuna norma né ha causato alcun danno alla vita e/o alla riservatezza della vita privata e familiare degli attori. Ciò, in primo luogo, poiché i danni lamentati dagli attori – del tutto infondati e, comunque, in alcun modo provati – non sarebbero comunque conseguenza immediata e diretta delle attività di Eni (sul punto, v. anche *infra* i §§ IV.3 e IV.4). E, invero, controparte non ha in alcun modo provato che le attività di Eni avrebbero deteriorato considerevolmente la qualità della vita degli attori e delle loro famiglie. Infatti, essi si sono limitati a dedurre che starebbero subendo gli effetti negativi del cambiamento climatico. Al riguardo, tuttavia, si osserva che tali deduzioni sono carenti persino sul piano delle allegazioni, non essendo stato richiamato alcun danno specifico, e sono comunque prive di qualsivoglia supporto probatorio; in ogni caso, si ribadisce che gli effetti del riscaldamento globale non possono ritenersi conseguenza immediata e diretta della condotta di Eni.
207. Inoltre, non è possibile neanche in astratto attribuire alla condotta di Eni i danni asseritamente sofferti dagli attori anche per il fatto che tali danni sarebbero occorsi in località diverse e distanti centinaia di chilometri dal luogo in cui le attività di Eni sono

---

<sup>(53)</sup> Corte Edu, sent. 2 dicembre 2010, *Ivan Atanasov v. Bulgaria*. Nel testo originale della decisione si legge quanto segue: “*The State's obligations under Article 8 come into play in that context only if there is a **direct and immediate link** between the impugned situation and the applicant's home or private or family life* (enfasi aggiunta)”.



state poste in essere. Al riguardo, la Corte EDU ha affermato che i diritti di cui agli artt. 2 e 8 CEDU possono attribuirsi ad una condotta inquinante solo nel caso in cui essa sia posta in essere in un luogo vicino alle abitazioni o ai luoghi dove si svolge principalmente la vita dei soggetti danneggiati.

208. In particolare, nel caso *Ivan Atanasov v. Bulgaria* sopra richiamato, la Corte ha rigettato le domande attoree, innanzitutto, poiché non ha ritenuto sussistente un “*immediate link*” fra l’inquinamento prodotto dalla miniera e i danni asseritamente sofferti, in quanto “*l’abitazione e il terreno del ricorrente sono situati a una distanza considerevole dalla fonte di inquinamento: la sua casa dista circa un chilometro dal bacino di decantazione e il terreno che coltiva è a circa quattro chilometri di distanza*” <sup>(54)</sup>.
209. La Corte EDU ha ritenuto infatti sussistente una violazione di diritti umani a causa di un’attività inquinante solo in casi in cui tale attività si svolgeva in aree molto vicine a quelle in cui abitavano i ricorrenti (pochi chilometri o poche centinaia di metri di distanza). In casi, invece, in cui l’attività veniva esercitata in luoghi distanti dalle abitazioni dei ricorrenti, la Corte EDU ha ritenuto non applicabili gli artt. 2 e 8 CEDU <sup>(55)</sup>.
210. Quanto sopra esposto torva conferma anche nella giurisprudenza straniera, relativa sia a ordinamenti di *civil* che di *common law*. In particolare, la Suprema Corte della Norvegia – nell’ambito di un contenzioso climatico in cui gli attori (tra cui anche Greenpeace Nordic) convenivano in giudizio lo Stato norvegese deducendo, *inter alia*, la violazione degli artt. 2 e 8 CEDU per l’aggravamento del cambiamento climatico <sup>(56)</sup> – ha, in primo luogo, osservato che l’art. 2 CEDU impone l’obbligo agli Stati (e non ai privati) di tutelare il diritto alla vita degli individui, la cui violazione, tuttavia, si verifica solo nel caso in cui vi sia un pericolo “*reale e immediato*” di perdere la vita a causa del riscaldamento globale. Pertanto, la Corte ha ritenuto che non vi fosse un “*immediate link*” fra la strategia climatica della Norvegia e i rischi al diritto alla vita derivanti dal cambiamento climatico. In secondo luogo, per quanto riguarda l’art. 8 CEDU, il Giudice norvegese ha richiamato il caso *Ivan Atanasov v. Bulgaria* per precisare che

---

<sup>(54)</sup> Nel testo originale della decisione si legge quanto segue: “*the applicant’s home and land are situated at a considerable distance from the pollution’s source: his house is about one kilometre from the tailings pond and the land which he cultivates is about four kilometres away*”.

<sup>(55)</sup> Oltre al sopracitato caso *Ivan Atanasov v. Bulgaria*, v. anche Corte Edu, sent. 22 maggio 2003, *Kyrtatos v. Greece* e Corte Edu, sent. 12 maggio 2009, *GREENPEACE E.V. and others against Germany*.

<sup>(56)</sup> Supreme Court of Norway, sent. 22 dicembre 2020, case no. 20-051052SIV-HRET. Il testo in inglese della decisione è consultabile al seguente link: [http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2020/20201222\\_HR-2020-846-J\\_judgment.pdf](http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2020/20201222_HR-2020-846-J_judgment.pdf).



“[g]obblighi dello Stato ai sensi dell’articolo 8 entrano in gioco in questo contesto solo se esiste un **legame diretto e immediato** tra la situazione contestata e il domicilio o la vita privata o familiare del richiedente (enfasi aggiunta)” e ha evidenziato che “[l]’articolo 8 non può essere applicato a qualsiasi danno ambientale e che il diritto alla protezione dell’ambiente non rientra di per sé nei diritti e nelle libertà garantiti dalla CEDU con i relativi protocolli”. Infine, la Corte norvegese ha ritenuto non sussistere alcun danno immediato e diretto al diritto alla riservatezza della vita privata e familiare, in quanto tale violazione è stata riconosciuta solo nei casi in “[le] attività pericolose [si svolgevano] **a poche centinaia di metri o a qualche chilometro di distanza dalle abitazioni private** (enfasi aggiunta)”, e nell’ambito dei quali “la minaccia ambientale (...) era immediata”.

211. Allo stesso modo, la Suprema Corte Federale svizzera – sempre nell’ambito del contenzioso climatico già ricordato nel precedente § III.3.1, in cui veniva dedotta la violazione dei diritti umani sanciti dagli artt. 2 e 8 CEDU – ha ritenuto insussistente tale illecito in quanto i predetti diritti umani non possono essere sufficientemente pregiudicati dagli effetti del cambiamento climatico <sup>(57)</sup>.
  212. Nei medesimi termini, si sono poi pronunciati anche i Giudici tedeschi <sup>(58)</sup> e quelli inglesi <sup>(59)</sup>, i quali – in casi in cui gli attori convenivano, rispettivamente, lo Stato tedesco e quello inglese, eccependo l’idoneità delle politiche climatiche da essi adottate a mitigare gli effetti del riscaldamento globale – non hanno ritenuto neanche ipotizzabile la violazione degli artt. 2 e 8 CEDU a causa degli effetti del riscaldamento globale.
  213. Alla luce di quanto sopra esposto, si deve concludere per l’assoluta insussistenza, nel caso di specie, di qualsivoglia violazione dei diritti di cui agli artt. 2 e 8 CEDU
- C. L’insussistenza della violazione degli artt. 9 e 41 della Costituzione
214. Infine, è necessario evidenziare come la condotta di Eni non possa considerarsi illecita neanche per l’asserita violazione degli artt. 9 e 41 Cost.
  215. In particolare, gli odierni attori hanno sostenuto che la riforma delle disposizioni da ultimo richiamate avrebbe determinato la “*funzionalizzazione ambientale dell’attività economica*” (pag. 91 della Citazione) e che, pertanto, l’attività di Eni, in quanto produttiva

---

<sup>(57)</sup> Federal Supreme Court [of Switzerland], Public Law Division I, sent. 5 maggio 2020, 1C\_37/2019.

<sup>(58)</sup> Verwaltungsgericht Berlin, sent. 31 ottobre 2019, cit.

<sup>(59)</sup> High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Administrative Court, sent. 21 dicembre 2021, Plan B. Earth et. al. c. The Prime Minister et. al., Case no. CO/1587/2021. Il testo è reperibile al seguente *link*: [http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2021/20211221\\_13442\\_judgment.pdf](http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2021/20211221_13442_judgment.pdf).





di emissioni di CO<sub>2</sub>, sarebbe stata svolta in violazione degli artt. 9 e 41 Cost.

- 216.** Ciò posto, merita evidenziare che gli artt. 9 e 41 Cost. non trovano applicazione in via orizzontale nei rapporti tra privati, ma possono avere esclusivamente una efficacia verticale, ossia fra lo Stato e i cittadini. E infatti, per quanto riguarda l'art. 9, è evidente che si tratta di una norma diretta esclusivamente allo Stato, atteso che prevede espressamente che è la Repubblica a dover tutelare *“l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni”*. Del resto, tale competenza non potrebbe in alcun modo essere affidata ai privati, poiché, come sopra dimostrato, la tutela dell'ambiente e, in particolare, la mitigazione del cambiamento climatico sottendono questioni di natura politica, la cui valutazione richiede un bilanciamento dei diversi e fondamentali interessi in gioco.
- 217.** Allo stesso modo, anche l'art. 41 Cost. non può sicuramente trovare applicazione diretta nei rapporti tra i privati, in quanto tale disposizione pone una riserva, pur implicita, di legge, sicché la norma non potrebbe ricevere applicazione immediata nei rapporti tra privati per via amministrativa o giudiziale, ma solamente previa intermediazione legislativa. Invero, i limiti posti dall'art. 41 Cost. devono essere specificati attraverso un intervento legislativo, in assenza del quale l'iniziativa privata non può essere limitata attraverso il semplice richiamo alla norma costituzionale. Ciò, del resto, è pacifico nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha più volte precisato che *“tale riserva, espressamente prescritta dall'ultimo comma del detto art. 41, debba ritenersi necessaria anche per l'emanazione delle misure di cui al comma precedente (che viene in considerazione nella specie). Ciò si desume, secondo quanto è stato altre volte statuito dalla Corte (con le sent. nn. 50 e 103 del 1957, 47 e 52 del 1958) tanto dai principi generali informatori dell'ordinamento democratico, secondo i quali ogni specie di limite imposto ai diritti dei cittadini abbisogna del consenso dell'organo che trae da costoro la propria diretta investitura, quanto dall'esigenza che la valutazione relativa alla convenienza dell'imposizione di uno o di altro limite sia effettuata avendo presente il quadro complessivo degli interventi statali nell'economia inserendolo armonicamente in esso, e, pertanto, debba competere al Parlamento, quale organo da cui emana l'indirizzo politico generale dello Stato”* <sup>(60)</sup>.
- 218.** Per le ragioni sopraesposte, è evidente come una violazione degli artt. 9 e 41 Cost. da parte tanto di Eni quanto di CDP non è neanche ipotizzabile, in quanto tali norme non possono in alcun modo vincolare i privati.

---

<sup>(60)</sup> Corte Cost., 14 febbraio 1962, n. 4. Conf., *ex multis*, Corte Cost., 23 maggio 1964, n. 40.



219. Alla luce di tutto quanto precede, codesto ill.mo Tribunale dovrà sicuramente rigettare le richieste degli odierni attori, stante la totale insussistenza di qualsivoglia condotta illecita attribuibile sia a CDP che a Eni.

\*

#### **IV.2.3. Sull'inapplicabilità degli artt. 2050 e 2051 c.c. nei confronti di CDP e, in ogni caso, sull'insussistenza di una responsabilità extracontrattuale dei Convenuti**

220. Stante l'assenza di una condotta illecita tanto di CDP quanto di Eni, l'asserita responsabilità dei Convenuti non potrebbe trovare fondamento neanche negli artt. 2050 e 2051 c.c.

221. Al riguardo, si osserva, innanzitutto, come tali disposizioni vengono strumentalmente richiamate da controparte al fine di tentare (invano) di superare l'evidente insussistenza dell'elemento soggettivo in capo a Eni e agli altri Convenuti (sul punto v. anche il successivo § IV.5). Tuttavia, il richiamo a tali norme, da un lato, è inconferente e dall'altro, non solleva gli odierni attori dall'onere di dimostrare comunque il nesso di causalità tra la condotta asseritamente illecita e il danno-conseguenza lamentato (sull'insussistenza del nesso di causalità v., invece, il successivo § IV.4).

222. Ciò posto, con riguardo all'art. 2050 c.c., si evidenzia che la controparte ha dedotto che tale disposizione troverebbe applicazione nel caso di specie, in quanto l'attività di Eni dovrebbe essere considerata come "attività pericolosa" e, dunque, porrebbe una presunzione di colpa in capo a Eni. Pertanto, nella prospettazione avversaria, parte attrice dovrebbe provare esclusivamente il nesso eziologico tra la sua condotta e i danni lamentati.

223. Sul punto, si deve precisare che l'art. 2050 c.c. non potrebbe sicuramente essere invocato nei confronti di CDP. Ciò in quanto, anche se si volesse considerare l'attività di Eni come 'attività pericolosa', ciò non potrebbe altrettanto dirsi con riferimento all'operato di CDP. Sarebbe, infatti, assurdo considerare come pericolosa la sola circostanza per cui la Società detiene una partecipazione nel capitale di Eni. Pertanto, CDP non potrà sicuramente rispondere ai sensi dell'art. 2050 c.c.

224. In ogni caso, si deve comunque evidenziare come l'attività di Eni non può considerarsi come 'pericolosa', atteso che non presenta una pericolosità *intrinseca*. E infatti, ove si considerasse 'pericolosa' l'attività di Eni per il sol fatto di produrre emissioni di gas climalteranti, si giungerebbe all'assurda conclusione per cui tutte le attività che



producono emissioni di gas serra sarebbero attività ‘pericolose’ ai sensi dell’art. 2050 c.c.

225. In tal senso si è pronunciata più volte la Corte di cassazione, secondo la quale “[a]i fini dell’applicabilità dell’art. 2050 cod. civ., relativo alle responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, e, quindi, ai fini della sussistenza della presunzione di colpa, posta dall’art. 2050 cod. civ. e della conseguente inversione dell’onere della prova, occorre che il danno sia cagionato dall’esercizio di un’attività che sia pericolosa in sé, ossia per la sua intrinseca natura, o per la natura dei mezzi adoperati” <sup>(61)</sup>.
226. Ma se anche l’attività di Eni fosse ‘pericolosa’, si deve in ogni caso considerare che:
- (i) Eni ha diligentemente adottato tutte le cautele necessarie per limitare le emissioni di gas serra, come dimostrano i piani operativi e gli obiettivi relativi alla diminuzione di emissioni di gas serra che da decenni tale società persegue attraverso virtuose strategie climatiche;
  - (ii) l’aggravamento del cambiamento climatico costituisce sicuramente un rischio eccezionale e sproporzionato rispetto al rischio tipico dell’attività svolta da Eni.
227. In secondo luogo, con riferimento all’art. 2051 c.c., gli odierni attori hanno dedotto che tale disposizione sarebbe stata utilizzata dalla giurisprudenza al fine di ottenere dal custode di un sito inquinato il risarcimento del danno ambientale provocato dalla dispersione incontrollata degli inquinanti presenti nel terreno.
228. Anche con riguardo alla disposizione di cui all’art. 2051 c.c., si deve innanzitutto osservare come essa non sia assolutamente applicabile, nel caso di specie, nei confronti di CDP. Invero, l’art. 2051 c.c. prevede che “[c]iascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Pertanto, è evidente che tale disposizione possa trovare applicazione solo nei confronti dell’individuo che ha un effettivo potere materiale sul bene che ha prodotto un danno.
229. Del resto, la Suprema Corte ha affermato che “**la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa**, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (enfasi aggiunta)” <sup>(62)</sup>.

---

<sup>(61)</sup> Ex multis, v. Cass., 7 novembre 2013, n. 25058.

<sup>(62)</sup> Cass., 27 maggio 2022, n. 17252. In tal senso, ex multis, v. Cass., 29 luglio 2016, n. 15761.



230. Più nello specifico, la Corte di cassazione ha poi avuto modo di precisare che “*la responsabilità ex art. 2051 c.c., **si fonda sulla possibilità di riscontrare a carico del chiamato a rispondere del danno un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia** rilevante ai fini della richiamata norma. **Elemento costitutivo della domanda risarcitoria è, infatti, in primo luogo la ricorrenza della figura del custode, cioè del titolare di una effettiva e non occasionale disponibilità, sia essa materiale che giuridica, della cosa, che abbia il potere di controllare la cosa, la capacità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa** (enfasi aggiunta)”<sup>(63)</sup>.*
231. Pertanto, una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sarebbe configurabile solo ove “***si provi la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa** che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere - dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore a seconda del potere di fatto esercitato sulla res* (enfasi aggiunta)”<sup>(64)</sup>.
232. Ebbene, non si comprende, nel caso di specie, quale sia il bene custodito da CDP che ha provocato un danno illecito, né tale bene viene individuato da controparte. E infatti, vale ribadire che CDP è stata citata nel presente giudizio per il solo fatto di essere uno dei soci di Eni: tale circostanza non è di certo sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
233. Per tali ragioni, dunque, l'art. 2051 c.c. non può assolutamente essere applicato nei confronti di CDP.
234. In ogni caso, per mero esercizio retorico, si osserva come la disposizione di cui si discute non può neanche essere applicata nei confronti di Eni. Invero, anche in questo caso, non ci si avvede di quale sia il bene custodito da Eni che avrebbe causato i danni lamentati dagli attori. Controparte, infatti, si limita ad affermare che tale disposizione sarebbe stata applicata dalla giurisprudenza in caso di danno ambientale, senza tuttavia argomentare in alcun modo sul perché l'art. 2051 c.c. dovrebbe essere applicato anche al caso di specie.
235. Del resto, gli odierni attori cadono in una evidente contraddizione nel momento in cui, dapprima, contestano una responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e 2050 c.c. per le attività poste in essere direttamente da Eni per poi dedurre una responsabilità ai sensi

---

<sup>(63)</sup> *Ex multis*, Cass., 21 gennaio 2021, n. 1108.

<sup>(64)</sup> Cass., 29 marzo 2019, n. 8769.



dell'art. 2051 c.c. Delle due l'una: o i danni asseritamente patiti da controparte sono causati dall'attività di Eni, oppure essi sono causati da un bene da essa custodito.

236. Ma vi è di più. Si evidenzia come gli artt. 2050 e 2051 c.c. non possono in alcun caso essere applicati nel caso in cui venga lamentato un danno ambientale come nel caso di specie. Ciò in quanto tali rimedi sono incompatibili con la normativa speciale prevista nel Codice dell'Ambiente, la quale prevede una disciplina appositamente dedicata alla tutela dell'interesse ambientale, che deve ritenersi assolutamente autonoma e slegata rispetto alla disciplina di cui agli artt. 2043 ss. c.c.
237. In tal senso si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo le quali ***“P<sub>inapplicabilità degli artt. 2050-2051 c.c. (...) discende direttamente dalla natura interamente speciale propria del codice dell'ambiente: si è cioè di fronte, dopo l'introduzione della Direttiva 2004/35/CE, ad un corpo normativo appositamente dedicato, come chiarito in dottrina, alla tutela dell'illecito ecologico, ormai slegato dal sistema regolativo dell'illecito civile ordinario di cui agli artt. 2043 e s. c.c., come si evince dalla minuta descrizione tanto del regime di responsabilità quanto dei soggetti responsabili - e tra essi, primariamente, gli operatori professionali - e soprattutto del perimetro di applicazione della disciplina, il quale viene escluso nei casi di fenomeni naturali di carattere eccezionale, incontrollabili o inevitabili; ne discende l'insussistenza di una comunanza operativa fra il regime di responsabilità per danno ambientale di cui alla Parte VI cod. amb. e quello per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., mentre la nozione di attività pericolosa dell'art. 2050 c.c. appare piuttosto trasfigurata nel codice, per altri fini, nella nozione di attività professionale di cui all'art. 298bis (enfasi aggiunta)”</sub>*** <sup>(65)</sup>.
238. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, codesto ill.mo Tribunale dovrà concludere per l'assoluta inapplicabilità degli artt. 2050 e 2051 c.c. nei confronti di CDP e, in ogni caso, per la totale infondatezza del richiamo a tali disposizioni effettuato da controparte anche con riferimento all'attività di Eni.

\*

#### IV.3. Sull'insussistenza di un danno-conseguenza rispetto alla posizione dei singoli attori

239. Ferma l'assoluta infondatezza delle deduzioni avversarie circa l'illegittimità delle condotte dei Convenuti, si evidenzia che, anche se codesto ecc.mo Giudicante ritenesse illegittima l'attività posta in essere da Eni, MEF e CDP, gli attori non

---

<sup>(65)</sup> Cass., Sez. Un., 1° febbraio 2023, n. 3077.



avrebbero comunque diritto al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c., atteso che, nel caso di specie, non viene allegato né provato alcun danno-conseguenza concreto e attuale.

240. E infatti, nel caso di specie, anche se la condotta di Eni, MEF e CDP fosse illecita, sussisterebbe esclusivamente il mero fatto lesivo, ma non vi sarebbe comunque un danno-conseguenza. Per tali ragioni non potrebbe in ogni caso sorgere alcuna obbligazione risarcitoria in capo agli odierni convenuti.
241. Non essendo stata individuata dagli attori alcuna attività illecita di CDP, la quale è stata citata nel presente giudizio per il sol fatto di essere uno dei soci di Eni, e non essendo dunque possibile verificare l'esistenza di un danno-conseguenza rispetto all'attività di CDP, nei successivi paragrafi ci si soffermerà unicamente sulla posizione di Eni al fine di dimostrare la totale assenza di un danno-conseguenza rispetto all'attività di tale società.
242. Nello specifico, controparte asserisce che l'attività posta in essere da Eni sarebbe illecita in quanto produrrebbe un elevato quantitativo di emissioni di gas climalteranti, contribuendo in tal modo all'aggravamento del riscaldamento globale. Controparte, poi, si sforza invano di individuare un danno concreto individualmente patito dai singoli attori, limitandosi, tuttavia, a lamentare danni patrimoniali e danni da *metus* evidentemente inconsistenti e privi di qualsivoglia supporto probatorio.
243. La totale assenza di alcun danno conseguenza, del resto, si evince anche dal fatto che, quando controparte tenta di dimostrare, senza successo, l'esistenza di un nesso di causalità fra la condotta di Eni e il danno asseritamente causato da essa, tratta solamente del nesso fra le attività di Eni e il cambiamento climatico, senza in alcun modo soffermarsi sui danni patrimoniali e non patrimoniali genericamente elencati nei §§ 31.1.1 e 31.1.2 della Citazione.
244. È evidente, dunque, che controparte non ha in alcun modo dimostrato la sussistenza di un danno-conseguenza, non avendo assolutamente fornito la prova della riconducibilità dei danni da essi (strumentalmente) lamentati alla pretesa condotta illecita dei Convenuti. Pertanto, anche a volere, per mera concessione dialettica, ipotizzare una connotazione illecita delle condotte poste in essere da CDP / Eni, non potrebbe comunque sorgere alcuna obbligazione risarcitoria in capo ai Convenuti.
245. Quanto sopra esposto trova la migliore conferma nella consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione. In particolare, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno



di recente precisato che “[i]’art. 1223 c.c., cui rinvia l’art. 2056, attiene al danno conseguenza per il quale rileva il nesso di causalità giuridica fra l’evento di danno e le conseguenze pregiudizievole meritevoli di risarcimento”<sup>(66)</sup>. Più specificatamente, la Corte ha affermato che, in assenza di un danno-conseguenza, non vi può essere alcuna obbligazione risarcitoria, atteso che non vi sarebbe alcun danno risarcibile in capo alla parte istante. In altri termini “il ‘danno’ di cui fa menzione la seconda parte dell’art. 2043 non è altra cosa dal “danno ingiusto” di cui si parla nella prima parte: se non c’è danno conseguenza non c’è danno ingiusto”. Pertanto, le Sezioni Unite hanno concluso rilevando che l’obbligazione risarcitoria può sorgere solo se “al profilo dell’ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell’evento dannoso”.

246. Del resto, è la medesima giurisprudenza menzionata dagli attori nell’ambito della Citazione a confermare quanto sopra espresso. In particolare, secondo la Corte di cassazione richiamata da controparte, “[i]l danno oggetto dell’obbligazione risarcitoria aquiliana è quindi esclusivamente il danno conseguenza del fatto lesivo (di cui è un elemento l’evento lesivo). Se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno conseguenza, non vi è l’obbligazione risarcitoria”<sup>(67)</sup>.
247. La Corte di cassazione ha inoltre esattamente statuito che “[p]ertanto, quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, **che deve essere allegato e provato** (enfasi aggiunta)”<sup>(68)</sup>.
248. Ebbene, nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova dei danni asseritamente patiti dagli attori. In particolare, con riferimento ai danni patrimoniali, le Associazioni si sono limitate a lamentare un danno meramente patrimoniale consistente nelle spese che le stesse avrebbero dovuto sostenere per contrastare le attività produttive di danno ambientale/climatico asseritamente poste in essere da Eni. Tuttavia, le Associazioni non hanno assolutamente allegato alcun elemento volto ad attestare la univoca riconducibilità delle asserite spese sostenute con l’attività svolta da Eni, né hanno indicato specificatamente in quali occasioni esse avrebbero dovuto sopportare tali costi e il *quantum* degli importi di tale spesa.
249. Per quanto riguarda, invece, i danni patrimoniali asseritamente subiti dalle persone fisiche, consistenti nel preteso danneggiamento dei propri beni mobili e immobili

---

<sup>(66)</sup> Cass., Sez. Un., 15 novembre 2022, n. 33659.

<sup>(67)</sup> Cass., 19 febbraio 2013, n. 4043.

<sup>(68)</sup> *Ex multis*, Cass., 2 luglio 2021, n. 18810.



derivante da eventi naturali (quali, ad esempio, inondazioni), controparte non ha individuato specificatamente quali danni avrebbero subito tali beni, né ha indicato esattamente quali siano i beni danneggiati, ma si è limitata ad allegare i certificati di proprietà degli immobili di alcuni attori, che sono sicuramente idonei a dimostrare che alcuni dei loro beni sarebbero stati danneggiati. Infine, con riferimento al danno da *metus* lamentato dagli attori persone fisiche, si osserva come anche in questo caso non è stato dedotto specificamente il contesto in cui sarebbe emerso tale pregiudizio né lo stesso è stato ovviamente dimostrato nella sua esistenza.

250. In definitiva, dunque, si deve concludere che, anche nel caso in cui l'attività di Eni fosse ritenuta *contra ius (quod non)*, non sorgerebbe comunque alcun obbligo risarcitorio in capo ai Convenuti, stante l'assoluta insussistenza di qualsivoglia danno-conseguenza derivante dalle condotte contestate dagli attori.

\*

#### **IV.4. Sull'insussistenza di un nesso di causalità tra la presunta condotta illecita di CDP e il danno-conseguenza lamentato dagli attori**

251. Dimostrata, nei termini che precedono, l'assoluta insussistenza di un danno-conseguenza che possa originare un obbligo risarcitorio in capo ai Convenuti e, in particolare, a CDP, si evidenzia che, anche se si ritenesse che la Società fosse (per assurdo) responsabile per l'attività di Eni e che gli attori avessero dimostrato l'esistenza di un danno-conseguenza (*quod non*), non sussisterebbe, in ogni caso, alcun nesso di causalità fra tale attività e i danni lamentati dagli attori.
252. In particolare, gli odierni attori, nel vano tentativo di dimostrare la sussistenza del nesso di causalità fra la condotta di Eni e l'aggravamento del cambiamento climatico, hanno dedotto che:
- (i) non sarebbe revocabile in dubbio la relazione causale esistente tra l'utilizzo di combustibili fossili e il cambiamento climatico;
  - (ii) Eni sarebbe uno tra i primi soggetti per l'emissione di gas climalteranti al mondo;
  - (iii) la circostanza per cui il cambiamento climatico è causato da altri fattori concausali non potrebbe elidere la responsabilità di Eni;
  - (iv) sarebbe dunque dimostrato il nesso causale tra la condotta emissiva di gas serra da parte di Eni e il fenomeno del cambiamento climatico, che rappresenta un fenomeno planetario complesso.





253. Ciò posto, è evidente che le deduzioni avversarie non siano assolutamente idonee a dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra l'attività di Eni e il danno-conseguenza lamentato da controparte.
254. A ben vedere, infatti, gli odierni attori non hanno neanche fornito alcuna prova della sussistenza di tale nesso causalità. Invero, essi si sono limitati a tentare inانعمه di dimostrare il nesso di causalità tra la condotta posta in essere da Eni e l'aggravamento del cambiamento climatico, che non rappresenta il danno-conseguenza, bensì il danno-evento.
255. In altri termini, nella (assurda) prospettazione avversaria, la sola circostanza per cui le attività di Eni poste in essere fra il 1988 e il 2015 avrebbero causato lo 0,6% delle emissioni industriali presenti nel mondo sarebbe idonea a dimostrare non solo il nesso eziologico tra l'attività di Eni e l'aggravamento del cambiamento climatico, ma anche il nesso causale tra tale attività e qualsivoglia danno – passato, presente o futuro e da chiunque patito – causato da eventi naturali calamitosi.
256. E, infatti, con riguardo ai danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti dagli attori, controparte non ha in alcun modo tentato di dimostrare che essi sarebbero diretta conseguenza dell'attività di Eni.
257. Ciò posto, si evidenzia che tale consequenzialità non può assolutamente sussistere. Il nesso di causalità, infatti, potrebbe sussistere solo ove si dimostrasse che senza l'attività di Eni tali danni non si sarebbero verificati. È evidente che ciò non è possibile, dato che, in realtà, i danni dedotti da controparte, anche se esistenti (*quod non*), sarebbero comunque la conseguenza diretta di eventi catastrofici naturali, rispetto ai quali non è possibile dimostrare che essi siano occorsi esclusivamente a causa del riscaldamento globale, il quale, a sua volta, non può essere considerato come conseguenza immediata e diretta unicamente dell'attività di Eni.
258. Non ci si avvede, pertanto, di come potrebbero essere ritenuti responsabili i Convenuti per danni causati da eventi calamitosi. Le calamità, infatti, costituiscono classici esempi di caso fortuito o forza maggiore, che interrompono il nesso eziologico fra la condotta illecita e il danno.
259. Pertanto, atteso che controparte ha tentato di dimostrare esclusivamente la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta di Eni e l'aggravamento del cambiamento climatico – che può tutt'al più costituire il danno-evento, dal quale non può sorgere alcuna obbligazione risarcitoria per i motivi illustrati nel precedente paragrafo – senza



in alcun modo trattare del nesso eziologico relativamente al danno-conseguenza, è evidente come l'azione avversaria debba essere rigettata nel merito per l'assenza degli elementi essenziali configuranti la responsabilità aquiliana.

260. In tal senso, si è pronunciata anche la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale *“affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è **necessario che al profilo dell'ingiustizia**, garantito dalla violazione del diritto, **si associ quello del danno conseguenza**, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, **sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso** (enfasi aggiunta)”*<sup>(69)</sup>.
261. Ciò è confermato, invero, anche dalla giurisprudenza richiamata da controparte nell'ambito della Citazione, secondo la quale *“**occorre distinguere nettamente, da un lato, il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento** perché possa configurarsi, a monte, una responsabilità “strutturale” (Haftungsbegründende Kausalität) **e, dall'altro, il nesso che, collegando l'evento al danno, consente l'individuazione delle singole conseguenze dannose**, con la precipua funzione di delimitare, a valle, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria (Haftungsausfällende Kausalität) (enfasi aggiunta)”*.
262. Del resto, ove venisse accolta la tesi avversaria, si giungerebbe all'assurda conclusione per cui Eni potrebbe essere ritenuta responsabile da sola per tutti i danni subiti in qualsiasi tempo, in qualsiasi luogo al mondo e da qualsiasi individuo a causa di calamità naturali.
263. Alla luce di quanto precede, è evidente l'infondatezza dell'iniziativa giudiziaria avversaria, in quanto non sussiste e, comunque, è del tutto indimostrato, il nesso di causalità tra l'attività di Eni e il danno-conseguenza lamentato dagli odierni attori.
264. Quanto poc'anzi esposto è da solo sufficiente ad imporre il rigetto dell'azione avversaria, stante l'assenza di tutti e di ciascuno dei requisiti necessari affinché possa sorgere un obbligo risarcitorio in capo ai Convenuti e, in particolare, a CDP. Tuttavia, per mero tuziorismo difensivo, si osserva come sia del tutto assente anche il nesso eziologico tra l'attività di Eni e il danno-evento costituito dal cambiamento climatico.
265. In particolare, anche per quanto riguarda il danno-evento, ossia l'aggravamento del riscaldamento globale, l'insussistenza di un nesso causale che possa far sorgere in capo

---

<sup>(69)</sup> Cass., Sez. Un., 15 novembre 2022, n. 33659.



ai Convenuti una responsabilità extracontrattuale si evince già dalla Citazione avversaria. E infatti, controparte stessa afferma, dapprima, che il fenomeno del cambiamento climatico rappresenta “*un fenomeno planetario*” altamente complesso, articolato “*in una miriade di aspetti, ciascuno dotato di una sua autonomia, difficilmente imputabile alla condotta di un singolo soggetto*” (pag. 106 della Citazione), e specifica, poi, che le emissioni cumulative di CO<sub>2</sub> e CH<sub>4</sub> prodotte da Eni nel periodo 1988-2015 ammontano solo allo 0,6% delle emissioni cumulate industriali globali.

266. Infatti, è giuridicamente impossibile ricostruire il nesso di causalità fra l'attività individuale di una persona (fisica o giuridica), il cambiamento climatico e i danni patiti da un individuo a causa di esso. Invero, tale fenomeno è causato da innumerevoli fattori, sia naturali che umani; nessuno può quindi essere considerato come unico e diretto responsabile del riscaldamento globale.
267. A ciò si aggiunga, inoltre, che la condotta di Eni contestata da parte attrice riguarda anche attività poste in essere da tale società in tempi ormai risalenti. Per tale ragione, l'impossibilità di ricostruire il nesso eziologico tra l'attività di Eni e l'aggravamento del riscaldamento globale risiede anche alla dilazione temporale che divide le emissioni di gas serra prodotte da Eni nell'arco di tutta la sua attività e la manifestazione degli effetti del cambiamento climatico.
268. È evidente, pertanto, che – stante la portata globale del fenomeno del cambiamento climatico, al quale partecipano una moltitudine di fattori, sia umani che naturali, e il divario temporale che separa la condotta di Eni contestata dagli attori e la manifestazione delle conseguenze del riscaldamento globale – non potrà rispondere un solo individuo per le conseguenze derivanti dal *climate change*.
269. Quanto sopraesposto, poi, non è in alcun modo confutato dai precedenti giurisprudenziali citati dagli attori nell'ambito della Citazione con riferimento ai “*profili concausal?*” (pagg. 109 e ss. della Citazione).
270. Invero, la giurisprudenza richiamata dagli attori, da un lato, è del tutto inconferente e, dall'altro lato, anche ove potesse influenzare in qualche modo la decisione di codesto ecc.mo Tribunale, offrirebbe comunque una conferma della totale assenza del nesso eziologico tra l'attività di Eni e gli effetti negativi del riscaldamento globale.
271. In primo luogo, i precedenti citati da controparte sono inconferenti in quanto attengono a casi del tutto diversi da quello di specie, in cui i danni lamentati dagli attori erano determinati da una sola condotta umana in concorso con una serie di cause



naturali, ovvero dalla condotta di più persone in concorso tra loro, e in cui tutte le concause erano precisamente individuate. Nel caso di specie, al contrario, il riscaldamento globale è causato da una moltitudine di fattori sia umani che naturali, occorsi in un lunghissimo arco temporale e in tutto il mondo, impossibili, dunque, da individuare singolarmente.

272. In secondo luogo, si osserva come, in ogni caso, tale giurisprudenza conferma l'impossibilità di dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra l'attività di Eni e gli effetti negativi del cambiamento climatico. Invero, con riferimento al caso in cui il danno sia stato causato da una serie di fattori naturali in concorso con un fatto umano, la Corte di cassazione richiamata da parte attrice ha affermato che *“qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno **indipendentemente dal comportamento medesimo**, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale (enfasi aggiunta)”* <sup>(70)</sup>. Ciò posto, è evidente che nel caso di specie, l'evento di danno (*i.e.*, il riscaldamento globale) si sarebbe realizzato indipendentemente dall'attività di Eni.
273. La Cassazione ha applicato tali principi anche nel caso in cui il danno sia stato causato dalla condotta di più persone. Nello specifico, secondo un'altra sentenza della Corte di cassazione citata dagli attori, *“[i]n presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, **senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato** (enfasi aggiunta)”* <sup>(71)</sup>. Nel caso di specie, è evidente che, anche se Eni non avesse mai esercitato la propria attività, l'aggravamento del riscaldamento globale si sarebbe comunque avuto.
274. I precedenti sopra richiamati, dunque – lungi dal dimostrare nel caso di specie la sussistenza di un nesso eziologico idoneo a fondare la responsabilità dei Convenuti – confermano l'impossibilità giuridica di ricostruire un nesso di causalità fra la condotta del singolo, il riscaldamento globale, e i danni da esso provocati.
275. Da ultimo, si evidenzia che anche la copiosa giurisprudenza straniera che ha affrontato la questione del nesso di causalità nell'ambito di contenziosi climatici ha rilevato come

---

<sup>(70)</sup> Cass., 22 novembre 2019, n. 30521.

<sup>(71)</sup> Cass., 4 gennaio 2017, n. 92.



sia impossibile attribuire ad un singolo individuo la responsabilità per tutte le conseguenze negative del cambiamento climatico.

276. In particolare, nel caso tedesco *Lliuya v. RWE AG* <sup>(72)</sup>, il sig. Lliuya, un contadino peruviano, ha citato in giudizio la società tedesca RWE, produttrice di energia elettrica, di fronte alla Corte distrettuale dell'Essen, al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'aumento del volume di un lago limitrofo alla propria abitazione ai propri campi, derivante allo scioglimento dei ghiacci. Il sig. Lliuya, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto che la società convenuta aveva contribuito al cambiamento climatico attraverso la produzione di un elevato volume di emissioni di gas climalteranti. La Corte tedesca ha rigettato la domanda attorea, osservando che *“l'affermazione dell'attore, secondo cui il contributo offerto dal convenuto all'aggravamento del cambiamento climatico attraverso la produzione di gas climalteranti non è sufficiente per ricostruire il nesso di causalità”* <sup>(73)</sup>. I Giudici tedeschi hanno pertanto osservato che *“**Pinquinamento prodotto dal convenuto è solo una frazione di innumerevoli altri gas inquinanti che una moltitudine di emittenti maggiori e minori emette e ha emesso. Ogni persona vivente è, in qualche misura, un emettitore.** Nel caso di una causalità cumulativa, solo la coazione di tutti gli emittitori potrebbe causare il presunto rischio di inondazione (...) **Anche le emissioni del convenuto, in quanto grande emittente di gas serra, non sono così significative alla luce dei milioni e miliardi di emittitori in tutto il mondo, che il cambiamento climatico antropico e quindi il presunto rischio di inondazione del lago glaciale **non si verificherebbe se non esistessero le emissioni del convenuto** (enfasi aggiunta)”***.
277. Allo stesso modo, nel caso americano, già citato in precedenza, *Native Vill. of Kivalina v. ExxonMobil Corp.* <sup>(74)</sup> i giudici statunitensi hanno rigettato l'iniziativa giudiziaria attorea, in quanto *“non è plausibile affermare quali emissioni - emesse da chi e in quale momento degli ultimi secoli e in quale luogo del mondo - abbiano “causato” i danni asseritamente subiti dagli attori a causa del cambiamento climatico. Pertanto, gli attori non hanno e non possono dimostrare [il nesso di causalità]”* <sup>(75)</sup>.

---

<sup>(72)</sup> Corte distrettuale dell'Essen, 15 dicembre 2016, caso *Lliuya v. RWE AG*. Il testo in inglese della decisione è consultabile al seguente link: [http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2016/20161215\\_Case-No.-2-O-28515-Essen-Regional-Court\\_decision.pdf](http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2016/20161215_Case-No.-2-O-28515-Essen-Regional-Court_decision.pdf).

<sup>(73)</sup> Nel testo in inglese si legge quanto segue: *“The claimant’s assertions, according to which the defendant’s contribution to climate change through its greenhouse gas emissions is sufficient to affirm causation, are in fact not sufficient to establish a legal causality”*.

<sup>(74)</sup> *Native Vill. of Kivalina v. ExxonMobil Corp.*, 663 F. Supp. 2d 863 (N.D. Cal. 2009), aff'd, 696 F.3d 849, (9th Cir. 2012)

<sup>(75)</sup> Nel testo originale si legge quanto segue: *“it is not plausible to state which emissions - emitted by whom and at what time*



278. Infine, in tal senso si è pronunciato anche il Giudice neozelandese, nell'ambito del già richiamato caso *Smith v. Fonterra Co-operative Group Ltd* <sup>(76)</sup>. In particolare, la Corte di appello neozelandese ha rigettato le domande attoree, rilevando l'assenza del nesso di causalità tra l'attività delle società convenute emettitrici di gas serra e i danni asseritamente subiti dall'attore a causa del riscaldamento globale. Nello specifico, la Corte ha statuito che “[s]e i tribunali dovessero accettare l'argomentazione secondo cui le attività produttrici di emissione dei convenuti sarebbero illecite, ne conseguirebbe che ogni entità (e individuo) in Nuova Zelanda responsabile delle emissioni sta commettendo lo stesso illecito. Cioè, tutti questi individui ed entità starebbero agendo illegalmente e potrebbero presumibilmente essere inibiti dal continuare a farlo. Si tratterebbe di una conclusione a dir poco sorprendente, con ampie conseguenze sociali ed economiche” <sup>(77)</sup>.
279. Sebbene le pronunce sopra richiamate siano state emesse nel contesto di ordinamenti stranieri, dimostrano comunque come sia giuridicamente impossibile ricostruire il nesso di causalità tra l'attività di un singolo soggetto, anche se produttore di un grande volume di gas climalteranti, e gli effetti negativi del riscaldamento globale.
280. Da ultimo, si rileva come le considerazioni svolte nei precedenti paragrafi valgono anche con riferimento all'asserita responsabilità di Eni ai sensi degli artt. 2051 e 2051 c.c. Invero, tali disposizioni sono state strumentalmente e infondatamente richiamate dagli odierni attori per tentare (invano) di superare l'evidente difetto di allegazione e di prova dell'elemento soggettivo in capo ai Convenuti. Tuttavia – oltre alla dirimente circostanza per cui tali disposizioni non possono in alcun caso essere applicate nel caso di specie (sul punto v. *retro* al § IV.2.3) – si evidenzia che, in ogni caso, tali disposizioni non esonerano gli attori dall'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il fatto illecito e il danno asseritamente subito. Ciò è confermato anche da controparte, la quale afferma, con riferimento all'art. 2050 c.c., che “la responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. pone una presunzione di colpa a carico del danneggiante, il cui riconoscimento richiede il solo previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso” e, in relazione all'art. 2051 c.c., che “nella prospettiva di cui

---

*in the last several centuries and at what place in the world “caused” Plaintiffs’ alleged global warming related injuries. Thus, Plaintiffs have not and cannot show that Defendants’ conduct is the “seed of [their] injury”.*

<sup>(76)</sup> *Smith v Fonterra Co-operative Group Ltd* [2021] NZCA 552; [2022]2 NZLR 284 (21 October 2021).

<sup>(77)</sup> Nel testo originale si legge quanto segue: “[i]f the courts were to accept the argument that the emitting activities of the defendants amount to a tort, it would follow that every entity (and individual) in New Zealand that is responsible for net emissions is committing the same tort. That is, all of those individuals and entities would be acting unlawfully, and could presumably be restrained from continuing to do so. That would be surprising conclusion to say the least, with sweeping social and economic consequences”.



*all'art. 2051 c.c., il danneggiato ha soltanto l'onere di dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia (...) ed il danno"* (pag. 105 della Citazione).

281. Ebbene, come sopra dimostrato, gli odierni attori non hanno in alcun modo fornito la prova della sussistenza, nella vicenda per cui è causa, del nesso di causalità.
282. Per tale ragione, anche nel caso in cui gli artt. 2050 e 2051 c.c. potessero essere applicati nel caso di specie (*quod non*), le pretese avversarie sarebbero comunque del tutto infondate, stante la totale assenza del nesso di causalità.
283. Alla luce di tutte osservazioni sopra svolte, si deve concludere per l'assoluta insistenza del nesso di causalità tra la condotta di Eni e il danno-conseguenza e, in ogni caso, tra l'attività di tale società e l'aggravamento del cambiamento climatico. Per tale motivo, codesto ill.mo Giudicante non potrà che rigettare le domande attoree in quanto infondate.

\*

#### **IV.5. Sull'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo e/o della colpa in capo CDP e/o a Eni**

284. Oltre all'assenza, nel caso di specie, del nesso eziologico tra l'attività di CDP e, in ultima analisi, quella di Eni, e il danno-conseguenza lamentato dagli attori, difetta anche un ulteriore requisito essenziale al fine di poter condannare i Convenuti al risarcimento del danno, ossia l'elemento soggettivo.
285. Al riguardo, controparte ha dedotto che l'atto illecito da essa contestato potrebbe essere imputato "*alla convenuta*" a titolo di dolo o, comunque a titolo di colpa (pagg. 95 ss. della Citazione). Per quanto riguarda l'imputazione a titolo di dolo gli attori hanno sostenuto che Eni sarebbe stata consapevole della relazione tra le emissioni di CO<sub>2</sub> e i cambiamenti climatici e i suoi effetti. In altri termini "*l'illecito aquiliano contestato ad ENI altro non è che il frutto di una sua precisa scelta imprenditoriale, portata avanti scientemente nonostante la consapevolezza circa le conseguenze che la sua attività aveva*" al solo scopo di aumentare i profitti (pag. 96 della Citazione). Controparte ha poi affermato che, in ogni caso, l'illecito sarebbe comunque imputabile a Eni a titolo di colpa in quanto la sua attività non sarebbe stata in linea con alcune fonti di *soft law* e, segnatamente, con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, il Global Compact delle Nazioni Unite e le Linee Guida dell'OCSE per le imprese multinazionali.
286. Ciò posto, si evidenzia, in primo luogo, come non sia in alcun modo imputabile a CDP



alcuna condotta illecita a titolo di dolo o a titolo di colpa. Ciò è evidente dalla semplice lettura della Citazione, nell'ambito della quale controparte, nel vano tentativo di dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo, fa esclusivamente riferimento a Eni, riferendosi ad essa come “*la convenuta*”, dimenticandosi che, oltre ad Eni, sono stati evocati in giudizio anche CDP e il MEF. E infatti, gli odierni attori concludono il paragrafo dedicato all'elemento soggetto affermando che “*si ritiene ampiamente dimostrato l'elemento soggettivo doloso in capo alla convenuta ENI (sottolineatura aggiunta)” (pag. 97 della citazione).*

287. Ebbene, anche se CDP avesse commesso un illecito (*quod non*), gli attori avrebbero comunque avuto l'onere di fornire la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla Società esponente. Tuttavia, controparte non ha neanche tentato di dimostrare che CDP avrebbe agito con dolo o con colpa. La totale carenza di allegazione – oltre che di prova – dell'esistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito in capo a CDP, pertanto, deve ritenersi pacifica e, conseguentemente, le domande attoree proposte avverso la Società non potranno che essere rigettate *in toto*.
288. Fermo quanto precede, per mero tuziorismo difensivo, si osserva che anche per quanto riguarda Eni non è assolutamente possibile imputare ad essa la condotta asseritamente illecita né a titolo di dolo, né a titolo di colpa.
289. Ciò in quanto, in un campo scientifico ancora oggi in continua evoluzione, non è neanche ipotizzabile che Eni – e dunque anche CDP – avrebbe potuto rappresentarsi l'idoneità della propria attività di impresa a causare i danni allegati dagli attori, e, comunque, i danni causati dal cambiamento climatico.
290. Nello specifico, non era sicuramente possibile avere contezza:
- (i) di quanto l'attività di Eni poteva contribuire e incidere sul cambiamento climatico;
  - (ii) di quali potessero essere gli effetti del cambiamento climatico e quali danni lo stesso avrebbe potuto causare.
291. Del resto, anche oggi è impossibile accertare con certezza se, senza l'attività di Eni, i disastri naturali attribuiti da controparte al riscaldamento globale si sarebbero comunque verificati o se si sarebbero verificati con la stessa intensità.
292. Ciò che è certo, invece, è che Eni ha sempre condotto un'attenta ricerca volta a conoscere gli effetti della propria attività in relazione al cambiamento climatico,





affinché potesse studiare strategie produttive meno impattanti, garantendo, al contempo, l'erogazione di essenziali servizi per la soddisfazione del diritto all'accesso all'energia. Invero, è la stessa controparte che dà atto dello sforzo che Eni compie da decenni e, segnatamente, già dagli anni settanta del secolo scorso, per combattere il riscaldamento globale, commissionando studi e ponendosi ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Seguendo l'assurda tesi avversaria, secondo cui il dolo che sorreggerebbe la condotta Eni si dovrebbe trarre dal fatto che tale società commissiona studi sul riscaldamento globale a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, si finirebbe paradossalmente per condannare Eni proprio per aver commissionato e sostenuto studi volti all'approfondimento del fenomeno del cambiamento climatico al fine di adottare la strategia idonea a mitigarne gli effetti.

- 293.** Le medesime considerazioni valgono anche per l'elemento soggettivo della colpa. In particolare, Eni non solo ha sempre agito nel pieno rispetto di tutte le regole, sia giuridicamente vincolanti sia derivanti da strumenti di *soft law*, ma ha sempre posto in essere la sua attività con la massima diligenza. Ciò è dimostrato dai piani strategici in materia climatica che da decenni Eni adotta volontariamente, senza averne alcun obbligo giuridico, al fine di diminuire le emissioni di gas ad effetto serra con l'obiettivo finale di mitigare gli effetti del riscaldamento globale. La migliore conferma di quanto precede risiede nel Piano di decarbonizzazione al 2050 il quale prevede i virtuosi obiettivi di ridurre dell'80% le emissioni di gas climalteranti al 2050 e di raggiungere nel medesimo anno il 100% della vendita di prodotti decarbonizzati.
- 294.** Pertanto, considerando che Eni è una società che opera nel campo dei combustibili fossili e che offre un servizio fondamentale per la soddisfazione di interessi primari dell'intera collettività, non ci si avvede di cosa avrebbe dovuto fare di più tale società, oltre a commissionare da decenni studi e ricerche per approfondire il fenomeno del riscaldamento globale, al precipuo fine di elaborare dei piani strategici in ambito climatico volti non solo ad un abbattimento quasi totale delle emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dalle proprie attività, ma anche a sviluppare un portafoglio di prodotti e servizi totalmente decarbonizzati entro il 2050.
- 295.** Alla luce di tali considerazioni, si deve concludere per l'assoluta infondatezza delle pretese avversarie, stante la totale insussistenza anche dell'elemento soggettivo in capo a CDP, a Eni e al MEF.
- 296.** Si osserva, infine, come gli odierni attori, ben consapevoli dell'evidente insussistenza



dell'elemento soggettivo in capo ai Convenuti, hanno tentato (invano) di fondare la propria iniziativa giudiziaria su un titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 2050 e 2051 c.c. Invero, come dimostrato nel precedente paragrafo IV.2.3, una responsabilità dei Convenuti ai sensi degli artt. 2050 e 2051 c.c. non è neanche ipotizzabile, atteso che tali disposizioni non possono sicuramente essere applicate nei confronti di CDP, e che, in ogni caso, Eni non svolge un'attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., né è chiamata in causa per i danni provocati da un bene che custodisce (presupposto necessario per invocare la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), ma per i danni asseritamente subiti a causa di una condotta posta in essere da essa stessa.

297. Per le ragioni sopraesposte, stante l'evidente insussistenza anche dell'elemento soggettivo in capo a CDP e agli altri Convenuti, codesto ill.mo Tribunale non potrà sicuramente accogliere le domande attoree, in quanto totalmente infondate.

\*

#### **IV.6. Sull'inidoneità del provvedimento giudiziale richiesto a porre rimedio ai presunti danni denunciati dai singoli attori**

298. Fermo tutto quanto precede, e, in particolare, il dirimente rilievo svolto, in rito, al precedente § III.6 in merito all'impossibilità della tutela azionata dalla controparte e del provvedimento richiesto a codesto ill.mo Tribunale, si evidenzia che, in ogni caso, il provvedimento non sarebbe comunque assolutamente idoneo a riparare i danni asseritamente patiti dagli attori e incompatibile con la funzione tipica del rimedio *ex* art. 2058 c.c. di ripristinare lo *status quo ante* rispetto al fatto lesivo.
299. Nello specifico gli odierni attori hanno agito in giudizio deducendo soltanto in maniera estremamente generica di aver subito danni sia patrimoniali che non patrimoniali (danni peraltro nemmeno specificamente allegati, oltre che ovviamente del tutto indimostrati) e chiedendo il risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c.
300. Tuttavia, il provvedimento richiesto al giudice consiste in una condanna ad un fare *pro futuro*:
- (i) nei confronti di Eni affinché essa limiti il volume annuo aggregato di tutte le emissioni di CO<sub>2</sub> in atmosfera in misura tale che tale volume di emissioni venga ridotto di almeno il 45% a fine 2030 rispetto ai livelli del 2020, ovvero in altra misura che garantisca che l'aumento della temperatura non superi i 1,5 gradi;



- (ii) nei confronti di CDP e del MEF affinché adottino una *policy* operativa che definisca e monitori gli obiettivi climatici di cui Eni dovrebbe dotarsi in linea con l'Accordo di Parigi per mantenere l'aumento della temperatura entro i 1,5 gradi.
301. Al riguardo si osserva che una condanna per l'avvenire, al fine di evitare che possano sorgere ipotetici danni futuri non risponde alla *ratio* sottesa al risarcimento in forma specifica. Invero, tale rimedio offre al danneggiato la possibilità di essere posto nella stessa posizione in cui si sarebbe trovato se non avesse subito il danno. È evidente, tuttavia, che il provvedimento richiesto a codesto ill.mo Giudicante non è volto a ripristinare lo *status quo ante*, ma può avere esclusivamente effetti in futuro.
302. È evidente, infatti, che un provvedimento inibitorio o una condanna ad adottare in futuro una *policy* diversa ha efficacia solo per il futuro e non potrebbe in alcun caso costituire una forma di risarcimento in forma specifica dei danni che gli attori avrebbero subito.
303. Per quanto riguarda, poi, il danno c.d. da *metus*, il timore che gli attori asseriscono di provare per il cambiamento climatico e i suoi futuri effetti non cesserebbe anche se venisse del tutto interrotta l'attività di Eni, atteso che il riscaldamento globale di certo non si fermerebbe anche nel caso in cui tale ultima società interrompesse del tutto la sua attività.
304. Per tutte le ragioni che precedono, si deve ritenere che codesto ill.mo Tribunale non possa concedere a parte attrice i provvedimenti da essa richiesti, in quanto gli stessi non sarebbero assolutamente idonei a soddisfare i diritti vantati nel presente giudizio: anche sotto questo profilo, stante l'inefficacia del rimedio richiesto, la domanda avversaria non potrà che essere integralmente rigettata.

\*

#### **IV.7. Sull'impossibilità di corredare il provvedimento giudiziale richiesto dagli attori di una misura coercitiva indiretta**

305. Da ultimo, fermo quanto esposto *retro* al precedente paragrafo III.6, si deve osservare che, nel caso di specie non sussistono nemmeno i presupposti per la concessione della misura coercitiva indiretta di cui all'art. 614-*bis* c.p.c. nei confronti di CDP.
306. Al riguardo, gli odierni attori hanno chiesto codesto ill.mo Tribunale di corredare il provvedimento di condanna pronunciato nei confronti di Eni, MEF e CDP della misura di cui all'art. 614-*bis* c.p.c. per evitare che la condotta asseritamente illecita di



Eni si protragga nel tempo.

307. In particolare, l'art. 614-*bis*, comma 1, c.p.c. stabilisce che “[c]on il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, **salvo che ciò sia manifestamente iniquo**, fissa, su richiesta di parte, la somma di **denaro dovuta dall'obbligato** per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza [...] (sottolineatura aggiunta)”.
308. Dalla semplice lettura della disposizione da ultimo richiamata si evince che l'art. 614-*bis* non può sicuramente essere applicato a CDP nel caso di specie.
309. Nello specifico, si osserva, in primo luogo, che ove il provvedimento condannatorio fosse corredato di una misura coercitiva indiretta essa verrebbe comminata nei confronti di un soggetto diverso da quello “obbligato” al *facere* richiesto, che nella prospettiva degli attori è sostanzialmente Eni. E, infatti, è evidente che, nel momento in cui viene ordinata l'inibizione o, comunque, la modificazione della condotta di un determinato soggetto, è solo quest'ultimo a poter adempiere al provvedimento; in altri termini, tale soggetto è l'unico “obbligato” al *facere* (*rectius*, al *non facere*) oggetto della condanna.
310. Ciò posto, come dimostrato in precedenza, le doglianze di controparte afferiscono esclusivamente all'attività di Eni. Al contrario, gli odierni attori non eccepiscono alcuna condotta illecita posta in essere dalla Società. Pertanto, posto che il provvedimento richiesto da controparte è volto a inibire le attività svolte da Eni che producono emissioni di gas climalteranti, l'unico “obbligato” all'adempimento del provvedimento condannatorio sarebbe esclusivamente Eni.
311. Non è, dunque, possibile applicare una misura coercitiva indiretta ai sensi dell'art. 614-*bis* c.p.c. nei confronti di CDP, atteso che essa non sarebbe il soggetto obbligato della condanna oggetto del provvedimento richiesto a codesto ecc.mo Giudicante.
312. In secondo luogo, si evidenzia inoltre che, nel caso di specie, l'applicazione nei confronti della Società della misura di cui all'art. 614-*bis* c.p.c. sarebbe sicuramente “manifestamente iniqu[a]”, là dove si consideri l'impossibilità per CDP di eseguire in via forzosa l'eventuale statuizione del giudice. Invero, come dimostrato nei precedenti paragrafi, la Società non ha nessun potere nell'ambito dell'amministrazione di Eni. CDP, infatti, è solamente uno dei soci di Eni e, in quanto tale, non ha alcuna competenza con riferimento alla gestione di tale società. Invero, l'amministrazione di Eni è rimessa esclusivamente al suo consiglio di amministrazione, che è l'unico organo



che può determinare le scelte operative e la strategia climatica di Eni (al riguardo v. *retro* ai §§ IV.1 e IV.2).

313. Per tale ragione, la Società non potrebbe in nessun caso definire gli obiettivi climatici di Eni, sostituendosi al suo C.d.A., e non potrebbe, quindi, garantire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti derivanti dalle attività della medesima società partecipata.
314. È evidente, pertanto, che la concessione di una misura coercitiva indiretta, ai sensi dell'art. 614-*bis* c.p.c., nei confronti di CDP sarebbe manifestamente iniqua, atteso che la Società si troverebbe esposta ad una sanzione “perpetua” senza tuttavia essere nelle condizioni di poter adempiere all’obbligo imposto.
315. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve concludere per l’assoluta inapplicabilità di una misura coercitiva indiretta, ai sensi dell’art. 614-*bis* c.p.c., nei confronti di CDP.

\* \* \*

## V. CONCLUSIONI

Alla luce di tutto quanto sopra premesso e considerato, **CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata rassegna le seguenti

### **conclusioni**

*“Voglia l’ill.mo Tribunale di Roma adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, difesa ed eccezione:*

(i) *in via preliminare di rito:*

- 1) *estromettere immediatamente Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dal presente giudizio in ragione del suo assoluto difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta dagli attori, anche mediante la pronuncia all’esito della prima udienza di un’ordinanza ai sensi dell’art. 183-quater c.p.c.; e, comunque,*
- 2) *dichiarare la nullità dell’atto di citazione notificato dagli attori per l’assoluta indeterminatezza sia del titolo di responsabilità contestato che della domanda proposta dagli attori nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con ogni provvedimento conseguente ai sensi degli artt. 164, comma 5, c.p.c. e, ove gli attori non sanino la nullità della Citazione, rigettare le domande proposte nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., mediante la pronuncia immediata di un’ordinanza ai sensi dell’art. 183-quater c.p.c. all’esito della prima udienza;*

(ii) *sempre in via preliminare di rito:*

- 3) *dichiarare l’improcedibilità dell’azione avversaria per il difetto assoluto di giurisdizione del*



*Giudice Ordinario sulle domande proposte nell'atto di citazione;*

- 4) *dichiarare l'inammissibilità delle domande promosse dagli attori in ragione:*
- a) *del difetto di legittimazione ad agire in via individuale delle associazioni ambientaliste e dei privati per la tutela di un interesse collettivo e, comunque, per far valere un c.d. danno ambientale;*
  - b) *del difetto di interesse ad agire degli attori in assenza di un pregiudizio attuale, immediato, concreto e diretto alla loro sfera giuridica;*
  - c) *dell'impossibilità giuridica della tutela esercitata e del provvedimento giudiziale richiesto dagli attori;*
- (iii) *in via pregiudiziale di merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria vantata dagli attori;*
- (iv) *nel merito, rigettare tutte le domande proposte dagli attori in considerazione:*
- 1) *in via principale, dell'insussistenza di una posizione di garanzia generalizzata di Cassa Depositi e Prestiti rispetto alle condotte poste in essere da Eni S.p.A., stante l'impossibilità di influire sulla gestione di Eni S.p.A.;*
  - 2) *in subordine, dell'insussistenza:*
    - a) *di una condotta illecita tanto di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. quanto di Eni S.p.A.;*
    - b) *di un danno-conseguenza rispetto alla posizione dei singoli attori;*
    - c) *di un nesso di causalità tra la presunta condotta illecita di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (e di Eni S.p.A.) e il danno-conseguenza lamentato dagli attori;*
    - d) *dell'elemento soggettivo del dolo e/o della colpa in capo a Eni S.p.A. e, ovviamente, a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;*
    - e) *e, comunque, dell'inidoneità del provvedimento giudiziale richiesto a porre rimedio ai presunti danni denunciati dai singoli attori;*
- (v) *sempre nel merito, ma in via subordinata, rigettare la richiesta degli attori di applicare nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. una misura coercitiva indiretta ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. Con vittoria di spese e compensi professionali?.*

\* \* \*

Con riserva di ulteriormente dedurre ed argomentare, anche in via istruttoria, nel rispetto dei



termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. e, comunque, nel prosieguo del presente giudizio, si producono sin da ora i seguenti documenti:

- 1) atto di citazione;
- 2) rassegna stampa sul giudizio recante n. 39415/2021 R.G. del Tribunale di Roma;
- 3) piano strategico di lungo termine al 2050 di Eni S.p.A.

\* \* \*

Roma, 20 settembre 2023

Prof. Avv. Andrea Zoppini

Avv. Giacinto Parisi

